



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

LA CHIESA D'INGHILTERRA ED I SUOI RAPPORTI CON LO
STATO ITALIANO

Relatore: Chiar.mo Prof. Michele Madonna

Tesi di laurea di:

Giulia Poggio

Matr. 399371

Anno Accademico 2023/2024

La Chiesa d'Inghilterra ed i suoi rapporti con lo Stato italiano.

Indice

Premessa	pag. 5
Capitolo 1:	
Le intese e l'articolo 8 della Costituzione	7
1. L'articolo 8 della Costituzione	7
1.1. La discussione nell'Assemblea costituente	10
1.2. L'applicazione pratica del comma 3 dell'art. 8 della Costituzione	12
2. Il principio pattizio ed il concetto di intesa	16
3. La sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016	18
4. L'art. 19 della Costituzione e la mancanza di una legge generale sulla libertà religiosa	21
5. L' <i>iter</i> legislativo	25
5.1. La personalità giuridica delle confessioni religiose	26
5.2. La fase extraparlamentare	31
5.3. L'iniziativa legislativa e la legge di approvazione	33
Capitolo 2:	
La Chiesa d'Inghilterra	37
1. La fondazione	37
1.1. Lo scisma anglicano	45

1.2. Il concetto di Chiesa nazionale	49
2. La forma organizzativa	54
2.1. L'organizzazione spirituale	57
2.2. L'organizzazione amministrativa	63
Capitolo 3:	
L'intesa con la Chiesa d'Inghilterra	69
1. L'Associazione Chiesa d'Inghilterra	69
1.1. La diffusione sul territorio e la personalità giuridica	73
2. Il testo dell'intesa	83
Conclusione	101
Bibliografia	113
Fonti	118

Premessa

La presente ricerca analizza l'intesa che è stata conclusa tra lo Stato italiano e la Church of England,¹ firmata il 30 luglio del 2019 dalla Presidentessa dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, la Reverenda Vickie Sims, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ed approvata con la L. 240/2021.²

Le intese sono un'attuazione del terzo comma dell'art. 8 della Costituzione³, il quale prevede nel suo primo comma una uguale libertà delle fedi diverse da quella cattolica, mentre nell'ultimo comma viene stabilito come questi rapporti con le istituzioni, e quindi anche l'attuazione e l'esercizio concreto di questa libertà, debbano essere regolati sulla base di intese; con il termine intesa quindi si intende genericamente un accordo stretto tra la rappresentanza di una religione acattolica, formata da fedeli della stessa i quali hanno l'autorizzazione del proprio vertice religioso a negoziare con una commissione interministeriale apposita, composta anche da esperti in materia ed autorizzata dal Governo. In seguito il testo approvato dalle parti diventa oggetto di un disegno di legge, il quale dovrà essere votato dal Parlamento con legge di approvazione dell'intesa. L'*iter* procedurale da seguire è lo stesso per qualunque confessione religiosa non cattolica ed è il culto stesso che deve farsi promotore di questo percorso. Per quanto riguarda l'intesa in esame, non vi sono stati dei problemi degni di nota, per le stesse caratteristiche della Chiesa d'Inghilterra.

¹ Traducibile come "Chiesa d'Inghilterra".

² La L. 240/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Gennaio 2022 (G. U. n. 15 del 20 gennaio 2022). <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/20/22G00005/sg>

³ Il testo dell'art. 8 Cost. recita: "Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/ costituzione>

Nel primo capitolo di questa ricerca verrà analizzato il quadro costituzionale, con particolare riferimento agli articoli 8 e 19 della Carta.

Il secondo capitolo è dedicato alla confessione religiosa protagonista dell'intesa analizzata, la Chiesa d'Inghilterra, la quale si inserisce nell'ambito della cristianità protestante e più precisamente è stata la prima Chiesa anglicana, infatti tuttora l'Arcivescovo di Canterbury, il quale ha il ruolo di primate della Church of England, è il punto di riferimento per tutte le Chiese aderenti alla Comunione anglicana nel mondo.⁴ Si delinea l'evoluzione storica e la struttura amministrativa e giuridica della Chiesa.

Il terzo ed ultimo capitolo si sofferma sulla struttura e sui principali contenuti dell'intesa tra l'Associazione Chiesa d'Inghilterra e lo Stato italiano, mentre le osservazioni conclusive propongono una lettura parallela tra l'intesa valdese del 1984 e l'intesa con la confessione anglicana, la prima e l'ultima ad essere state ad oggi concluse in Italia.

⁴ Cristiana Cianitto in "Focus: L'intesa con l'Associazione "Chiesa di Inghilterra"" un dossier elaborato per OLIR (Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose); reperibile sul sito AIR (Archivio Istituzionale della Ricerca) Università degli Studi di Milano (air.unimi.it).
<https://air.unimi.it/retrieve/a8f44589-27ba-4349-b5f3-6f6158197c66/Focus%2bOLIR.pdf>

Capitolo 1

Le intese e l'articolo 8 della Costituzione

1. L'articolo 8 della Costituzione

L'articolo 8 della Costituzione⁵ è inserito nei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano e sancisce la libertà e l'eguaglianza delle confessioni religiose e la possibilità per esse di stringere intese con lo Stato. Questa norma si divide in tre commi che disciplinano i diversi aspetti legati al concetto di libertà religiosa e che saranno esaminati separatamente. Il primo comma dell'art. 8 Cost⁶., come già accennato, assicura la libertà e la parità di tutti i culti di fronte alla legge e ciò va inteso come espressione di laicità ed aconfessionalità dello Stato, cioè del principio di pluralismo confessionale. In realtà nei Patti Lateranensi,⁷ già in vigore durante i lavori dell'Assemblea costituente, il cattolicesimo era definito come la sola religione dello Stato⁸ e questo concetto di stato confessionale venne superato solo nel 1984 con l'Accordo di Villa Madama⁹ in cui vennero revisionati i Patti del 1929¹⁰. Per questo

⁵ Il testo dell'art. 8 Cost. recita: “Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

⁶ Si veda la nota precedente.

⁷ Patti lateranensi del 1929, convertiti con L. 810/1929.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/06/05/029U0810/sg>

⁸ L'art. 1 dei Patti lateranensi, riportato come allegato nella L. 810/1929, recita: “Art. 1. L'Italia, riconosce e riafferma, il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.”

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/06/05/029U0810/sg>

⁹ L'Accordo di Villa Madama, cioè l'attuale concordato con la Santa Sede, venne firmato il 18 febbraio del 1984 e ratificato con L. 121/1985 che ha abrogato e sostituito il precedente concordato con la Chiesa cattolica.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/04/10/085U0121/sg>

¹⁰ Si veda la nota 7.

motivo, inizialmente, la eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge era considerata come diritto di professare un culto diverso da quello cattolico, previsto effettivamente anche dall'art. 19 Cost.¹¹ nei limiti del buon costume, e non ancora come possibilità di concerta parità di rapporti tra tutte le diverse confessioni religiose e lo Stato; questa uguaglianza di rapporti va quindi considerata come possibilità di applicazione di diverse discipline giuridiche che però assicurino le stesse libertà e garanzie.

Il secondo comma statuisce la libertà di organizzazione autonoma dei culti acattolici, ponendo come limite il rispetto dell'ordinamento giuridico. Questa disposizione può essere considerata come il presupposto teorico a tutto il sistema di rapporti bilaterali tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche.¹² Secondo quanto previsto da questo comma, ogni gruppo religioso ha diritto ad autoregolamentarsi attraverso l'emanazione di propri statuti che possono concernere la confessione sociale religiosa, cioè la confessione stessa, oppure l'ente esponenziale che le rappresenta oppure entrambi.¹³ Lo statuto, quindi, è lo strumento attraverso cui ciascun gruppo religioso può delineare le proprie caratteristiche, le quali sono un'espressione della tradizione e dell'identità del culto.¹⁴ Il contenuto di queste norme però deve rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Questa formulazione indirettamente riafferma il principio di laicità dello Stato e sancisce l'autonomia delle confessioni religiose, attraverso una piena separazione e non ingerenza tra culti religiosi ed

¹¹ Il testo dell'art. 19 Cost. recita: "Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

¹² Salvatore Bordonali in "La legge n. 1159 del 1929 e la nuova Intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"" pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) nel Quaderno Monografico "1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive." a cura di Maria d'Arienzo, supplemento alla rivista, anno XV, n. 1-2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/bordonali-chiesa-dinghilterra-pdf/>

¹³ Carlo Cardia in "Diritto e religione in Italia. Principi e temi" AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 42.

¹⁴ Antonio Fuccillo "Le intese senza intesa: nuovi modelli per la cooperazione Stato-confessioni religiose." pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) nel Quaderno Monografico "1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive." a cura di Maria d'Arienzo, supplemento alla rivista, anno XV, n. 1-2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/fuccillo-intese-1-pdf/>

organizzazione statale, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza 43/1998.¹⁵ Qualora, però, si venga a creare una situazione di contrasto tra il regolamento interno di una confessione religiosa e l'ordinamento statale, la dottrina prevede due soluzioni: la prima consiste semplicemente nel non riconoscere rilevanza civile allo statuto, ma il gruppo sarebbe comunque libero di svolgere le proprie attività;¹⁶ la seconda, invece, prevede che questa organizzazione religiosa non venga riconosciuta come tale e quindi, come conseguenza logica, non sarà sottoposta alla normativa generale sui culti ed in forza di ciò non potrà essere legittimata a iniziare le trattative per raggiungere un'intesa.

Il terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione è quello più rilevante ai fini della presente ricerca, poiché prevede che i rapporti tra lo Stato e le religioni diverse da quella cattolica vengano regolamentati sulla base di intese raggiunte con le rappresentanze dei diversi culti. In questo ultimo comma si esprime il principio pattizio, secondo cui lo Stato non può regolare unilateralmente i propri rapporti con una religione, ma deve raggiungere un accordo bilaterale con la controparte, cioè deve essere sottoscritta un'intesa, il cui contenuto potrà essere ratificato tramite una legge di approvazione che la renderà effettiva e applicabile a livello giuridico.

Dal complesso dell'art. 8 Cost.¹⁷ si nota la mancanza di una disciplina normativa che assicuri garanzie minime comuni a tutte le confessioni religiose nei rapporti con lo Stato il quale al contempo si pone come laico e separatista cioè neutrale rispetto sia alla religione cattolica sia alle altre confessioni sia alla non professione di fede, come ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203/1989 che identifica il principio di laicità con la non confessionarietà dello Stato, poiché entrambi i concetti comportano non la "indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale."¹⁸

¹⁵ Corte costituzionale sent. n. 43/1998.

¹⁶ Verrebbe quindi applicata la Legge sull'esercizio dei culti ammessi, L. 1159/1929.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

¹⁷ Si veda la nota 5.

¹⁸ Daniele Trabucco "La laicità italiana: una laicità relativa e funzionale" pubblicato sul sito "Diritto.it"

1.1. La discussione nell'Assemblea costituente

A livello storico la genesi dell'articolo 8 della Costituzione¹⁹ non è stata particolarmente dibattuta poiché tutte le componenti politiche dell'Assemblea costituente erano concordi nel ritenere necessaria una previsione sulla libertà religiosa e sulla possibilità di stipulare accordi con gli esponenti di culti diversi dal cattolicesimo. La finalità di questa norma era principalmente tutelare le minoranze religiose presenti sul territorio e dar loro la possibilità di stipulare intese, superando la nozione dei culti ammessi, che era presente nella L. 1159/1929²⁰. Con il termine culti ammessi questa norma indicava tutte le minoranze religiose presenti in Italia, riconoscendo loro la personalità giuridica ed alcuni diritti e prerogative con tutto ciò che ne conseguiva²¹; questa posizione giuridica offriva, però, minori garanzie rispetto alla tutela piena e privilegiata accordata alla Chiesa di Roma. Genericamente, quindi, questa norma al tempo dell'Assemblea costituente era applicata a qualunque tipo di fede diversa dal cattolicesimo, il quale era stato considerato come religione ufficiale dello Stato; ciò era già stato proclamato nel primo articolo dello Statuto Albertino del 1848 che recita: “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.”²² Soprattutto le comunità evangeliche ed ebraiche fecero pressioni per la presenza di un articolo che riconoscesse il principio di libertà religiosa, la possibilità di potere stipulare concordati e non essere più percepite dall'ordinamento come tollerate ma far riconoscere la loro posizione alla pari con la Chiesa cattolica.

<https://www.diritto.it/la-laicita-italiana-una-laicita-relativa-e-funzionale/>

¹⁹ Si veda la nota 5.

²⁰ Legge sull'esercizio dei culti ammessi, L. 1159/1929.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

²¹ Carlo Cardia in “Diritto e religione in Italia. Principi e temi” AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 26.

²² Cfr. art. 1 dello Statuto del regno di Sardegna, noto anche come Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848.

https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/Statutoalbertino.pdf

Inizialmente, durante i lavori dell'Assemblea costituente questa norma era stata progettata come prosecuzione dell'art. 7 Cost.²³ che regola i rapporti con la Chiesa cattolica, in seguito fu spostata come ultimo comma dell'art. 14, che nel progetto finale divenne l'art. 19 Cost²⁴, ed infine venne approvata come disposizione autonoma. L'Assemblea costituente trovò rapidamente accordo sul secondo e sul terzo comma del futuro articolo 8 Cost. nella seduta pomeridiana del 12 aprile 1947, approvando la formulazione proposta da Alberto Cianca²⁵ e accogliendo le richieste della comunità evangelica e di quella ebraica le quali, rispettivamente, chiedevano fosse formalmente riconosciuta la possibilità di contrarre accordi, come era stato fatto con la Chiesa cattolica con i Patti Lateranensi,²⁶ e che appunto questa opportunità restasse una libera scelta della confessione religiosa e non un obbligo. Invece, ci fu una discussione più ampia sul futuro primo comma di questo articolo; infatti, non si raggiunse un parere univoco sulla frase destinata ad esprimere il principio di uguaglianza delle religioni di fronte alla legge: la stesura elaborata sempre da Cianca e da Laconi²⁷ e presentata da Lucifero²⁸ "Tutte le confessioni religiose sono uguali di fronte alla legge."²⁹ venne messa ai voti ed il dibattito si concentrò sull'aconfessionalità dello Stato, che veniva indirettamente affermata. La votazione fu principalmente guidata dalla coscienza politica dei membri dell'Assemblea costituente, poiché i pareri favorevoli vennero espressi per garantire una maggiore protezione delle minoranze religiose ed appunto confermare anche il principio di laicità delle istituzioni; mentre i contrari addussero come motivazione un'antitesi con l'art. 7 Cost.,³⁰ dedicato ai rapporti con la Chiesa cattolica, e che quindi,

²³ Il testo dell'art. 7 Cost. recita: "Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

²⁴ Si veda la nota 11.

²⁵ Alberto Cianca (Roma 1884 – 1966) fu un giornalista e giurista che prese parte all'Assemblea costituente come presidente del gruppo autonomista.

https://legislature.camera.it/chiosco.asp?content=/Altre_SezioniSM/304/5291/5292/documentoxml.ASP?Gruppo=181

²⁶ Si veda la nota 7.

²⁷ Renzo Laconi (Sant'Antioco 1916 – Catania 1967).

²⁸ Roberto Lucifero d'Aprigliano (Roma 1903 – 1993).

²⁹ Testo riportato nell'intervento di Alfonso Rubilli (Avellino 1873 – 1960) durante la seduta pomeridiana del 12 aprile 1947, come riportato nei resoconti della seduta su "Nascita costituzione.it" a cura di Fabrizio Calzaretto.

<https://www.nascitacostituzione.it/01principi/008/index.htm?art008-013.htm&2>

³⁰ Si veda la nota 29.

secondo la visione dei votanti sfavorevoli, la poneva in una posizione apparentemente preminente rispetto alle altre confessioni religiose. Questo emendamento venne respinto per soli cinque voti e ciò riflette come questo articolo, durante la sua elaborazione, sia stato sempre contrapposto alla disposizione che lo precede e che aveva generato scontri ideologici molto più aspri. Immediatamente dopo, nella stessa seduta, l'Assemblea passò alla votazione della seconda proposta, avanzata dai democristiani Cappi e Gronchi,³¹ e che recitava: "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alle legge"; questa formulazione venne approvata all'unanimità e non furono eseguiti interventi, poiché la discussione si era già svolta per la precedente stesura messa ai voti. Nella seduta del 20 dicembre 1947, il Comitato di redazione propose un testo coordinato da sottoporre a votazione in cui si vedeva il contenuto dell'odierno articolo otto come una disposizione a sé stante ed indicata come articolo dieci; infine, tre giorni dopo Meuccio Ruini³², in veste di Presidente della commissione per la Costituzione, a nome del Comitato di coordinamento, spostò questa disposizione nella sua collocazione attuale.

La finalità principale per cui i membri dell'Assemblea costituente avevano deciso di includere questa previsione nel testo costituzionale era rendere possibile per tutte le confessioni religiose potere ottenere delle garanzie il più possibile simili a quelle previste per la Chiesa cattolica.

1.2. L'applicazione pratica del comma tre dell'art. 8 della Costituzione

Il terzo comma dell'art. 8 Cost.³³ stabilisce che i rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica siano regolati sulla base di intese. L'intesa costituisce uno strumento attraverso il quale è possibile definire una tutela giuridica della fenomenologia

³¹ Questa formulazione venne presentata nell'emendamento formulato da Giuseppe Cappi (Castelverde 1883 – Roma 1963) e da Giovanni Gronchi (Pontedera 1887 – Roma 1978).

³² Bartolomeo Meuccio Ruini (Reggio Emilia 1877 – Roma 1970).

³³ Si veda la nota 5.

religiosa concordata da entrambe le parti e che sia pienamente rispondente alle esigenze della singola confessione.³⁴ Non vengono, però, date disposizioni sull'*iter* per raggiungere un'intesa, né nell'ordinamento viene data una definizione precisa di confessione religiosa, eppure questo concetto è fondamentale per individuare quali soggetti siano legittimati a stipulare un accordo. La dottrina ha elaborato diversi parametri e alcuni autori avevano individuato l'elemento psicologico degli appartenenti e la visione dell'opinione pubblica su un determinato gruppo come elementi utili per poter distinguere una confessione religiosa.³⁵ Un'ulteriore caratteristica che si attribuisce alle confessioni religiose ai fini della loro individuazione è l'esclusività di appartenenza. Questa lacuna sui parametri per l'individuazione di una confessione religiosa è stata colmata dalla Corte costituzionale, la quale non rifiuta nessuno dei parametri elaborati dalla dottrina che vengono riuniti nel criterio di autoreferenzialità:³⁶ infatti, la sentenza 195/1993³⁷ indica come confessione religiosa “un gruppo di persone che hanno unicità di credo e di organizzazione e che si ritengono confessione religiosa e sanno di esserlo”. Quindi, un culto può essere identificato tramite diversi criteri, che sono: il principio di autodeterminazione, gli eventuali riconoscimenti pubblici, l'esistenza di uno statuto che ne disciplini l'organizzazione ed anche la comune considerazione. In base a quanto affermato dalla Corte costituzionale,³⁸ perché un credo religioso possa essere riconosciuto come tale e iniziare una trattativa con le istituzioni, non è sufficiente che si autodetermini e preveda l'esclusività di appartenenza, ma è anche necessario che sia stato precedentemente riconosciuto e dotato di personalità giuridica, come

³⁴ Salvatore Bordonali in “La legge n. 1159 del 1929 e la nuova Intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”” pubblicato sulla rivista *Diritto e Religioni* (www.rivistadirittoereligioni.com) nel Quaderno Monografico “1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive.” a cura di Maria d'Arienzo, supplemento alla rivista, anno XV, n. 1-2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/bordonali-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³⁵ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti “Manuale breve. Diritto ecclesiastico” Giuffrè, 2022, pagina 47.

³⁶ Corte costituzionale sent. n. 195/1993; come citata da Jlia Pasquali Cerioli “I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)” in “Nozioni di diritto ecclesiastico” AA. VV. a cura di Giuseppe Casuscelli, Giappichelli, 2012, pagina 58.

³⁷ Corte costituzionale, sent. n. 195/1993.

³⁸ Le sentenze della Corte costituzionale che forniscono criteri per l'identificazione di una confessione religiosa sono: Corte cost. sent. n. 467/1992; Corte cost. sent. n. 195/1993 e Corte cost. sent. n. 52/2016.

previsto dall'art. 2 della L. 1159/1929.³⁹ Quindi, la legittimazione a firmare un'intesa spetta solo alle confessioni di minoranze organizzate,⁴⁰ cioè ai gruppi che hanno assunto una determinata formazione che il governo riconosce, tramite decreto emanato dal Ministro dell'Interno a seguito di istruttoria,⁴¹ come enti religiosi civilmente riconosciuti con obbligo di iscrizione al registro delle persone giuridiche. Dopo l'ottenimento della qualifica, l'ente esponenziale non opera più come rappresentanza di una confessione di fatto e quindi non è più disciplinato dalle norme del Codice civile sulle associazioni non riconosciute⁴², ma rientra nell'ambito di applicazione della legge sull'esercizio dei culti ammessi e quindi ha ampliato i propri diritti.⁴³ Anche per il riconoscimento e l'ottenimento della personalità giuridica di un ente ecclesiastico vi sono dei requisiti che devono essere rispettati e possono essere sinteticamente elencati come: appartenenza, nazionalità e fine religioso o di culto.

Quando la rappresentanza della confessione religiosa provvista di personalità giuridica e riconosciuta inizia il percorso per raggiungere un'intesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è l'organo competente per concludere l'accordo, può scegliere se portare avanti le trattative ed eventualmente, una volta firmato un testo, scegliere se approvarlo oppure no e quindi non esercitare l'iniziativa legislativa necessaria per il recepimento nel nostro ordinamento. Questo ampio potere discrezionale rende le intese un atto politico che il Governo può decidere se perseguire o meno in base alla propria agenda. Questa natura politica delle intese con i culti acattolici si deduce osservando quelle che fino ad ora sono state

³⁹ Il testo completo dell'art. 2 della L. 1159/1929 (Legge sull'esercizio dei culti ammessi) recita: "Art. 2. Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali. Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale."

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

⁴⁰ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 52.

⁴¹ Come previsto dall'art 1. L. 222/1985. Il testo completo dell'art. 1 L.222/1985 recita: "ART. 1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato."

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/06/03/085U0222/sg>

⁴² Artt. 36 cc e seguenti.

⁴³ Carlo Cardia in "Diritto e religione in Italia. Principi e temi" AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 40.

ratificate e le relative tempistiche; infatti, la prima è stata recepita nell'ordinamento solo nel 1984 ed era stata stipulata con la Tavola Valdese, l'organo di rappresentanza della Chiesa Valdese,⁴⁴ e ad oggi nonostante vari tentativi non si è ancora giunti ad un'intesa con l'Islam anche se le trattative sono state numerose.

Il contenuto degli accordi dovrebbe variare in base alle richieste ed esigenze presentate dalla confessione religiosa secondo le proprie caratteristiche, come è stato riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale dell'8 luglio 2002 n. 346⁴⁵. Secondo quanto statuito dai giudici costituzionali, le intese dovrebbero focalizzarsi esclusivamente sui temi specifici legati ad un determinato culto, oppure a delle problematiche che richiedono deroghe al diritto comune. Nella prassi ciò non sempre si è verificato; infatti, le intese con le confessioni acattoliche tendono ad essere simili nel contenuto ed a riprendere per adattare alle loro peculiarità gli stessi argomenti disciplinati nell'Accordo di Villa Madama,⁴⁶ che sono: autonomia della confessione religiosa, ministri di culto, assistenza spirituale, matrimonio, istruzione e beni culturali. Infatti, quasi tutte le intese approvate presentano elementi e disposizioni ricorrenti che riguardano: l'assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, l'insegnamento della religione nelle scuole, il matrimonio, il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, il regime degli edifici di culto ed i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF ed infine le festività.⁴⁷ Soprattutto le più recenti intese, stipulate successivamente al 2007, vengono definite "intese fotocopia", in quanto non solo trattano le stesse materie, ma le diverse specificità che contraddistinguono religioni dissimili tra loro non sono portate in luce.

⁴⁴ L'intesa tra il governo e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa valdese venne recepita nel nostro ordinamento con la L. 449/1984, che estese i suoi effetti anche alla Chiesa metodista.

⁴⁵ Corte costituzionale, sent. n. 346/2002.

⁴⁶ Si veda la nota 9.

⁴⁷ Sito della Camera dei Deputati (camera.it) sui temi dell'attività parlamentare legata ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche.

[https://leg16.camera.it/561?appro=478#:~:text=%E2%80%9Clegge%20sui%20culti%20ammessi%E2%80%9D%20\(pubblico%20o%20al%20buon%20costume%E2%80%9D](https://leg16.camera.it/561?appro=478#:~:text=%E2%80%9Clegge%20sui%20culti%20ammessi%E2%80%9D%20(pubblico%20o%20al%20buon%20costume%E2%80%9D).

Queste considerazioni sulla standardizzazione e opportunità politica legata all'approvazione delle intese può estendersi anche all'intesa con la Chiesa d'Inghilterra.

2. Il principio pattizio ed il concetto di intesa

Il principio pattizio viene introdotto nella Costituzione dall'art. 7⁴⁸ relativamente alla Chiesa cattolica e nel co. 3 dell'art. 8⁴⁹. Ciò comporta che lo Stato è tenuto a regolare con accordo bilaterale le materie di interesse per le diverse fedi non cattoliche.

Nella gerarchia delle fonti del diritto, quindi, le intese sono poste sullo stesso gradino su cui si trova il Concordato con la Chiesa cattolica⁵⁰ ed entrambe sono annoverate come fonti di derivazione bilaterale perché sono frutto di una trattativa con la confessione religiosa. Si ha però una differenza tra le intese acattoliche e l'Accordo di Villa Madama⁵¹, perché quest'ultimo è un accordo internazionale; le intese, invece, anche se bilaterali, sono norme di diritto interno e quindi alla confessione religiosa acattolica viene riconosciuta una personalità giuridica che resta nei confini dell'ordinamento civile e quindi la rende un soggetto di diritto pubblico interno, privandola di rilevanza internazionale, ma dotandola di uno *status* giuridico preminente rispetto alle altre formazioni sociali religiose prive di intesa operanti in Italia.⁵²

Le intese devono essere recepite nell'ordinamento tramite una legge che le renda efficaci e che ne riproduca il contenuto. La natura pattizia e bilaterale delle intese rende le norme di approvazione del Parlamento sia delle fonti atipiche⁵³, sia delle norme rinforzate e costituzionalmente garantite,⁵⁴ come sostenuto anche dalla Corte costituzionale nella

⁴⁸ Si veda la nota 23.

⁴⁹ Si veda la nota 5.

⁵⁰ Ci si riferisce all'Accordo di Villa Madama.

⁵¹ Si veda la nota 9.

⁵² Carlo Cardia in "Diritto e religione in Italia. Principi e temi" AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 40.

⁵³ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 54.

⁵⁴ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 45.

sentenza 16/1978 che considera queste norme “parificate quelle prodotte da leggi costituzionali.”⁵⁵ Queste leggi sono sottoposte a riserva formale e per la loro creazione si segue un procedimento specifico perché sono norme direttamente riconosciute nella Costituzione che ne stabilisce anche un *iter* di formazione aggravato rispetto al normale procedimento legislativo;⁵⁶ infatti, anche a causa della loro derivazione bilaterale, il loro contenuto non può discostarsi da quanto pattuito con la rappresentanza della confessione religiosa. Per questi motivi, il disegno di legge di approvazione dell’accordo, per essere approvato dal Parlamento, è sottoposto ad un vincolo di conformità, che nella prassi si può configurare come: conformità formale, dove il contenuto dell’intesa viene interamente riportato nella norma di recepimento, oppure si ha un rimando diretto al testo sottoscritto con la rappresentanza della confessione religiosa; e conformità sostanziale.⁵⁷ Una volta approvata questa norma, non può essere emendata senza che si abbia un nuovo confronto con la rappresentanza della confessione religiosa e si raggiunga un nuovo accordo che porterà alla modifica od alla abrogazione di quello precedentemente recepito, il quale verrà interamente sostituito con quello successivamente pattuito.

L’intesa, quindi, rappresenta un contratto di diritto pubblico interno tra l’ente esponenziale di una confessione religiosa acattolica e lo Stato, svolgendo anche la funzione di parametro di costituzionalità per la legge di approvazione del Parlamento che a sua volta è una norma atipica con procedimento rinforzato.⁵⁸

⁵⁵ Corte costituzionale, sent. n. 16/1987.

⁵⁶ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti “Manuale breve. Diritto ecclesiastico” Giuffrè, 2022, pagina 50.

⁵⁷ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti “Manuale breve. Diritto ecclesiastico” Giuffrè, 2022, pagina 52.

⁵⁸ Carlo Cardia in “Diritto e religione in Italia. Principi e temi” AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 43.

3. La sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016

Una confessione acattolica riconosciuta può avanzare una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per aprire le trattive per giungere ad un'intesa con lo Stato e, anche se tutti i requisiti sono rispettati, il Consiglio dei Ministri può rifiutare di partecipare alla discussione e quindi interrompere sul nascere l'*iter* e, di conseguenza, la possibilità di arrivare ad un accordo. Questa scelta è discrezionale, poiché frutto di una valutazione politica che, come tale, non può essere sindacata in sede giudiziale e ciò è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 52/2016.⁵⁹ In questo caso specifico la Corte Costituzionale è stata investita da un conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Presidente del Consiglio a seguito di una sentenza della Cassazione⁶⁰ che trovava contrapposte la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'UAAR:⁶¹ i giudici costituzionali con questa pronuncia stabilirono che non spettava alla Cassazione affermare la sindacabilità da parte dei giudici comuni del diniego di apertura delle trattative finalizzate a concludere un'intesa.⁶² Il fulcro di questa vicenda giudiziaria è se una confessione abbia o meno il diritto di richiedere l'avvio delle trattive e se questo diritto sia costituzionalmente garantito; inoltre, nel caso specifico dell'UAAR era anche stato posto il quesito se l'associazione potesse essere equiparata ad una confessione religiosa.

La vicenda che ha portato a questa pronuncia si è verificata quando, alla presentazione dell'istanza di apertura delle trattive per ottenere un'intesa da parte dell'UAAR, il Governo aveva risposto in modo negativo, basandosi sull'argomentazione secondo cui la professione di ateismo non può essere assimilata ad una confessione religiosa poiché percepita come priva di una credenza di fede rivolta al divino.⁶³ Da questo rifiuto è stato aperto un procedimento giuridico da cui è scaturita una serie di sentenze: la prima è stata una pronuncia

⁵⁹ Corte cost. sent. n. 52/2016.

⁶⁰ Corte di Cassazione, sez. un. sent. n. 16305/2013.

⁶¹ Unione atei agnostici razionalisti.

⁶² Francesco Finocchiaro "Diritto ecclesiastico" Zanichelli, 2020, pagina 139.

⁶³ Francesco Finocchiaro "Diritto ecclesiastico" Zanichelli, 2020, pagina 139.

del Tribunale amministrativo del Lazio;⁶⁴ la seconda è stata emessa dal Consiglio di Stato⁶⁵; la terza dalla Cassazione⁶⁶ e la vicenda si è conclusa con la sentenza 52/2016 dalla Corte costituzionale. Il Tar del Lazio era stato investito della questione, poiché ha competenza ultraregionale per le controversie relative ad atti di amministrazione statale ed aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'UAAR, che aveva impugnato l'atto con cui il Governo aveva respinto l'istanza di apertura delle trattative. Questa prima sentenza venne appellata e portata dinanzi al Consiglio di Stato⁶⁷, il quale concluse nel senso dell'impugnabilità dell'atto di Governo in quanto espressione di discrezionalità tecnica⁶⁸ e quindi, considerando obbligatorio l'avvio delle trattative, ribaltando la prima sentenza del Tar.⁶⁹ La sentenza della Corte di Cassazione 16305/2013, invece, aveva considerato un atto di discrezionalità tecnica l'accertamento preliminare sull'UAAR per stabilire se potesse essere considerata o meno come confessione religiosa e quindi, poiché espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile; le sezioni unite avevano anche stabilito che il diritto dell'UAAR all'apertura delle trattative fosse una pretesa costituzionalmente tutelata e pertanto azionabile in diritto.⁷⁰ Il contenuto di questa pronuncia si estende anche agli enti esponenziali di confessioni religiose che presentano istanza per aprire le trattative e quindi inquadrare il controllo preliminare sui requisiti necessari per poter accedere ad un'intesa come un atto di discrezionalità tecnica insindacabile può portare a discriminazioni e pertanto si crea un contrasto con l'art. 8 Cost.⁷¹ poiché non si assicura l'eguale libertà della varie religioni non cattoliche. L'ultima tappa di questo percorso giudiziario è stata il ricorso alla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 52/2016, ha stabilito che, poiché manca una norma che disciplini il procedimento per concludere un'intesa, non vi sono regole che vincolino l'*iter* che il Governo deve seguire né vincoli alla scelta dell'ente ritenuto idoneo; e quindi,

⁶⁴ Tar Lazio sent. n. 12359/2008.

⁶⁵ Cons. Stato, sezione IV, n. 6083/2011.

⁶⁶ Si veda la nota 60.

⁶⁷ Si veda la nota 65.

⁶⁸ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 50.

⁶⁹ Si veda la nota 64.

⁷⁰ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 51.

⁷¹ Si veda la nota 5.

secondo i giudici costituzionali, l'operato del Consiglio dei Ministri è considerato come un'attività di discrezionalità politica e non tecnica, proprio perché mancano precisi parametri procedurali stabiliti in precedenza. Infatti, la procedura applicata per stringere un'intesa segue una prassi che non è stata sostanzialmente modificata dalla prima volta in cui è stata attuata nel 1984 per l'accordo sottoscritto con la Tavola Valdese.⁷²

Le scelte del Governo possono essere solo sindacabili in sede politica e non giudiziale e perciò solo sindacabili dal Parlamento e non sottoponibili al ricorso da parte delle minoranze religiose, o in questo caso associazioni, che presentano la richiesta di apertura delle trattative; ciò comporta che il Consiglio dei Ministri possa scegliere liberamente in base ad opportunità politiche quali siano le confessioni religiose che possono sottoscrivere o meno un'intesa. I giudici costituzionali al punto 5.1. di questa pronuncia⁷³ hanno anche riconosciuto la possibilità che il legislatore introduca una regolamentazione precisa la quale contenga dei parametri oggettivi, affinché il Governo possa individuare i soggetti idonei a stipulare un accordo.⁷⁴ Poiché la scelta del Consiglio dei Ministri su quali minoranze religiose possano accedere alle trattative è discrezionale e insindacabile, anche quando una rappresentanza della religione inizia la discussione con la Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, cioè l'organo preposto a condurre i negoziati da parte del Governo, si ha comunque una disparità di poteri tra la Commissione e la delegazione della fede religiosa perché il potere di orientare le trattative in capo alla delegazione dello Stato sembrerebbe essere divenuto pressoché indiscutibile⁷⁵ e ciò infatti si nota in una maggiore standardizzazione delle intese stipulate negli ultimi anni. Nonostante quanto affermato sulla insindacabilità dell'azione di governo, la Corte costituzionale stabilisce nel punto 5.2 della stessa sentenza 52/2016 che, anche in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, le garanzie

⁷² Si veda la nota 44.

⁷³ Corte costituzionale, sent. n. 52/2016.

⁷⁴ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n.11 del 2020.

<https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁷⁵ Si veda la nota precedente.

di uguaglianza e libertà di organizzazione delle confessioni religiose sancite dall'art. 8 Cost.⁷⁶ non vengono meno.⁷⁷

Dal percorso culminato con la sentenza 52/2016⁷⁸ emerge quindi che l'ordinamento non riconosce alle confessioni religiose il diritto ad ottenere un'intesa, ma solo il diritto a chiedere l'apertura delle trattative e questa istanza può essere accolta oppure rifiutata dal Governo come esercizio di discrezionalità politica⁷⁹, quindi come tale insindacabile. In altre parole, la scelta di individuazione dei soggetti ritenuti idonei ad essere ammessi alle trattative ed il rifiuto di avvio delle stesse è frutto di una valutazione in cui è impiegata la discrezionalità politica e conseguentemente la responsabilità dell'atto è appunto politica e come tale non sindacabile, purché avvenga entro i parametri costituzionali⁸⁰.

4. L'art 19 Cost. e la mancanza di una legge generale sulla libertà religiosa

L'art. 19 Cost.⁸¹ garantisce ad ogni persona, indipendentemente dalla cittadinanza purché sia presente sul territorio italiano e dall'appartenenza ad una confessione religiosa,⁸² di professare qualunque fede con unico limite quello del buon costume. Questa norma costituzionalizza la libertà religiosa la quale non ha un contenuto definito e può essere vissuta attraverso l'esercizio di diversi diritti come: il diritto di libera professione della fede religiosa e di appartenenza sia individualmente sia collettivamente, il diritto alla propaganda e la libertà di culto. L'unico limite esplicitamente posto da questa disposizione della Costituzione

⁷⁶ Si veda la nota 5.

⁷⁷ Elisabetta Frontoni "Il primo governo Conte e l'intesa con la Chiesa d'Inghilterra. Un'occasione per riflettere sul procedimento legislativo per approvare le leggi sulla base di intese." Rivista Nomos, edizione 3 – 2019.

⁷⁸ Corte costituzionale, sent. n. 52/2016.

⁷⁹ Carlo Cardia in "Diritto e religione in Italia. Principi e temi" AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 43.

⁸⁰ Francesco Finocchiaro "Diritto ecclesiastico" Zanichelli, 2020, pagina 139.

⁸¹ Il testo dell'art. 19 Cost. recita: "Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

⁸² Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 47.

alla libera professione di un credo religioso è il buon costume, ma vi sono anche limitazioni che non sono espresse e che derivano da esigenze di sicurezza e salute pubblica.

Anche le leggi di approvazione delle intese con le minoranze religiose potrebbero essere viste come mezzo per agevolare e garantire l'attuazione della libertà religiosa, perché tramite le intese questo diritto non viene solo enunciato in principio ma tangibilmente applicato nelle materie regolate dalle intese stesse.⁸³ Questa differenza di *status* e conseguentemente anche di posizioni giuridiche e diritti concessi tra minoranze con intesa e quelle che invece ne sono sprovviste è stata oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale e queste sentenze hanno colmato, per il caso specifico sottoposto ai giudici costituzionali, la mancanza di una norma generale sulla libertà religiosa di cui si avverte ancora di più la necessità, considerando che tutte le confessioni prive di intesa ricadono sotto l'applicazione della Legge sull'esercizio dei culti ammessi,⁸⁴ ormai obsoleta.⁸⁵ È grazie infatti agli interventi della Corte costituzionale⁸⁶, se le minoranze religiose prive di intesa hanno potuto esercitare concretamente la libertà di professare riti religiosi in edifici di culto o luoghi aperti al pubblico, poiché in precedenza alle fedi diverse dalla cattolica era necessaria l'autorizzazione dell'autorità governativa, la quale esercitava un ampio potere discrezionale, per edificare templi o oratori oppure strutture assimilabili anche solo in quanto mezzo per autonoma professione di fede.⁸⁷ Quindi sancendo la libertà religiosa lo Stato è anche tenuto a fare in modo che le confessioni acattoliche possano disporre di un edificio di culto e dalla riforma avvenuta nel 2001 del Titolo V della Costituzione⁸⁸ questa competenza è stata assegnata agli enti territoriali regionali. La legge costituzionale 3/2001 quindi affida agli enti territoriali la gestione dei luoghi destinati al culto di cui possono usufruire le minoranze religiose, disponendo che debbano essere designate delle specifiche aree geografiche da destinare alla

⁸³ Francesco Finocchiaro "Diritto ecclesiastico" Zanichelli, 2020, pagina 165.

⁸⁴ Si veda la nota 20.

⁸⁵ Luciano Musselli "Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica." Giappichelli, 2011, pagina 201.

⁸⁶ Ci si riferisce a: Corte cost. sent. n. 59/1958 e Corte cost. sent. n. 45/1957.

⁸⁷ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 62.

⁸⁸ L. cost. 3/2001.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3>

costruzione di edifici con finalità religiosa, come stabilito anche dall'art. 12 della L. 10/1997.⁸⁹ Gli enti territoriali regionali o comunali, però, potrebbero ostacolare questa edificazione con varie pratiche amministrative rendendo difficoltoso un pieno esercizio della libertà religiosa.

Un'ulteriore motivazione alla creazione di una normativa che disciplini concretamente e in modo omogeneo la libertà religiosa si trova nelle disposizioni con cui sono disciplinate le confessioni prive di intesa e non riconosciute. Infatti, ad oggi in Italia si può configurare un sistema di libertà religiosa che sembra essere a “tre velocità”⁹⁰: si ha un regime concordatario che potrebbe quasi sembrare nei fatti come privilegiato per la Chiesa cattolica; un secondo gradino, il quale ha le sue fondamenta nell'art 8 Cost.⁹¹, per cui le confessioni acattoliche formalmente hanno la possibilità di superare la legislazione sui culti ammessi e sottoscrivere intese bilaterali e da ultimo si trova il regime unilaterale costituito dalla già citata L. 1159/1929.⁹² Oltre a questi vi è un ulteriore gruppo di fedeli che non ha ancora accesso a nessuna delle tre fasce di libertà religiosa appena ricordate e questo gruppo è costituito dalle religioni prive di personalità giuridica ma con un proprio statuto ed esse si considerano come “confessioni di fatto” a cui si applica la disciplina delle associazioni non riconosciute, cioè gli articoli 36 e seguenti del Codice civile, e ciò comporta che la confessione sarà regolata da una normazione minima, non adeguata a gestire una confessione religiosa, e da una forte spontaneità di adesione e di comportamento da parte dei propri fedeli, ovviamente in accordo con quanto stabilito dallo statuto, ed inoltre potrà usufruire delle prerogative costituzionali quali: diritto di culto, di propaganda, di organizzazione comunitaria, compresa la nomina di

⁸⁹ Il testo completo dell'art.12 L. 10/1997 recita: “Art. 12. Destinazione dei proventi delle concessioni. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13.”

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/01/29/077U0010/sg>

⁹⁰ Espressione usata da Jens Hansen in “L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio.” Pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) anno IX - n. 2/2014.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

⁹¹ Si veda la nota 5.

⁹² Jens Hansen “L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio.” Pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) anno IX - n. 2/2014.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

ministri di culto, regolata appunto dallo statuto adottato dalla confessione.⁹³ Questa normativa risulta scarna ed inadeguata a gestire tutti gli aspetti legati ad una confessione religiosa di minoranza che vuole esprimere la propria fede; soprattutto considerando che la qualifica di “confessione di fatto” può essere temporanea, quindi rappresentare il primo passo per ottenere il riconoscimento e poter avanzare una richiesta di apertura delle trattative per il raggiungimento di un’intesa,⁹⁴ oppure permanente. Questa differenza di qualifiche si riflette in una diversità di discipline applicabili ai vari gruppi religiosi acattolici: infatti, gli enti e le associazioni legate a queste fedi, anche se svolgono attività simili, si articolano secondo vari modelli e sono regolate in modo non omogeneo anche per quanto riguarda garanzie ed agevolazioni di tipo economico tributario. Spesso agli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche cattolici, vengono affiancate associazioni del terzo settore che svolgono, per esempio, attività di volontariato ed anche gli enti di “confessioni religiose di fatto” o senza intesa adottano questo modello e quindi scelgono di strutturarsi come enti del terzo settore per godere delle connesse agevolazioni di cui altrimenti non potrebbero usufruire.⁹⁵

Alla luce di tali considerazioni, emerge l’esigenza che un disegno di legge sull’esercizio della libertà religiosa venga discusso ed approvato dal Parlamento. Una norma che attui il principio di libertà religiosa enunciato dall’art. 19 Cost.,⁹⁶ già da tempo in discussione, se approvata porterebbe all’abrogazione della Legge sull’esercizio dei culti ammessi⁹⁷ che ora, anche se modificata più volte soprattutto a seguito degli interventi della Corte costituzionale,⁹⁸ è completamente anacronistica; e quindi per questi motivi una disposizione legislativa su questo argomento potrebbe far ottenere un trattamento più omogeneo e garantista nei riguardi di tutte le confessioni religiose, indipendentemente dal raggiungimento o meno di un’intesa

⁹³ Carlo Cardia in “Diritto e religione in Italia. Principi e temi” AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 40.

⁹⁴ Dopo aver ottenuto il riconoscimento dei propri enti la confessione religiosa acattolica sarà sottoposta alla L. 1159/29 e questa norma continuerà ad esserle applicata fino a che eventualmente non sarà approvata un’intesa.

⁹⁵ Carlo Cardia in “Diritto e religione in Italia. Principi e temi” AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021, pagina 45.

⁹⁶ Si veda la nota 81.

⁹⁷ Si veda la nota 20.

⁹⁸ Carlo Cardia “Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana”, Giappichelli, 2019, pagina 125.

che, come si è visto nel paragrafo precedente, può essere motivato da scelte politiche che potrebbero non portare mai ad una legge di approvazione dell'intesa. Questo intervento normativo per disciplinare la libertà religiosa si percepisce come ancora più necessario quando si considera che le fedi ancora prive di intesa spesso sono quelle con il maggior numero di seguaci in Italia e ciò quindi, soprattutto nei confronti dell'Islam, potrebbe portare ad un'attenuazione delle tensioni ed anche ad una minore pressione sul sistema amministrativo, considerando i numerosi problemi legati all'edilizia di culto e le non rare questioni portate davanti ai tribunali amministrativi.

5. L'*Iter* legislativo

La procedura per raggiungere un'intesa tra l'ente che rappresenta la confessione religiosa e lo Stato non è disciplinata da norme specifiche, ma è basata su una prassi consolidata che si divide in due fasi principali: la prima fase viene definita extraparlamentare, perché non prevede il coinvolgimento diretto dei membri della Camera in quanto consiste in una trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo bilaterale tra Stato e culto su determinate materie, ossia ciò che diventerà in un secondo momento il contenuto dell'intesa; mentre la fase successiva non coinvolge i membri del gruppo religioso promotore dei negoziati, perché è strettamente parlamentare in quanto comporta la ratifica dell'intesa in modo che possa essere approvata dal Parlamento e conseguentemente applicata nell'ordinamento. Non sempre il primo gradino di questo percorso viene superato poiché, ammesso che la delegazione della fede acattolica sia ammessa alle trattative e si riesca a pattuire un testo soddisfacente per entrambe le parti e che questo sia sottoscritto, spesso il Governo non decide di procedere con l'iniziativa legislativa necessaria affinché il Parlamento possa discutere del disegno di legge proposto ed in seguito potenzialmente promulgare una legge di approvazione dell'intesa.

La prassi da seguire per giungere ad un'intesa è relativamente poco complessa dal punto di vista strettamente procedurale, poiché non prevede un elevato numero di passaggi: l'esponente della confessione religiosa acattolica deve avanzare un'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, se il culto è provvisto di personalità giuridica riconosciuta, dopo una scelta di discrezionalità politica insindacabile,⁹⁹ se il Governo approva, si possono iniziare le trattative che auspicabilmente porteranno ad un testo siglato da entrambe le rappresentanze. L'accordo raggiunto verrà sottoposto nuovamente al Consiglio dei Ministri che, compiendo un'ulteriore una valutazione politica, sceglierà se presentarla al Parlamento per l'approvazione con legge ai sensi dell'art. 8 Cost.¹⁰⁰ Dopo la promulgazione della legge che recepisce l'intesa lo Stato è vincolato all'applicazione di tale accordo a cui non possono essere apportate modifiche unilaterali; qualora sorgano motivazioni che renderanno necessari emendamenti, dovranno essere nuovamente aperte le discussioni tra il Governo e l'ente esponenziale del culto e sostanzialmente si dovrà ripetere lo stesso procedimento per giungere ad una nuova intesa la quale abrogherà quella precedentemente approvata.

5.1. La personalità giuridica delle confessioni religiose

I passi iniziali necessari per stipulare un'intesa tra lo Stato ed una confessione religiosa fanno parte della fase extraparlamentare dell'*iter* procedurale e non hanno un vero e proprio valore legislativo, ma hanno una valenza pratica molto importante, perché è proprio in questo primo periodo che le due parti coinvolte si confronteranno per raggiungere un accordo che costituirà poi il contenuto dell'intesa. Le trattative svolte in questa fase tra gli enti legittimati, infatti, porteranno alla formazione di un testo immodificabile senza ulteriori negoziati che in seguito potrà essere recepito nell'ordinamento con legge di approvazione. Lo scopo degli incontri, quindi, è quello di raggiungere una disciplina condivisa su determinate materie che sono

⁹⁹ Come stabilito da Corte cost. sent. n. 52/2016.

¹⁰⁰ Si veda la nota 5.

ritenute rilevanti per la confessione religiosa, in modo che quest'ultima possa ottenere maggiori garanzie giuridiche e diritti che possono essere ottenuti solo attraverso lo strumento pattizio; infatti, come già ricordato nei paragrafi precedenti a tutti i culti che non hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato si applica ancora la L. 1159/1929.¹⁰¹

L'inizio della procedura si ha su impulso della confessione religiosa tramite la presentazione di un'istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri. Affinché la richiesta da parte dell'ente rappresentante il culto possa essere accolta e si dia inizio alle trattative, è necessario che l'istanza stessa provenga da un soggetto oppure un ente legittimato che sia stato incaricato da una confessione riconosciuta, solitamente l'ente esponenziale della confessione religiosa. Come già accennato, però, è necessario che la richiesta di apertura delle trattative provenga da una confessione riconosciuta dall'ordinamento italiano; in altre parole, la legittimazione spetta solo ai gruppi religiosi i quali hanno usufruito della libertà di organizzazione per assumere un preciso assetto istituzionale¹⁰² che un culto raggiunge quando il suo ente esponenziale viene identificato come ente morale, secondo la terminologia dell'art 2 della L. 1159/1929,¹⁰³ e cioè ottiene la personalità giuridica. Perché una confessione possa ottenere la personalità giuridica, è necessario che in precedenza abbia fondato una propria associazione od organizzazione, la quale all'inizio della sua attività sarà regolata dalle norme del Codice civile sulle associazioni non riconosciute,¹⁰⁴ fino a quando non sarà presentata la richiesta per l'identificazione in ente ecclesiastico. L'individuazione degli enti legati alle fedi acattoliche può essere ottenuta se tale organizzazione ha le stesse caratteristiche richieste anche gli enti ecclesiastici; quindi, si estende l'applicazione della normativa per il riconoscimento degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, cioè la L. 222/1985.¹⁰⁵ Questa norma prevede che un ente possa ottenere il riconoscimento da parte dello Stato se in possesso di determinati requisiti, che sono: appartenenza, nazionalità e fine religioso o di

¹⁰¹ Si veda la nota 20.

¹⁰² Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 53.

¹⁰³ Si veda la nota 39.

¹⁰⁴ Regolate dagli artt. 36 cc e seguenti.

¹⁰⁵ La L. 222/1985 è rubricata "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi."

culto. Il primo criterio fa riferimento alla correlazione ed allo stretto rapporto tra l'ente e la confessione religiosa a cui è legato; è necessario quindi che questo organismo sia riconosciuto ed approvato dalla confessione, che ne condivida le finalità e compia attività per conto di quest'ultima. La valutazione dell'appartenenza di un ente ad un determinato credo trova il proprio fondamento giuridico nel principio di autoregolamentazione delle confessioni religiose, sancito dal secondo comma dell'art. 8 Cost.¹⁰⁶ e ribadito anche dalla Corte costituzionale con queste parole: “al riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti, corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti.”¹⁰⁷ Quindi, le istituzioni italiane non possono qualificare come ente religioso ciò che in precedenza non è stato già considerato tale dalla confessione stessa. Questo principio di conformità confessionale è esplicitato in molte intese come, ad esempio, nell'art. 9 co. 2 della L. 204/2021,¹⁰⁸ cioè la legge di ratifica dell'accordo con la Chiesa d'Inghilterra, che subordina il riconoscimento di un ente alla domanda del proprio rappresentante ed alla delibera dell'assemblea degli associati. Ulteriori caratteristiche da esaminare per il riconoscimento di un ente concernono la nazionalità e la finalità dell'ente stesso. Il requisito della nazionalità stabilisce che, affinché un'organizzazione religiosa possa essere definita come ente, questa abbia sede all'interno del territorio dello Stato oppure che sia rappresentata da un cittadino con domicilio in Italia. Questo criterio viene applicato in modo meno rigido per il riconoscimento di enti cattolici; infatti, in base all'art. 1 della L.

¹⁰⁶ Si veda la nota 5.

¹⁰⁷ Corte cost. sent. n. 43/1988.

¹⁰⁸ La L. 240/2021 è la norma di approvazione dell'intesa tra lo Stato e la Chiesa d'Inghilterra. Il co. 2 dell'art. 9 della L. 240/2021 recita: “Art. 9. Enti dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”. Comma 2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione “Chiesa d'Inghilterra” e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.”

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/20/22G00005/sg>

222/1985,¹⁰⁹ che disciplina i beni ecclesiastici della Chiesa cattolica, è sufficiente che l'istituzione richiedente il riconoscimento abbia la sua sede sul territorio nazionale; inoltre, la norma non fa menzione della cittadinanza del rappresentante e per questo motivo sembra si configuri un ulteriore requisito per le fedi diverse dalla cattolica ed anche un possibile contrasto con l'art. 20 Cost.¹¹⁰ il quale vieta speciali limitazioni agli enti religiosi. In ogni caso, in molte intese vi sono articoli che prevedono questo doppio criterio per ottenere la personalità giuridica e quindi ciò dimostra che questo doppio parametro è stato accettato dalla confessione religiosa. L'ultimo criterio per il riconoscimento civile degli enti acattolici riguarda la loro finalità religiosa o di culto, la quale deve essere accertata di volta in volta in base alle indicazioni fornite dall'art. 16 della già citata L. 222/1985,¹¹¹ che sono: l'esercizio del culto, la cura delle anime, la formazione dei religiosi; vengono anche comprese le attività non strettamente di culto come beneficenza, istruzione, educazione e attività a scopo di lucro. Questo elenco non tassativo comprende anche attività non religiose e quindi questa norma viene applicata dalla pubblica amministrazione compiendo una valutazione tecnica discrezionale. In molte intese, tra cui quella con la Church of England,¹¹² ciò viene recepito con una formulazione che rispecchia le peculiarità delle singole fedi per l'esercizio del culto, mentre le attività diverse possono essere svolte nel rispetto del diritto comune, a cui sono sottoposte.

Dopo avere ottenuto il riconoscimento civile di un ente legato ad una fede diversa da quella cattolica, la confessione può avanzare richiesta per ottenere la personalità giuridica. In base

¹⁰⁹ Le sentenze della Corte costituzionale che forniscono criteri per l'identificazione di una confessione religiosa sono: Corte cost, sent. n. 467/1992; Corte cost. sent. n. 195/1993 e Corte cost. sent. n. 52/2016.

¹¹⁰ Il testo completo dell'art. 20 Cost. recita: "Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/constituzione>

¹¹¹ Il testo completo dell'art. 16 della L. 222/1985 recita: "ART. 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro."

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/06/03/085U0222/sg>

¹¹² Gli enti ecclesiastici della Chiesa d'Inghilterra vengo disciplinati dagli artt. 8 e 9 della L. 240/2021.

al procedimento delineato dall'art. 2 della legge sui culti ammessi¹¹³ e dall'art. 10 del R.D. 289/1930,¹¹⁴ la personalità giuridica è conferita con un Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell'Interno e, se il governo lo richiede, anche su parere favorevole del Consiglio di Stato che quindi non è un requisito necessario ma solo facoltativo. La richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica può essere presentata da qualunque interessato, purché autorizzato dalla confessione religiosa e con domicilio in Italia, al Ministro per la Giustizia e gli Affari di culto presentando la domanda all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello. A questa istanza deve essere allegato lo statuto dell'ente che deve indicare: lo scopo dell'associazione, gli organi amministrativi e le relative norme di funzionamento; i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. Quindi, sostanzialmente perché un culto possa ottenere la personalità giuridica, è necessario che lo statuto sia approvato e cioè che sia in contrasto con l'ordinamento italiano, come previsto dal co. 2 dell'art. 8 Cost.¹¹⁵ Spesso l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica dell'ente esponenziale sono stati considerati filtri prodromici ad ammettere la confessione alle trattative per arrivare ad un'intesa.¹¹⁶

Nel caso specifico in esame, cioè l'intesa con la Church of England, nel 2012 è stata fondata l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, che rappresenta la confessione anglicana in Italia, a cui

¹¹³ Si veda la nota 39.

¹¹⁴ Il Regio decreto 289/1930 è stato promulgato come regolamento di attuazione della L. 1159/1929. Il testo completo dell'art. 10 R.D. 289/1930 recita: "Art. 10. L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel Regno."

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930;289>

¹¹⁵ Si veda la nota 5.

¹¹⁶ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica." in rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n.11 del 2020.

<https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

è stata riconosciuta la qualifica di ente esponenziale ed ente morale religioso tramite il D.P.R. 17/7/2014¹¹⁷ con cui le è stata conferita anche la personalità giuridica.

5.2. La fase extraparlamentare

Quando una confessione religiosa ha ottenuto il riconoscimento civile di una propria organizzazione come ente ecclesiastico ed anche la personalità giuridica tramite il proprio ente esponenziale, è legittimata a presentare un'istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri per aprire le trattive necessarie per giungere a sottoscrivere un'intesa. Le parti legittimate alla stipulazione delle intese sono: da un lato, l'ente esponenziale della confessione e dall'altro il Governo, attraverso un'apposita commissione denominata "Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa." La L. 400/88 disciplina le attività di Governo e dei ministri, in particolare l'art. 2¹¹⁸ di questa norma attribuisce la legittimazione a deliberare sugli atti legati all'attuazione dell'art. 8 Cost.¹¹⁹ al Consiglio dei Ministri. Questa materia, però, non ha una disciplina specifica e quindi si fa riferimento ad una prassi consolidata che si è seguita dal 1984, cioè l'anno in cui l'Italia ha stipulato la prima intesa con una fede diversa da quella cattolica,¹²⁰ ed il riferimento normativo per questo *iter* si trova nell'art. 2 del d.lgs. 300/1999¹²¹, secondo cui il Presidente

¹¹⁷ Il D.P.R. 17 luglio 2014 è stato registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014, foglio n. 1734.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-18&atto.codiceRedazionale=14A09659&elenco30giorni=false

¹¹⁸ Il testo completo dell'art. 2 n. 3 let. 1) L. 400/1988 recita: "Art. 2. Attribuzioni del Consiglio dei ministri. 3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: 1) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione."

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400!vig=>

¹¹⁹ Si veda la nota 5.

¹²⁰ Intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, approvata con L. 449/1984.

¹²¹ Il testo dell'art. 2 n. 2 let. e) d.lgs. 300/1999 recita "Art. 2. Finalità e funzioni. 2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni: e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione."

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303>

del Consiglio può esercitare funzioni di impulso e coordinamento nelle questioni legate ai rapporti con le confessioni religiose. Secondo la procedura seguita fino ad ora, la richiesta di intesa, sotto forma di istanza, viene indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo essere stata preventivamente sottoposta al controllo del Ministero dell'Interno presso la Direzione Generale per gli Affari dei Culti. Una volta approvata l'istanza, il Presidente deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, per poter affidare l'incarico di condurre le trattative al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa fase iniziale di approvazione della richiesta di intesa tra Governo e rappresentanza della confessione religiosa non è sempre destinata a condurre al tavolo delle trattative, poiché si basa su una valutazione discrezionale e politica dei Ministri coinvolti; le decisioni prese, infatti, sono qualificate come atto politico e pertanto insindacabili, come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 52/2016 analizzata nel paragrafo 3.

Le trattative si svolgono tra la rappresentanza ed una delegazione della confessione religiosa e la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose.¹²² Questa commissione interministeriale è diretta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui è anche attribuita la direzione delle trattative, ed è formata da rappresentanti dei Ministeri preposti ai vari dicasteri su cui verteranno le discussioni: interno, giustizia, economia, difesa, istruzione, università, beni e attività culturali e salute. Qualora il contenuto delle trattative non si occupi di tutti gli argomenti elencati né del complesso dei rapporti del culto con lo Stato italiano ma riguardi solo la competenza di un singolo Ministero, l'istanza potrà essere direttamente indirizzata a quest'ultimo, salva l'autorizzazione a trattare e la successiva approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri.¹²³ Una volta concluse le discussioni, la bozza preliminare dell'intesa dovrà essere sottoposta alla Commissione consultiva per la libertà religiosa¹²⁴ che rilascerà un parere preliminare. Quando le parti giungono ad un accordo soddisfacente, il testo dell'intesa viene siglato dal Sottosegretario

¹²² La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose è stata istituita con il D.P.C.M. 14/3/1997.

¹²³ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagine 53 e 54.

¹²⁴ La Commissione consultiva per la libertà religiosa è stata istituita con il D.P.C.M. 10/9/2007.

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal rappresentante designato dalla confessione religiosa.

Nel caso specifico della Church of England, l'*iter* per il raggiungimento di un'intesa è iniziato nel 2015 ed il testo dell'intesa è stato firmato il 30 Luglio 2019 dalla Reverenda Vickie Lela Sims, Presidentessa dell'associazione "Chiesa d'Inghilterra," e dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

5.3. L'iniziativa legislativa e la legge di approvazione

L'ultima parte dell'*iter* di formazione delle intese strette con le confessioni diverse da quella cattolica si definisce fase parlamentare perché, dopo la chiusura delle trattative e la firma del testo che riporta il contenuto dell'accordo, sono coinvolte le Camere. Il procedimento legislativo inizia nel momento in cui l'intesa, già siglata dal rappresentante del culto acattolico e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene sottoposta al Consiglio dei Ministri, affinché vi sia l'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Quando il testo otterrà la sottoscrizione sia del rappresentante del culto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, verrà trasmesso dal Governo al Parlamento per l'approvazione con legge. L'iniziativa legislativa non necessariamente deve essere esercitata dal Governo: infatti, l'art. 8 Cost.¹²⁵ non gli attribuisce l'iniziativa legislativa in via esclusiva e quindi nulla esclude che possano essere esercitate anche proposte di legge di iniziativa parlamentare per l'approvazione delle intese. Un'ulteriore motivazione si trova anche nella seduta del 5 maggio 1999 della Giunta del Regolamento della Camera dei Deputati¹²⁶ che, affrontando la questione della titolarità dell'iniziativa legislativa per la presentazione di

¹²⁵ Si veda la nota 5.

¹²⁶ Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 5 maggio 1999. https://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/bollet/199905/0505/html/23/frame.htm

progetti e disegni di legge volti ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali, si è pronunciata per l'ammissibilità dell'iniziativa parlamentare in tale materia quando siano presenti i necessari presupposti di fatto¹²⁷ e questa considerazione può essere estesa anche all'iniziativa legislativa per le norme di approvazione delle intese.

Quest'ultimo stadio procedurale nella stesura ed attuazione delle intese ricalca il normale processo di formazione delle leggi, infatti il punto di partenza è la presentazione del disegno di legge necessario per adattare l'ordinamento italiano al contenuto dell'intesa stessa e che viene qualificato come norma di approvazione e non come norma diretta ad eseguire l'intesa.¹²⁸ A seguito dell'introduzione del disegno di legge, si ha il dibattito parlamentare, il quale si svolge in modo diverso rispetto alle ordinarie sedute, poiché non è consentito proporre emendamenti che modifichino il senso delle disposizioni: se una norma non viene approvata dalla Camera dei deputati allora, dato che non possono essere eseguite modifiche, il disegno di legge dovrà essere inoltrato al Governo che lo affiderà nuovamente alla Commissione interministeriale la quale dovrà ancora una volta aprire le trattative con i rappresentanti designati dalla confessione religiosa per riformulare o modificare la disposizione che non è stata accettata. Ovviamente la discussione parlamentare e la conseguente decisione sono insindacabili in sede giudiziale, perché si configurano come un mero atto politico. Una volta ultimata la seduta, il Parlamento può approvare o meno il disegno di legge. Qualora il disegno di legge non venga approvato, il procedimento si concluderà senza aver portato ad un'intesa e la confessione religiosa continuerà ad essere sottoposta alla legge sui culti ammessi;¹²⁹ però, niente vieta alla confessione religiosa di iniziare nuovamente l'*iter*. Se, invece, la discussione parlamentare si conclude con l'accoglimento del disegno di legge, il testo dell'intesa è approvato e tradotto in una norma

¹²⁷ Sito della Camera dei Deputati (camera.it) sui temi dell'attività parlamentare legata ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche.

[https://leg16.camera.it/561?appro=478#:~:text=%E2%80%9Clegge%20sui%20culti%20ammessi%E2%80%9D%20\(%20pubblico%20o%20al%20buon%20costume%E2%80%9D](https://leg16.camera.it/561?appro=478#:~:text=%E2%80%9Clegge%20sui%20culti%20ammessi%E2%80%9D%20(%20pubblico%20o%20al%20buon%20costume%E2%80%9D)

¹²⁸ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 54.

¹²⁹ Legge sull'esercizio dei culti ammessi, L. 1159/1929.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

vincolante che non potrà essere modificata, derogata od abrogata a meno che non siano approvate nuove intese tra lo Stato e la confessione religiosa.¹³⁰

¹³⁰ Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti “Manuale breve. Diritto ecclesiastico” Giuffrè, 2022, pagina 54.

Capitolo 2

La Chiesa d'Inghilterra

1. La fondazione

La Chiesa d'Inghilterra venne fondata nel 1534 dal sovrano inglese Enrico VIII Tudor¹³¹ il quale, tramite la promulgazione da parte del Parlamento inglese dell'Act of Supremacy,¹³² rinnegò l'autorità del Papa Paolo III¹³³ e si proclamò capo supremo della Chiesa inglese, arrogandosi anche tutte le prerogative annesse a tale titolo. Con questo atto iniziò la Riforma anglicana e si creò il primo esempio di Chiesa nazionale che, come si illustrerà meglio nel paragrafo 1.2., poi si diffuse inizialmente in Germania a partire dal 1555 con la Pace di Augusta¹³⁴ ed in seguito alla Guerra dei trent'anni¹³⁵ anche nel resto d'Europa.

Le motivazioni storiche che portarono a questo Atto di supremazia furono in parte di tipo teologico, ma soprattutto le cause preponderanti che portarono allo scisma anglicano furono di carattere politico ed economico. A differenza dei movimenti protestanti che si diffusero nell'Europa continentale, i quali erano principalmente mossi da un forte desiderio di

¹³¹ Henry VIII Tudor (Greenwich 1491 – 1547). Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce “Enrico VIII re d'Inghilterra”.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-viii-re-d-inghilterra/>

¹³² Traducibile in “Atto di Supremazia”. Sito del Parlamento del Regno Unito alla voce “Act of Supremacy 1534”.

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/collections/common-prayer/act-of->

[supremacy/#:~:text=In%201534%20Parliament%20passed%20the,severing%20ecclesiastical%20links%20with%20Rome.](https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/collections/common-prayer/act-of-supremacy/#:~:text=In%201534%20Parliament%20passed%20the,severing%20ecclesiastical%20links%20with%20Rome.)

¹³³ Papa Paolo III (Canino 1468 - Roma 1549). Nato Alessandro Farnese, divenne papa dopo la morte di Clemente VII nel 1534, pochi mesi prima della promulgazione dell'Act of Supremacy. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce “Paolo III papa”.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-iii-papa/>

¹³⁴ La Pace di Augusta venne stretta nel 1555 e concluse la guerra tra Carlo V d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero e rappresentante del cattolicesimo, contro la Lega di Smalcalda che era composta dai principi protestanti tedeschi. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce “Augusta, Pace di”

[https://www.treccani.it/enciclopedia/pace-di-augusta_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pace-di-augusta_(Dizionario-di-Storia)/)

¹³⁵ La Guerra dei trent'anni fu un insieme di conflitti che si svolsero tra il 1618 e il 1648 in Europa e si concluse con la Pace di Vestfalia. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce “Trent'anni, guerra dei”.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-dei-trent-anni/?search=Trent%E2%80%99anni%2C%20guerra%20dei>

autonomia dal papato e di ritorno alla Chiesa delle origini;¹³⁶ la scelta di Enrico VIII venne motivata sia da una visione nazionalista, secondo cui l'autorità sulla Chiesa ed in generale sulla politica ecclesiastica inglese dovesse spettare alla monarchia,¹³⁷ sia dalla sua questione matrimoniale, da lui stesso definita "the great matter",¹³⁸ per cui il sovrano entrò in contrasto con le norme canoniche ed anche con il predecessore di Paolo III, Papa Clemente VII.¹³⁹ Il sovrano inglese, con il supporto del proprio Parlamento, decise quindi di risolvere la questione staccandosi dalla Chiesa cattolica. Il sopravvento delle motivazioni personali e politiche su quelle dottrinali che portarono alla scisma anglicano si nota confrontando la Chiesa d'Inghilterra con le altre religioni protestanti che si svilupparono in quegli anni: infatti, le Chiese luterane e calviniste sono sempre state caratterizzate da spontaneità confessionale ed avversione per le istituzioni ecclesiastiche cattoliche;¹⁴⁰ invece nel 1521 ad Enrico VIII venne conferito il titolo di "defensor fidei"¹⁴¹ dal Papa Leone X¹⁴² il quale riconobbe al monarca britannico il ruolo di difensore della fede cattolica in Europa, in virtù delle critiche che il sovrano inglese aveva rivolto al movimento luterano nel pamphlet "Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum."¹⁴³¹⁴⁴ Infatti, nelle prime fasi dello scisma anglicano, il monarca Tudor non si distaccò mai dalla tradizione cattolica

¹³⁶ Carlo Cardia "Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana", Giappichelli, 2019, pagina 65.

¹³⁷ Sito della Chiesa d'Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce "History of the Church of England" <https://www.churchofengland.org/about/history-church-england>

¹³⁸ Traducibile in "la grande questione." Sito del Parlamento inglese (www.parliament.uk) alla voce "Reformation Parliament."

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/reformation/>

¹³⁹ Papa Clemente VII (Firenze 1478 - Roma 1534). Nato Giulio de' Medici. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Clemente VII papa".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-vii-papa/?search=Clem%C3%A8nte%20VII%20papa>

¹⁴⁰ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

¹⁴¹ Letteralmente tradotto in "difensore della fede".

¹⁴² Papa Leone X (Firenze 1475 - Roma 1521). Nato Giovanni de' Medici. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Leone X papa".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/leone-x-papa/?search=Le%C3%B3ne%20X%20papa>

¹⁴³ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

¹⁴⁴ Traducibile come "in difesa dei sette sacramenti contro Martin Lutero".

che così personalmente lo aveva caratterizzato¹⁴⁵ ed infatti, per citare un esempio, non modificò la struttura amministrativa delle diocesi che restarono presiedute dai propri vescovi, i quali a loro volta mantennero la loro autorità.¹⁴⁶ A differenza di quanto avvenuto nello sviluppo delle altre chiese nazionali nel nord Europa e nell'area tedesca, in Inghilterra nel primo periodo successivo all'Act of Supremacy¹⁴⁷ del 1534 i tribunali ecclesiastici mantennero le loro competenze continuando ad applicare la disciplina canonica anche in materia matrimoniale e, per questo motivo, il sistema giuridico anglosassone ha tradizionalmente escluso la possibilità di ottenere per via giudiziale la dissoluzione del vincolo matrimoniale, conseguibile medio tempore esclusivamente per atto del Parlamento.¹⁴⁸

La repulsione verso ogni forma di “papismo” però portò Enrico VIII ad aderire in modo completo alla dottrina protestante sulla questione della soppressione dei monasteri con il conseguente incameramento dei beni degli ordini religiosi¹⁴⁹ che avvenne con la pronuncia del Parlamento del Suppression of Religious Houses Act¹⁵⁰ del 1535. Solo in seguito la Chiesa d'Inghilterra assunse anche nei suoi altri aspetti caratteristiche più vicine al protestantesimo, soprattutto nel periodo elisabettiano, quando con una serie di atti di riforma emanati dal 1559 al 1571, noti come Elizabethan Settlement,¹⁵¹ la sovrana Elisabetta I

¹⁴⁵ Raffaele Granata “La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

¹⁴⁶ Sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce “The Reformation”.

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/overview/reformation/>

¹⁴⁷ Si veda la nota 132.

¹⁴⁸ Raffaele Granata “La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

¹⁴⁹ Carlo Cardia “Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana”, Giappichelli, 2019, pagina 69.

¹⁵⁰ Traducibile come “Legge di soppressione degli ordini monastici”.

¹⁵¹ Tra gli atti più significativi dell'Elizabethan Settlement: un secondo Act of Supremacy nel 1558 che riconfermò l'indipendenza dalla Chiesa cattolica e con cui il Parlamento conferì ad Elisabetta I il titolo di “Supreme Governor of the Church of England”; Act of Uniformity del 1558 che reintrodusse il Book of Common Prayer (1559) precedentemente abolito da Mary I Tudor; ed i Thirty-Nine Articles del 1571 che stabilirono i principi della dottrina della Church of England. Sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce “The Reformation”.

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/overview/reformation/>

Tudor¹⁵² riprese la linea adottata durante il precedente regno del fratello Edward VI Tudor¹⁵³ e ridefinì definitivamente il volto della Church of England¹⁵⁴ in chiave calvinista.¹⁵⁵

Le vicende che portarono Enrico VIII alla promulgazione del primo Act of Supremacy del 1534, oltre ad avere un fine politico volto ad ottenere più autonomia rispetto al papato, come già accennato, furono anche personali, poiché riguardanti l'annullamento del matrimonio tra il re inglese e Caterina d'Aragona.¹⁵⁶ Caterina d'Aragona era la figlia secondogenita dei sovrani spagnoli Ferdinando il Cattolico re d'Aragona¹⁵⁷ e di Isabella di Castiglia,¹⁵⁸ i quali decisero di tessere un'alleanza con la dinastia Tudor, di recente creazione, e fare fronte comune contro la Francia, rivale di entrambe;¹⁵⁹ e questa coalizione portò nel 1501 alla celebrazione del matrimonio di Caterina d'Aragona con Arthur Tudor,¹⁶⁰ erede primogenito

¹⁵² Elizabeth I Tudor (Greenwich 1533 - Richmond 1603). Figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, ascese al trono inglese nel 1558 dopo la sorellastra Mary I Tudor. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Elisabetta I regina d'Inghilterra".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/elisabetta-i-regina-d-inghilterra/?search=Elisab%C3%A8tta%20I%20regina%20d%27Inghilterra>

¹⁵³ Edward VI Tudor (Hampton Court 1537 - Greenwich 1553) nacque dal terzo matrimonio di Enrico VIII con Jane Seymour. Succedette al padre nel 1547 sotto la reggenza dello zio Edward Seymour, duca di Somerset, ed in seguito di John Dudley, duca di Northumberland. Durante i sei anni di regno di Edward VI entrambi i reggenti fecero crescere l'influenza della dottrina protestante. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Edoardo VI re d'Inghilterra".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/edoardo-vi-re-d-inghilterra/>

¹⁵⁴ Traducibile come "Chiesa d'Inghilterra".

¹⁵⁵ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

¹⁵⁶ Caterina d'Aragona (Alcalá de Henares 1485 - Kimbolton, Huntingdon 1536). Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Caterina d'Aragona regina d'Inghilterra".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/caterina-d-aragona-regina-d-inghilterra/?search=Caterina%20d%27Aragona%20regina%20d%27%20Inghilterra>

¹⁵⁷ Ferdinando II d'Aragona (Sos, Aragona, 1452 - Madrigalejo 1516). Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Ferdinando II re d'Aragona".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-il-cattolico-ii-re-d-aragona/?search=Ferdinando%20il%20Cattolico%20II%20re%20d%27Aragona>

¹⁵⁸ Isabella la Cattolica di Castiglia (Madrigal de las Altas Torres 1451 - Medina del Campo 1504). Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Isabella la Cattolica regina di Castiglia".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/isabella-la-cattolica-regina-di-castiglia/?search=Isab%C3%A8lla%20la%20Cattolica%20regina%20di%20Castiglia>

¹⁵⁹ Abel G.M. "Caterina d'Aragona: ripudiata dal re, amata dal popolo." Pubblicato sulla rivista on line Storica National Geographic (www.storicang.it/a) il 18 marzo 2022.

https://www.storicang.it/a/caterina-daragona-ripudiata-dal-re-amata-dal-popolo_15491

¹⁶⁰ Arthur Tudor, principe di Galles (Saint Swithun's Priory 1486 - Ludlow 1502). Sito della monarchia inglese (www.thebritishmonarchy.co.uk) alla voce "Arthur, Prince of Wales (1486-1502).

<https://www.thebritishmonarchy.co.uk/post/arthur-prince-of-wales>

del re inglese Enrico VII Tudor.¹⁶¹ Arthur morì nel 1502 a distanza di soli cinque mesi dalle nozze ed, al fine di consolidare l'alleanza divenuta poco salda tra Inghilterra e Spagna in conseguenza del lutto, l'anno successivo si decise di fare fidanzare la ormai vedova Caterina d'Aragona con Enrico VIII, divenuto successore al trono britannico in seguito alla morte del fratello maggiore, ma giungere alla celebrazione di questo secondo legame tra Inghilterra e Spagna non fu semplice ed infatti le nozze si tennero sei anni dopo il fidanzamento, avvenuto nel 1503. L'ostacolo a questa unione si trovava nelle norme canoniche, le quali proibivano che un uomo sposasse la vedova del proprio fratello però era possibile un'eccezione nel caso in cui il matrimonio non fosse stato consumato e proprio per questo motivo, su richiesta dei futuri sposi stessi, il Papa Giulio II¹⁶² concesse una dispensa papale ed autorizzò la cerimonia nuziale, poiché Caterina d'Aragona stessa testimoniò che il precedente matrimonio con Arthur Tudor non era stato consumato.¹⁶³ Infine, nel 1509, furono celebrate le nozze tra Caterina d'Aragona ed Enrico VIII, dopo che quest'ultimo era succeduto al padre Enrico VII. Una volta divenuto re, una delle priorità del sovrano inglese divenne appunto sposarsi al fine di generare un legittimo erede di sesso maschile per garantire la continuità della dinastia Tudor.¹⁶⁴

Durante gli anni di matrimonio e di regno Caterina d'Aragona ebbe svariate gravidanze da cui però solo una figlia sopravvisse fino all'età adulta: Mary I.¹⁶⁵ Enrico VIII pensava che, se

¹⁶¹ Henry VII Tudor (Castello di Pembroke 1457 - Richmond, Londra, 1509) fu il primo sovrano della dinastia Tudor. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Enrico VII re d'Inghilterra".

¹⁶² Papa Giulio II, nato Giuliano della Rovere (Albissola 1443 - Roma 1513). Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Giulio II papa".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-ii-papa/?search=Gi%C3%B9lio%20II%20papa>

¹⁶³ Abel G.M. "Caterina d'Aragona: ripudiata dal re, amata dal popolo." Pubblicato sulla rivista on line Storica National Geographic (www.storicang.it/a) il 18 marzo 2022.

https://www.storicang.it/a/caterina-daragona-ripudiata-dal-re-amata-dal-popolo_15491

¹⁶⁴ Abel G.M. "Caterina d'Aragona: ripudiata dal re, amata dal popolo." Pubblicato sulla rivista on line Storica National Geographic (www.storicang.it/a) il 18 marzo 2022.

https://www.storicang.it/a/caterina-daragona-ripudiata-dal-re-amata-dal-popolo_15491

¹⁶⁵ Maria I Tudor (Greenwich 1516 - Londra 1558). Divenne regina nel 1553 dopo la morte del fratellastro Edoardo VI e durante il suo regno attuò una politica persecutoria nei confronti dei protestanti che le valse gli appellativi di Maria la Sanguinaria e Maria la Cattolica poiché condivideva la fede della madre, Caterina d'Aragona. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Maria I Tudor regina d'Inghilterra, detta la Sanguinaria".

a succedergli fosse stata una donna, ciò avrebbe potuto destabilizzare il regno e quindi, per ottenere un erede di sesso maschile, decise di richiedere l'annullamento del matrimonio; in questo modo sarebbe stato senza legami coniugali e di conseguenza libero di poter legalmente sposare Anna Bolena,¹⁶⁶ una delle sue numerose amanti con cui iniziò una relazione sentimentale nel 1526, la quale, più giovane di Caterina d'Aragona, venne considerata più idonea al compito di partorire un figlio sano¹⁶⁷, il quale potesse adeguatamente ricoprire il ruolo di sovrano inglese al momento della morte di Enrico VIII e far proseguire la dinastia Tudor. Il monarca britannico quindi, a partire dal 1527, con il sostegno del Parlamento si rivolse tramite diverse lettere al Papa Clemente VII, affinché gli fosse concesso l'annullamento del matrimonio. La teoria esposta in queste missive era l'argomento contrario a quello usato per ottenere la dispensa papale dal predecessore di Clemente VII, Giulio II: infatti Enrico VIII affermò di aver violato la legge canonica sposando Caterina d'Aragona e di considerare falsa la testimonianza della moglie riguardo a non aver consumato il matrimonio con Arthur Tudor;¹⁶⁸ per questi motivi il sovrano inglese definì la sua unione con Caterina d'Aragona maledetta in quanto “indecente agli occhi di Dio.”¹⁶⁹ Nello stesso anno chiese anche a Thomas Wolsey,¹⁷⁰ cardinale e Lord Cancelliere alla corte inglese, di dichiarare come legato non valido il suo matrimonio.¹⁷¹ Ad Enrico VIII era necessario il

<https://www.treccani.it/enciclopedia/maria-i-tudor-regina-d-inghilterra-detta-la-sanguinaria/?search=Mar%C3%ACa%20I%20Tudor%20regina%20d%27Inghilterra%2C%20detta%20la%20Sanguinaria>

¹⁶⁶ Anne Boleyn (1507 - Londra 1536). Regnò al fianco di Enrico VIII dal 1533, lo stesso anno in cui partorì Elisabetta I, al 1536 quando venne arrestata per varie accuse tra cui alto tradimento, adulterio ed incesto; ritenuta colpevole, dopo una breve prigionia venne giustiziata. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce “Anna Bolena regina d’Inghilterra”.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/anna-bolena-regina-d-inghilterra/>

¹⁶⁷ Sito della monarchia inglese (www.thebritishmonarchy.co.uk) alla voce “Arthur, Prince of Wales (1486-1502)”.

(<https://www.thebritishmonarchy.co.uk/post/arthur-prince-of-wales>)

¹⁶⁸ Si veda la nota precedente.

¹⁶⁹ Abel G.M. “Caterina d’Aragona: ripudiata dal re, amata dal popolo.” Pubblicato sulla rivista on line Storica National Geographic (<https://www.storicang.it/a>) il 18 marzo 2022.

https://www.storicang.it/a/caterina-daragona-ripudiata-dal-re-amata-dal-popolo_15491

¹⁷⁰ Thomas Wolsey (Ipswich 1475 circa - Leicester 1530). Fu nominato Arcivescovo di York nel 1514, cardinale e Lord cancelliere nel 1515 e legato pontificio nel 1518. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce “Wolsey, Thomas”.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-wolsey/?search=Wolsey%2C%20Thomas>

¹⁷¹ Reginald Francis Trehame in Enciclopedia Treccani on line sul sito dell'Enciclopedia Treccani (<https://www.treccani.it>) alla voce “Enrico VIII re d’Inghilterra.”

[https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-viii-re-d-inghilterra_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-viii-re-d-inghilterra_(Enciclopedia-Italiana)/)

benessere della Chiesa cattolica all'annullamento del suo matrimonio poiché quello era considerato il mezzo tradizionalmente più sicuro per mettere al riparo da qualsiasi sospetto di illegittimità la successione eventualmente garantita da una nuova unione.¹⁷² Clemente VII cercò a lungo di non prendere una decisione, ma vietò ad Enrico VIII di risposarsi finché la questione fosse rimasta irrisolta ed in ogni caso fino a quando non ne avesse ottenuto il permesso dalla Chiesa cattolica, pena la scomunica; in realtà il Papa non aveva intenzione di concedere l'annullamento per via della parentela tra Caterina d'Aragona e l'Imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V d'Asburgo,¹⁷³ che il Pontefice non desiderava inimicarsi,¹⁷⁴ così come non desiderava peggiorare i rapporti con l'Inghilterra; nel tentativo di mantenere inalterati gli equilibri politici, fu solo dopo lunghe tergiversazioni che Clemente VII si decise a negare ad Enrico VIII l'annullamento del suo matrimonio con Caterina d'Aragona.¹⁷⁵

Questa situazione di stallo fece crescere sia il malcontento del monarca Tudor, il quale non poteva legittimamente sposare Anna Bolena, sia quello del Parlamento e della nobiltà inglesi nei confronti della politica economica della Chiesa cattolica e per questi motivi vennero promulgati una serie di atti dal cosiddetto "Reformation Parliament"¹⁷⁶, cioè il nome dato alla specifica formazione del Parlamento britannico presieduta da Enrico VIII dal 1529 al 1536. Gli atti emanati in quegli anni comportano uno spostamento di poteri dalla Chiesa cattolica al Parlamento stesso che divenne competente in qualunque aspetto del governo del regno, compresa la materia ecclesiastica; infatti, venne approvata una legge sulla soppressione dei monasteri, con la conseguente autorizzazione al passaggio della proprietà

¹⁷² Marco Maiorino "Enrico VIII e la richiesta di annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona inviata a Clemente VII. Quella lettera suplice, rispettosa e... intimidatoria." Pubblicato su L'Osservatore Romano il 24 giugno 2009.

https://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/cultura/143q04c1.html

¹⁷³ Carlo V d'Asburgo (Gand 1500 - San Jerónimo de Yuste 1558) era figlio della sorella di Caterina d'Aragona, Giovanna d'Aragona nota come Giovanna la Pazza, e dell'arciduca d'Austria Filippo il Bello. Fu incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero ad Aquisgrana nel 1520. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Carlo V imperatore".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-v-imperatore/?search=Carlo%20V%20imperatore>

¹⁷⁴ Abel G.M. "Caterina d'Aragona: ripudiata dal re, amata dal popolo." Pubblicato sulla rivista on line Storica National Geographic (<https://www.storicang.it/a>) il 18 marzo 2022.

https://www.storicang.it/a/caterina-daragona-ripudiata-dal-re-amata-dal-popolo_15491

¹⁷⁵ Sito dell'Enciclopedia Treccani (<https://www.treccani.it>) alla voce "Clemente VII Papa."

<https://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-vii-papa/?search=Clem%C3%A8nte%20VII%20papa>

¹⁷⁶ Traducibile come "Parlamento della riforma".

dei beni ecclesiastici alla Corona e, in generale, vi furono molte riforme in campo sociale, economico e soprattutto religioso.¹⁷⁷ Tra i più significativi degli atti di riforma promulgati dal Reformation Parliament vi fu l'Act in Restraint of Appeals¹⁷⁸ del 1533: con questa norma si proibiva di poter ricorrere in appello contro le decisioni prese dal Parlamento e dai vescovi inglesi, poiché non erano tollerate ingerenze da parte della Chiesa di Roma, la quale non era più considerata competente, e quindi il fine era tutelare la giurisdizione della corona inglese contro tutti coloro che intendessero ricorrere presso la sede romana al fine di ottenere deroghe oppure decisioni non consentite, aggirando quanto stabilito dal Parlamento.¹⁷⁹ La motivazione che portò all'Ecclesiastical Appeals Act fu che Anna Bolena rimase incinta ed, affinché si potesse legittimare il nascituro, Enrico VIII nominò come arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer,¹⁸⁰ il quale proclamò l'invalidità del matrimonio precedente del monarca inglese con Caterina d'Aragona e celebrò le nozze con Anna Bolena¹⁸¹ che, in virtù dell'Act Restraint of Appeals appena proclamato dal Parlamento, non poterono più essere annullate; inoltre, grazie ad ulteriori pronunce del Parlamento, venne anche modificata la successione al trono per includere i futuri figli di Enrico VIII. A seguito di questi atti che vennero percepiti come provocatori dalla Chiesa cattolica e dal Sacro Romano Impero, Clemente VII emise una sentenza di nullità contro il matrimonio appena celebrato e di scomunica contro il re britannico.¹⁸² L'anno successivo nel 1534 venne emanato l'Act of

¹⁷⁷ Sito del Parlamento inglese (www.parliament.uk) alla voce "Reformation Parliament."

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/reformation/>

¹⁷⁸ Traducibile in "Legge sul divieto di appello". Questa norma è anche nota come "Ecclesiastical Appeals Act".

¹⁷⁹ Francesco Gui "Rivisitando la Brexit d'altri tempi. Un volume su Enrico VIII e lo scisma anglicano." Pubblicato sulla rivista Eurostudium, riviste on line Sapienza (<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium>) fascicolo n. 41 del 2016.

<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium/article/view/2123>

¹⁸⁰ Thomas Cranmer (Aslacton, Nottinghamshire, 1489 - Oxford 1556). Sito dell'Enciclopedia Treccani (<https://www.treccani.it>).

<https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-cranmer/?search=Cranmer%2C%20Thomas>

¹⁸¹ Reginald Francis Treharne in Enciclopedia Treccani on line (<https://www.treccani.it>) alla voce "Enrico VIII re d'Inghilterra."

[https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-viii-re-d-inghilterra_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-viii-re-d-inghilterra_(Enciclopedia-Italiana)/)

¹⁸² Adriano Prosperi in "Clemente VII" pubblicato sull'Enciclopedia dei Papi, consultabile sul sito dell'Enciclopedia Treccani (<https://www.treccani.it>).

[https://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-vii_\(Enciclopedia-dei-Papi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-vii_(Enciclopedia-dei-Papi)/)

Supremacy, cioè l'ultimo ed estremo atto di rottura con il papato e primo fondamento della Chiesa d'Inghilterra.

1.1. Lo scisma anglicano

Con il termine scisma anglicano si intende il distacco della Chiesa inglese da quella cattolica e la nascita dell'odierna Church of England che avvenne con l'Act of Supremacy¹⁸³ promulgato dal Parlamento inglese il 3 novembre 1534. Questo atto sostanzialmente, come già accennato, fu l'ultimo di una serie di leggi del Parlamento britannico, le quali progressivamente tolsero influenza e prerogative alla Chiesa cattolica, arrivando a privare di ogni potere sia spirituale sia temporale il papa dell'epoca, Paolo III,¹⁸⁴ e dei suoi successori, rinnegandone quindi ogni autorità e questi poteri e capacità vennero raccolti dal sovrano Enrico VIII Tudor¹⁸⁵ e dal Parlamento.¹⁸⁶ In realtà molte delle competenze ecclesiastiche spettanti al papato vennero trasferite all'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer,¹⁸⁷ al quale nel 1533 era già stata conferita dal monarca la competenza di dichiarare nullo il precedente matrimonio del sovrano stesso con Caterina d'Aragona ed aveva celebrato le seconde nozze del re Tudor con Anna Bolena; ma queste prerogative ed i poteri connessi potevano essere esercitati solo se precedentemente autorizzati dal monarca, il quale di fatto divenne la figura al vertice della neofondata Chiesa d'Inghilterra. Infatti, nel primo Act of Supremacy, Enrico VIII venne indicato come "Supreme head on earth of the Church of England"¹⁸⁸, e ciò gli conferì anche "tutti gli onori, le dignità, le prerogative, le giurisdizioni,

¹⁸³ Si veda la nota 132.

¹⁸⁴ Si veda la nota 133.

¹⁸⁵ Si veda la nota 131.

¹⁸⁶ Francesco Gui "Rivisitando la Brexit d'altri tempi. Un volume su Enrico VIII e lo scisma anglicano." Pubblicato sulla rivista Eurostudium, riviste on line Sapienza (<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium>) fascicolo n. 41 del 2016. <https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium/article/view/2123>

¹⁸⁷ Si veda la nota 180.

¹⁸⁸ Traducibile in "Capo supremo in terra della Chiesa d'Inghilterra". Si veda il sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce "Act of supremacy 1534". <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/collections/common-prayer/act-of->

i privilegi, le facoltà, le immunità, i profitti e i beni pertinenti alla suddetta dignità di capo supremo della stessa Chiesa”.¹⁸⁹ Ovviamente questa norma ed il nuovo stato di cose che aveva creato furono percepiti in modo negativo dalla Chiesa cattolica ed infatti il Papa Paolo III emanò una seconda scomunica nei confronti di Enrico VIII, questo provvedimento però venne reso ufficiale solo tre anni dopo nel 1538.¹⁹⁰

In seguito all’Atto di Supremazia, nel 1536, per consolidare i capisaldi della nuova Church of England fu emanato dal Parlamento inglese il Ten Articles Act.¹⁹¹ Questa pronuncia fu voluta da Enrico VIII, il quale in quel periodo si trovava sotto il forte influsso di Thomas Cromwell,¹⁹² suo Primo Ministro, il quale dal 1535 fino al 1540 ebbe il predominio assoluto degli affari di Stato.¹⁹³ I dieci articoli di fede contenuti in questo atto fissarono la dottrina della Chiesa anglicana e fondamentalmente prescissero che: i sacramenti essenziali erano ridotti a tre e la salvezza era da ricondursi essenzialmente alla Bibbia senza nessuna intermediazione della Chiesa.¹⁹⁴ L’avvicinamento all’ideologia protestante venne in seguito parzialmente attenuato; infatti questo statuto venne rimpiazzato l’anno successivo dal Bishop’s Book¹⁹⁵, in cui si nota un distanziamento dalla dottrina luterana ed è presente una

supremacy/#:~:text=In%201534%20Parliament%20passed%20the,severing%20ecclesiastical%20links%20with%20Ro me.

¹⁸⁹ Traduzione dall’Act of Supremacy di Federico Colombo in “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/contributi/lintesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-dinghilterra-unanalisi-gene>

¹⁹⁰ Francesco Gui “Rivisitando la Brexit d’altri tempi. Un volume su Enrico VIII e lo scisma anglicano.” Pubblicato sulla rivista Eurostudium, riviste on line Sapienza (<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium>) fascicolo n. 41 del 2016. <https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium/article/view/2123>

¹⁹¹ Traducibile come “statuto dei dieci articoli”.

¹⁹² Thomas Cromwell (Putney 1485 - Londra 1540). Fu uno statista inglese ed effettuò una scalata al potere durante il regno di Enrico VIII, su cui per un periodo ebbe una forte influenza, il quale istituì e gli conferì il titolo di Conte di Essex. Quando la sua influenza ed il suo potere si esaurirono venne accusato di tradimento e giustiziato. Sito dell’Enciclopedia Treccani (www.treccani.it).

[https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-cromwell_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-cromwell_(Dizionario-di-Storia)/)

¹⁹³ Piero Reborà alla voce “Thomas Cromwell Conte di Essex” sull’Enciclopedia Italiana sul sito dell’Enciclopedia Treccani (www.treccani.it).

https://www.treccani.it/enciclopedia/cromwell-thomas-conte-di-essex_%28Enciclopedia-Italiana%29/

¹⁹⁴ Francesco Gui “Rivisitando la Brexit d’altri tempi. Un volume su Enrico VIII e lo scisma anglicano.” Pubblicato sulla rivista Eurostudium, riviste on line Sapienza (<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium>) fascicolo n. 41 del 2016. <https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium/article/view/2123>

¹⁹⁵ Traducibile come “Libro del Vescovo”; è una raccolta di preghiere ed un libro di liturgia che doveva essere seguito da tutti i sudditi inglesi e sostituire le precedenti forme di devozione. Sito Oxford Reference (www.oxfordreference.com) alla voce “Ten Articles Act”.

<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803103040301>

difesa del tradizionale sistema ecclesiastico-cattolico, infatti vennero reintrodotti nella dottrina e nella liturgia della Church of England i sette sacramenti, il culto della Vergine e dei santi e si proibì invece la lettura individuale della Bibbia.¹⁹⁶ Un ulteriore ritorno dottrinale ed ideologico al cattolicesimo venne eseguito anche nel 1539 tramite una nuova disposizione del monarca e del Parlamento inglese, cioè il Six Articles Act,¹⁹⁷ e questa norma coincise anche con la fine dell'influsso esercitato da Cromwell alla corte Tudor. In questo Statuto dei sei articoli di fede Enrico VIII si riconfermò come Capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, ma mostrò un certo conservatorismo sui capisaldi della fede cattolica.¹⁹⁸ Infatti, riconfermò: la validità del dogma della transustanziazione, il celibato per i sacerdoti, le messe private ed il sacramento della confessione¹⁹⁹, cioè i precetti che precedentemente, nella fase iniziale dello scisma anglicano erano stati aboliti. Questo allontanamento dalla dottrina protestante e luterana si nota maggiormente nella successiva formulazione in chiave ancora più cattolica del Bishop's Book, il quale nel 1543 venne rimpiazzato dal King's Book,²⁰⁰ direttamente approvato dal re Enrico VIII. Però, in ogni caso, non vi fu da parte del sovrano Tudor un ritorno vero e proprio verso la Chiesa cattolica, perché non ne venne mai nuovamente riconosciuta l'autorità, ma al contrario continuarono gli incameramenti dei beni ecclesiastici nelle casse regie ed inoltre nel 1545 fu emanato un decreto che permise ai dottori laici di diritto civile, sia sposati sia celibi, di esercitare ed avere giurisdizione anche in materia di diritto ecclesiastico.²⁰¹

¹⁹⁶ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

¹⁹⁷ Traducibile in "Statuto dei sei articoli".

¹⁹⁸ Francesco Gui "Rivisitando la Brexit d'altri tempi. Un volume su Enrico VIII e lo scisma anglicano." Pubblicato sulla rivista Eurostudium, riviste on line Sapienza (<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium>) fascicolo n. 41 del 2016.

<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium/article/view/2123>

¹⁹⁹ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁰⁰ Traducibile in "Libro del Re"

²⁰¹ Francesco Gui "Rivisitando la Brexit d'altri tempi. Un volume su Enrico VIII e lo scisma anglicano." Pubblicato sulla rivista Eurostudium, riviste on line Sapienza (<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium>) fascicolo n. 41 del 2016.

<https://rosa.uniroma1.it/rosa01/eurostudium/article/view/2123>

Nel 1547 morì Enrico VIII e l'orientamento dottrinale della Chiesa d'Inghilterra variò in base alle convinzioni religiose dei tre diversi sovrani che nel decennio successivo sedettero sul trono britannico. Durante il breve regno di Edoardo VI²⁰² vennero emessi provvedimenti e decreti che resero la Church of England una Chiesa protestante a tutti gli effetti e tra questi atti il più importante fu l'approvazione del Book of Common Prayer,²⁰³ redatto dall'Arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer²⁰⁴ nel 1543, che introdusse la lingua inglese nella liturgia, ne modificò la forma esteriore ed il contenuto essenziale.²⁰⁵ Nel 1552 venne emanata una seconda versione del Book of Common Prayer e questa rinnovata formulazione rese ancora più palese la natura protestante assunta dalla Chiesa d'Inghilterra ed, attraverso l'Act of Uniformity²⁰⁶ dello stesso anno, fu reso obbligatorio il ricorso alla nuova liturgia e proibita la professione di ogni altro culto.²⁰⁷

In seguito alla morte dell'unico erede di sesso maschile di Enrico VIII, divenne regina Mary I Tudor,²⁰⁸ la quale da fervente cattolica durante i suoi cinque anni di regno perseguì una forte repressione ai danni dei luterani e di ogni altra forma di cristianesimo protestante ed, inoltre, ripristinò il cattolicesimo come unica religione praticabile in Inghilterra.

²⁰² Si veda la nota 153.

²⁰³ Traducibile in "Libro delle preghiere comuni." Si tratta di un libro di liturgia che fu autorizzato come testo ufficiale della Church Of England nel 1549; in seguito subì una radicale riformulazione nel 1552 ed altre revisioni minoritarie nel 1559, 1604 e 1662. Quest'ultima versione è sostanzialmente ancora in uso nella liturgia di molte Chiese Anglicane. Sito Britannica (www.britannica.com) alla voce "Book of Common Prayer."

<https://www.britannica.com/topic/Book-of-Common-Prayer>

²⁰⁴ Sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce "Act of Uniformity 1559"

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/collections/common-prayer/act-of-uniformity-1559/>

²⁰⁵ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁰⁶ Traducibile in "Atto di Uniformità". Vennero emanati diversi act of Uniformity, il primo nel 1549 seguito da quello del 1552, entrambi emanati durante il regno di Edoardo VI; un terzo venne promulgato nel 1559 dal Parlamento presieduto dalla regina Elisabetta I; infine un quarto ed ultimo atto venne emesso dal monarca Carlo II. Sito del parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alle voci "Act of Uniformity 1559" ed "Act of Uniformity 1662."

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/collections/common-prayer/act-of-uniformity-1559/>

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/collections/common-prayer/act-of-uniformity-1662/>

²⁰⁷ Si veda la nota precedente.

²⁰⁸ Si veda la nota 165.

Nel 1558 venne incoronata regina Elisabetta I Tudor²⁰⁹ e con i già citati Elizabethan Settlement²¹⁰ vi fu una sorta di consolidamento scismatico; infatti la regina assunse il titolo di “Governatore supremo del Regno per gli affari spirituali e temporali”; inoltre la Church of England si rinsaldò come protestante ed adottò principi vicini al calvinismo. Queste disposizioni contenute negli Elizabethan Settlement vennero rese obbligatorie nel 1559, quando un secondo Act of Uniformity impose anche l’impiego di una nuova versione del Book of Common Prayer, molto simile alla sua prima formulazione nonostante la seconda riscrittura di questo volume mantenne anche alcuni elementi vicini al cattolicesimo,²¹¹ realizzando un vero e proprio compromesso teologico intorno al quale si costituì il nucleo dell’identità anglicana.²¹²

1.2. Il concetto di Chiesa nazionale

Quando si parla di Chiesa nazionale si fa riferimento ad una tipologia di Stato e di religione strettamente collegati e per questo motivo tale modello di relazione viene anche definito con il termine regalismo;²¹³ infatti, questo concetto può essere riassunto con la formula “cuius regio eius religio”²¹⁴ la quale può essere tradotta come “di chi è il regno, di lui sia la

²⁰⁹ Si veda la nota 152.

²¹⁰ Si veda la nota 151.

²¹¹ Sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce “Act of Uniformity 1559” <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/collections/common-prayer/act-of-uniformity-1559/>

²¹² Raffaele Granata “La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 19 del 2022. <https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²¹³ Terminologia usata da Luciano Musselli in “Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica.” Giappichelli, 2011, pagina 9.

²¹⁴ Citazione da Raffaele Granata “La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022: “Come sostiene Josef Lecler in “Les origines et le sens de la formule «Cuius regio, eius religio», in Recherches de science religieuse, 38 (1951), pp. 119-131, “questa formula fu ideata circa quaranta anni dopo la pace di Augusta dal canonista luterano Joachim Stephani.””

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

religione”. Questa frase venne conosciuta a seguito della Pace di Augusta²¹⁵ da cui discese l’obbligo per i sudditi di un determinato regno di professare la stessa religione del loro sovrano, il quale accentrava su di sé anche il titolo di capo religioso del proprio territorio ed era quindi il massimo esponente del lato visibile e strutturale della fede professata nella sua nazione.²¹⁶

La Pace di Augusta concluse in modo non definitivo il conflitto generatosi dalla Riforma protestante; infatti, fin dall’affissione sul portone della chiesa del castello di Wittenberg delle novantacinque tesi di Martin Lutero²¹⁷ nel 1517,²¹⁸ il movimento protestante era stato contraddistinto da posizioni teologiche e dottrinali di critica verso la condotta degli esponenti preminenti della Chiesa cattolica e questo giudizio negativo andò a colpire anche i risvolti sociali e politici legati alla condotta delle alte sfere cattoliche e ciò sfociò in una guerra tra l’imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V d’Asburgo,²¹⁹ il quale si poneva come difensore del cattolicesimo romano e forza trainante della Controriforma, ed i principi tedeschi, in maggioranza quelli provenienti dai territori del nord dell’attuale Germania e divenuti seguaci del Luteranesimo per rafforzare la propria posizione, i quali si riunirono nella Lega di Smalcalda.²²⁰ A seguito di questo conflitto, nel 1555 venne appunto sottoscritta la Pace di Augusta che, oltre ad altre disposizioni, di fatto divise il territorio tedesco sulla base della fede professata dai vari principi. Il rapporto tra i principi tedeschi ed il Papato era teso già da tempo ed i primi abbracciarono la Riforma protestante soprattutto perché l’appello all’indipendenza, anche fiscale, dalla Chiesa di Roma sostenuto da Lutero²²¹ se raccolto poteva finalmente condurre i Principati della Germania ad una maggiore autonomia sia

²¹⁵ Si veda la nota 134.

²¹⁶ Luciano Musselli “Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica.” Giappichelli, 2011, pagina 9.

²¹⁷ Martin Luther (Eisleben 1482 - 1546). Sito della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (www.chiesaluterana.it).
<https://www.chiesaluterana.it/teologia/la-vita-di-martin-lutero/>

²¹⁸ Questo momento viene convenzionalmente riconosciuto come l’atto di nascita del protestantesimo.

²¹⁹ Si veda la nota 173.

²²⁰ La Lega di Smalcalda si formò nel 1531 nella città omonima ed i suoi fondatori furono Filippo I d’Assia e Giovanni Federico, elettore di Sassonia. In seguito a questa lega aderirono numerosi principi tedeschi protestanti ed i rappresentanti delle città imperiali protestanti.

²²¹ Martin Lutero espresse la necessità di un’indipendenza fiscale dei Principati della Germania rispetto allo Stato Pontificio nello scritto del 1502 “Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca”.

economica sia politica e quindi di conseguenza accrescere il loro potere e loro ricchezze. La Pace di Augusta concluse questo conflitto ed il trattato stretto tra l'Imperatore Carlo V d'Asburgo e la Lega di Smalcalda è noto anche con il nome di "Pace di religione", perché molte delle clausole presenti in questo accordo riguardavano questioni legate alla fede, come il già riportato principio secondo cui le persone che vivevano in un territorio erano tenute a conformarsi alla fede professata dal loro sovrano. Questo principio era già stato divulgato da Martin Lutero il quale predicava la separazione tra il cosiddetto "Regno spirituale", governato da Dio attraverso la sua parola ed il Vangelo, ed il "Regno secolare", cioè quello dei monarchi tedeschi a cui secondo la dottrina protestante spettava anche l'organizzazione ecclesiastica, poiché anch'esso era considerato espressione indiretta del disegno divino e quindi i cristiani protestanti dovevano sottostare anche al potere secolare.²²² Secondo Lutero, questa separazione netta tra potere spirituale e temporale si risolse a vantaggio del secondo: infatti i tribunali ecclesiastici furono spogliati di ogni competenza, compresa quella in materia matrimoniale, e qualora si fosse verificato un conflitto, spettava ai tribunali statali la risoluzione della questione senza intromissioni da parte della Chiesa.²²³ Questa visione dei due regni avrebbe quindi gettato le basi per la nascita delle chiese nazionali,²²⁴ instauratesi nei territori tedeschi del Sacro Romano Impero a partire dalla Pace di Augusta, che recepì questo concetto nelle sue clausole. In seguito, questa forma di organizzazione ecclesiastica si diffuse anche nel resto d'Europa quando la Pace di Vestfalia, con cui si concluse nel 1648 la Guerra dei trent'anni,²²⁵ confermò ed estese l'applicazione del principio "cuius regio eius religio" anche alla religione calvinista con la quale i luterani avevano stretto alleanza nella Lega evangelica formata nel 1608.²²⁶ Questo trattato, però, vietò la professione di

²²² Carlo Cardia "Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana", Giappichelli, 2019, pagina 64.

²²³ Carlo Cardia "Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana", Giappichelli, 2019, pagina 64.

²²⁴ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²²⁵ Si veda la nota 135.

²²⁶ Carlo Cardia "Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana", Giappichelli, 2019, pagina 73.

qualunque altra religione: infatti all'interno del Sacro Romano Impero le uniche confessioni religiose di cui era permesso il culto erano il cattolicesimo, il luteranesimo ed il calvinismo; il sovrano di ogni singolo territorio però poteva concedere ai propri sudditi di praticare in forma privata la loro fede anche se diversa da quella della chiesa nazionale o dalle altre fedi autorizzate dalla Pace di Vestfalia senza subire discriminazioni.²²⁷

La chiesa nazionale era un sistema in cui l'organizzazione del governo ecclesiastico spettava al sovrano in quanto capo religioso del territorio; infatti, all'epoca si pensava che non si potesse ottenere una piena unità politica senza che vi fosse anche unità religiosa; in altre parole, affinché i monarchi potessero ottenere maggiore potere era necessario che non si diffondesse un forte malcontento sociale e si pensava che ciò potesse essere ottenuto tramite l'uniformità di religione su tutto il regno. A seguito della Guerra di Smalcalda,²²⁸ i principi tedeschi dovettero decidere quale credo professare e quindi compiere una preferenza, con le conseguenze politiche annesse, tra cattolicesimo oppure luteranesimo ed i loro sudditi erano tenuti a seguire la stessa fede, per questo motivo anch'essi erano sottoposti ad una scelta: se appartenenti ad una religione differente avevano la possibilità di convertirsi a quella del sovrano del territorio dove erano stabiliti; oppure esercitare lo "ius migrandi"²²⁹, che era stato loro concesso, e trasferirsi in un luogo diverso in cui il monarca praticasse il loro stesso credo. Con il sistema del regalismo quindi il sovrano divenne automaticamente il massimo organo di governo esterno della religione del proprio territorio.²³⁰

Le chiese nazionali, oltre a fondarsi sulla formula "cuius regio eius religio", hanno alla loro base un altro principio, anch'esso affermato nella Pace di Augusta ed espresso in latino come "ius reformandi" cioè letteralmente diritto di riforma. Questa prerogativa venne conferita ai principi tedeschi di fede luterana dopo il conflitto tra la Lega di Smalcalda e Carlo V e tale

²²⁷ Carlo Cardia "Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana", Giappichelli, 2019, pagina 73.

²²⁸ Conflitto che vide contrapposti Carlo V d'Asburgo e la Lega di Smalcalda e che si concluse nel 1555 con la Pace di Augusta. Si vedano le note 134, 173 e 220.

²²⁹ Tradotto in "diritto di migrare."

²³⁰ Luciano Musselli "Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica." Giappichelli, 2011, pagina 9.

diritto di riforma stabiliva che, qualora un sovrano si fosse convertito al protestantesimo, avrebbe avuto il diritto di riformare l'organizzazione della chiesa territoriale di cui era a capo. Anche questo principio venne esteso al resto dei paesi europei in seguito alla Pace di Vestfalia.

Nel corso dei secoli il sistema delle chiese nazionali non venne sottoposto a particolari stravolgimenti, né ci furono particolari riforme che portarono al suo venire meno: infatti, questa particolare organizzazione nei singoli stati in cui si è diffusa comporta un forte legame tra le istituzioni e la popolazione civile, soprattutto se si considera anche che in molte zone del nord Europa, così come nel Regno Unito, monarchia e Chiesa ufficiale sono collegate anche tramite alcune disposizioni e vincoli dinastici che impediscono l'accesso al trono a chi non professa la religione di Stato. Proprio per queste ragioni sono Chiese ufficiali e, pur essendo percepite come poco influenti a livello internazionale, sono molto sentite a livello nazionale dagli abitanti del territorio e quindi per questo motivo non hanno subito alcuna erosione.²³¹

Un problema, però, che ha caratterizzato questo tipo di rapporto tra governo dello stato e religione ufficiale si crea a livello di libertà religiosa proprio perché la legislazione di questi paesi non ha avuto un'esperienza separatista tra istituzioni e confessioni religiose ma ciò è stato risolto con una serie di atti e normative che hanno aperto posizioni prima riservate ai soli seguaci della Chiesa ufficiale dello Stato anche a chi appartiene ad altre religioni. Nel caso della Gran Bretagna la libertà di culto venne progressivamente riconosciuta a partire del 1689 con l'Act of Toleration,²³² in cui il Parlamento inglese equiparava le altre fedi protestanti alla Chiesa d'Inghilterra e dava ai loro seguaci gli stessi diritti civili degli anglicani. Ciò però lasciava ancora spazio a pesanti restrizioni nei confronti dei cattolici e degli appartenenti ad altre religioni non cristiane e non ammesse; quindi, per risolvere questa

²³¹ Carlo Cardia "Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana", Giappichelli, 2019, pagina 86.

²³² Anche noto come Toleration Act e letteralmente tradotto in "Atto di tolleranza." Sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce "Catholics and nonconformists".
[https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/overview/catholicsnonconformists-/](https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/overview/catholicsnonconformists/)

discriminazione e raggiungere un'effettiva libertà religiosa, quasi due secoli dopo fu emanata una serie di atti i quali appunto ampliarono la libertà religiosa ad altri culti e concessero una piena inclusione nelle istituzioni anche ai non anglicani senza alcuna distinzione sulla base del credo religioso professato.

Fin dal primo Atto di supremazia²³³ del 1534, la Chiesa d'Inghilterra venne caratterizzata da un sistema dinastico marcatamente cesaropapista²³⁴, nel quale il Capo della Chiesa è anche il monarca temporale e chiunque sieda sul trono anglosassone dovrà necessariamente appartenere alla religione ufficiale dello Stato. Il modello di chiesa nazionale tutt'ora è applicato nei paesi del nord Europa, anche se attenuato, ma formalmente i sovrani delle monarchie nordeuropee e scandinave continuano ad essere i capi delle rispettive chiese territoriali e ciò si può notare anche per quanto riguarda la struttura organizzativa dell'odierna Chiesa d'Inghilterra che dal settembre del 2022 vede al proprio vertice il sovrano Charles III Windsor.

2. La forma organizzativa

Gli esponenti principali della Chiesa d'Inghilterra sono il sovrano inglese, il quale detiene il titolo di “Supreme Governor of the Church of England”,²³⁵ ed i due Arcivescovi di Canterbury e York, rispettivamente Justin Welby che ricopre tale carica dal 2012 e Stephen Cottrell dal 2020. Il titolo di Governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra non consiste in una vuota onorificenza, infatti il re Carlo III, come i suoi predecessori, ha il potere di legiferare attraverso il Parlamento del Regno Unito in materia di culto, liturgia, calendario

²³³ Si veda la nota 132.

²³⁴ Carlo Cardia “Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana”, Giappichelli, 2019, pagina 68.

²³⁵ Traducibile come “Governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra”.

ecclesiastico, disciplina del clero ed ha inoltre anche la prerogativa di nominare i vescovi.²³⁶ questa designazione viene eseguita dal sovrano tramite il Primo Ministro il quale, a sua volta, riceve le candidature da parte di un'apposita commissione ecclesiastica.²³⁷ Tra i vescovi anglicani ventiquattro di essi, in aggiunta ad i due Arcivescovi di Canterbury e York, siedono nella Camera dei Lord del Parlamento britannico e sono noti con il titolo di "Lords Spiritual".²³⁸

La Church of England odierna ha un'organizzazione su più livelli gerarchici ed il governo spirituale ed ecclesiastico sostanzialmente si svolge sia attraverso le riunioni e l'attività dei sinodi, sia tramite le decisioni dei vescovi delle varie diocesi; inoltre, la forma organizzativa ed amministrativa è anche legata ad una conformazione territoriale articolata. I sinodi svolgono sia attività di governo ed amministrative, sia si occupano della dottrina e sono organizzati secondo questo ordine: al vertice si trova il Sinodo generale, che ha anche la competenza ad emanare le norme ecclesiastiche, cioè canons e measures; al di sotto di questa assemblea apicale si hanno nell'ordine i Sinodi diocesani, seguiti dai Sinodi decanali ed alla base del sistema si trovano i Consigli ecclesiastici parrocchiali. Ognuno di questi sinodi ha una propria composizione che corrisponde anche ad una specifica area territoriale, poiché sono composti dai rappresentanti locali delle varie parrocchie o diocesi.

Per quanto riguarda l'organizzazione territoriale, la Chiesa d'Inghilterra è suddivisa in due province: The Province of Canterbury e The Province of York, a loro volta organizzate in più diocesi.²³⁹ Attualmente le diocesi sono quarantadue, incluse non solo quelle presenti sul territorio della Gran Bretagna, ma anche quelle continentali europee, ed ognuna di queste

²³⁶ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n.11 del 2020.

<https://statoechiese.it/contributi/lintesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-dinghilterra-unanalisi-gene>

²³⁷ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n.11 del 2020.

<https://statoechiese.it/contributi/lintesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-dinghilterra-unanalisi-gene>

²³⁸ Traducibile come "Lords spirituali" oppure "Pari spirituali". Sito della Chiesa d'Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce "Leadership and governance".

<https://www.churchofengland.org/about/leadership-and-governance>

²³⁹ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n.11 del 2020.

<https://statoechiese.it/contributi/lintesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-dinghilterra-unanalisi-gene>

diocesi è dotata di propri consigli e comitati;²⁴⁰ inoltre le varie diocesi si suddividono ancora in Arcidiaconati, tra i quali l'Arcidiaconato d'Italia e Malta che fa capo alla Diocesi di Gibilterra in Europa²⁴¹ e rientra nella provincia di Canterbury. Ogni arcidiaconato a sua volta si compone di varie cappellanie, congregazioni e parrocchie, ciascuna delle quali presieduta da un cappellano oppure da un presbitero, i quali hanno la responsabilità diretta di dirigere la vita liturgica e culturale dei propri fedeli.²⁴²

Inoltre, la Church Of England comprende al suo interno diverse correnti teologiche coesistenti tra loro, anche se spesso parzialmente in contrasto, distinte in diversi gruppi i quali spesso operano in diversi ambiti e si dedicano a differenti compiti e perseguono vari obiettivi all'interno della comunità dei credenti, i principali movimenti sono: High Church,²⁴³ Low Church²⁴⁴ e Broad Church.²⁴⁵ Questi aspetti ed orientamenti spirituali verranno esaminati nel paragrafo 2.1.

È necessario fare un'ulteriore precisazione riguardo alla Chiesa d'Inghilterra ed alla definizione di anglicanesimo: la Church of England viene definita come anglicana, ma non è l'unica Chiesa a cui può essere apposta questa qualifica, infatti l'anglicanesimo è una realtà complessa che comprende diverse Chiese, le quali sono parte della Comunione anglicana e tra queste si trova anche la realtà di quella inglese la quale comunque mantiene una forte influenza considerando anche che da essa si sono originati gli altri culti anglicani.²⁴⁶ Inoltre, la posizione preminente della Chiesa d'Inghilterra all'interno della comunità delle Chiese

²⁴⁰ Sito della Chiesa d'Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce "Diocese: our regional presence."
<https://www.churchofengland.org/about/diocese-our-regional-presence>

²⁴¹ In precedenza nota come Diocesi di Gibilterra. Il cambio di nome e l'ampliamento territoriale dei confini della diocesi avvenne nel 1980 a seguito della Diocesi in Europe Measure. Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica" pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

²⁴² Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n.11 del 2020.

<https://statoechiese.it/contributi/lintesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-dinghilterra-unanalisi-gene>

²⁴³ Traducibile come "Chiesa alta".

²⁴⁴ Traducibile come "Chiesa bassa".

²⁴⁵ Traducibile come "Chiesa larga".

²⁴⁶ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n.11 del 2020.

<https://statoechiese.it/contributi/lintesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-dinghilterra-unanalisi-gene>

anglicane è data anche dal fatto che l'Arcivescovo di Canterbury ricopre il ruolo di leader spirituale della Comunione delle Chiese Anglicane.²⁴⁷

2.1. L'organizzazione spirituale

La Chiesa d'Inghilterra ha da subito riprodotto le caratteristiche tipiche di una chiesa nazionale, nonostante tali particolarità si concilino non facilmente con il carattere di spontaneità confessionale e di avversione per le istituzioni ecclesiastiche proprie delle Chiese luterane e calviniste²⁴⁸ a cui l'anglicanesimo inglese è affine. Proprio per queste caratteristiche contrastanti, nell'origine della Church of England si venne a creare un ambiente che rese possibile far convivere vari orientamenti dottrinali all'interno della stessa; per comprendere meglio le motivazioni storiche ed i percorsi che portarono alla formazione di queste correnti teologiche e dottrinali, è necessario spiegare gli avvenimenti che si verificarono durante lo scisma anglicano ed anche quelli successivi avvenuti nel corso del lungo regno di Elizabeth I Tudor²⁴⁹, ma soprattutto quelli verificatisi durante il periodo di rivolte e cambiamenti legato alla dinastia Stuart.

Il Toleration Act²⁵⁰ del 1689 costituì un primo passo verso la libertà religiosa in Gran Bretagna, poiché permise ai protestanti non anglicani ed ai credenti di altre religioni di

²⁴⁷ Sito della Chiesa d'Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce "Leadership and governance" <https://www.churchofengland.org/about/leadership-and-governance>

²⁴⁸ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁴⁹ Si veda la nota 152.

²⁵⁰ Traducibile come "Atto di tolleranza." Questo atto venne emesso a seguito della Glorious Revolution durante la quale il sovrano britannico cattolico James II Stuart (Londra 1633 - Saint-Germain-en-Laye 1701) venne depresso da suo genero, il protestante William d'Orange (L'Aia 1650 - Hampton Court 1702) il quale nel 1688 divenne re William III. Si veda la nota 256.

professare il proprio culto anche se in forma privata nelle proprie cappelle;²⁵¹ ma questi diritti non furono accordati ai sudditi cattolici²⁵², infatti questa pronuncia, voluta dal sovrano dell'epoca William III,²⁵³ fece sì che in Inghilterra venne tollerato qualsiasi credo o pensiero religioso ad eccezione di: cattolicesimo, socinianesimo, ebraismo ed anche ateismo.²⁵⁴ Si ottenne quindi una prima forma embrionale di libertà di culto, ma al contempo una penalizzazione verso gli inglesi cattolici e la causa di questa disparità di trattamento²⁵⁵ fu un eco della Rivoluzione Gloriosa attuata contro la dinastia Stuart.²⁵⁶ Le discriminazioni verso

²⁵¹ Sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce "Religion and belief: Key dates 1689 to 1829." <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/key-dates1/1689-to-1829/>

²⁵² Sito della monarchia inglese "The royal family" (www.royal.uk) alla voce "William III (r. 1689-1702) and Mary II (r. 1689-1694)"

<https://www.royal.uk/william-and-mary>

²⁵³ Si veda la nota 250.

²⁵⁴ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁵⁵ Gli atti promulgati dal Parlamento con un contenuto discriminatorio contro i cattolici furono: il Popery Act (Atto sul papismo) del 1699 che negava ai cattolici il permesso di avere delle scuole dove si insegnasse la religione cattolica e prevedeva anche il divieto di ereditare oppure acquistare proprietà terriere; il Papists Act (Atto sui papisti) del 1715 che imponeva ai cattolici un censimento per registrare i loro nomi e le loro proprietà ed anche l'Act levied a tax on Catholics (Atto di imposizione di tasse ai cattolici) del 1722 che, come già rivela la nomenclatura della norma, impose il pagamento di un'imposta maggiorata ai sudditi cattolici. Sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce "Religion and belief: Key dates 1689 to 1829."

<https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/key-dates1/1689-to-1829/>

²⁵⁶ Nel 1603 a seguito della morte della regina Elisabetta I Tudor salì al trono il cattolico James I Stuart, (Edimburgo 1566 - Londra 1625) noto anche come James VI di Scozia, cugino di terzo grado della defunta sovrana. Durante la dinastia Stuart vi furono molti disordini e ribellioni che portarono anche ad una guerra civile causata dal conflitto tra il Parlamento britannico ed il re Charles I (Dumferline, Scozia, 1600 - Londra 1649) figlio di James I; questa lotta culminò nel 1649 con la condanna e la conseguente esecuzione del sovrano. Dopo un periodo di governo da parte del cosiddetto Parlamento puritano, soprasseduto da Oliver Cromwell (Huntingdon 1599 - Londra 1658) con il titolo di Lord Protettore, iniziò il periodo della Restaurazione con il ritorno di Charles II Stuart (Londra 1630 - 1685) dall'esilio ed il suo insediamento sul trono britannico, su cui succedette il fratello James II (Londra 1633 - Saint-Germain-en-Laye 1701). Come gli altri monarchi Stuart, anche James II professava la religione cattolica e durante il suo regno emanò atti che abrogarono alcune delle restrizioni contro i cattolici, già presenti dal periodo elisabettiano, e ciò venne percepito in modo negativo dal Parlamento che temeva un ritorno all'imposizione del cattolicesimo come religione di stato al posto dell'anglicanesimo; per queste ragioni vi furono nuovi disordini. Questo ennesimo conflitto di natura religiosa prese il nome di Rivoluzione Gloriosa poiché l'insurrezione guidata dal genero protestante del sovrano, William d'Orange (L'Aia 1650 - Hampton Court 1702), si concluse con la deposizione di James II Stuart e sul trono salirono appunto la figlia di James II, Mary II Stuart (Londra 1662 - 1694) la quale era stata educata come protestante, e suo marito William d'Orange il quale divenne re con il nome di William III ed attuò una politica discriminatoria contro i cattolici presenti nel suo regno; nel suo Act of Settlement (Atto di insediamento) del 1701, tra le altre norme discriminatorie ve ne era una che vietava ai cattolici di diventare sovrani ed imponeva che qualunque monarca inglese dovesse professare la religione anglicana in modo da poter anche assumere il ruolo di "Supreme Governor of the Church of England" e questa previsione è tutt'ora in vigore. Sito "Britannica" (www.britannica.com) alle voci: "James II", "English Civil Wars", "Events under Charles I", "Charles II", "James II", "Glorious revolution". Sito Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alle voci: "Carlo I re d'Inghilterra", "Giacomo I re d'Inghilterra", "Cromwell, Oliver", "Carlo II re d'Inghilterra", "Giacomo II re d'Inghilterra", "Guglielmo III principe d'Orange conte di Nassau", "Maria II Stuart regina d'Inghilterra".

i cattolici vennero ulteriormente inasprite negli anni successivi, ma un primo punto di inizio verso una maggiore tolleranza e libertà religiosa si verificò nel 1778, quando il Parlamento iniziò a promulgare atti che sollevarono progressivamente le restrizioni contro i cattolici fino ad arrivare nel 1829 alla promulgazione del Catholic Emancipation Act²⁵⁷, quando questa norma eliminò definitivamente le restrizioni ancora presenti per i cattolici.

A seguito del Toleration Act, quindi, vi fu un relativo ampliamento della libertà religiosa e questo permise alle varie correnti presenti nella Church of England, storicamente e vicendevolmente contrapposte tra loro, di stabilizzarsi in distinti orientamenti teologici ed ecclesiologici.²⁵⁸ Le varie componenti spirituali all'interno della Chiesa Anglicana sono: High Church,²⁵⁹ Low Church²⁶⁰ e Broad Church.²⁶¹ La Chiesa alta conserva una forte componente di ispirazione cattolica, poiché mira ad enfatizzare l'importanza dei sacramenti ed a conservare la continuità tra la Church of England attuale e la Chiesa inglese delle origini e medioevale,²⁶² che era appunto parte del cattolicesimo. La High Church si diffuse da subito

<https://www.britannica.com/biography/James-II-king-of-England-Scotland-and-Ireland>

<https://www.britannica.com/event/English-Civil-Wars>

<https://www.britannica.com/topic/Protestantism/Events-under-Charles-I>

<https://www.britannica.com/biography/Charles-II-king-of-Great-Britain-and-Ireland>

<https://www.britannica.com/biography/James-II-king-of-England-Scotland-and-Ireland>

<https://www.britannica.com/event/Glorious-Revolution>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-i-re-d-inghilterra/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-i-re-d-inghilterra/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/oliver-cromwell/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-ii-re-d-inghilterra/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-ii-re-d-inghilterra/>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-iii-principe-d-orange-conte-di-](https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-iii-principe-d-orange-conte-di-nassau/?search=Gugli%C3%A8lmo%20III%20principe%20d%27Orange%20conte%20di%20Nassau)

[nassau/?search=Gugli%C3%A8lmo%20III%20principe%20d%27Orange%20conte%20di%20Nassau](https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-iii-principe-d-orange-conte-di-nassau/?search=Gugli%C3%A8lmo%20III%20principe%20d%27Orange%20conte%20di%20Nassau)

[https://www.treccani.it/enciclopedia/maria-ii-stuart-regina-d-](https://www.treccani.it/enciclopedia/maria-ii-stuart-regina-d-inghilterra/?search=Mar%C3%ACa%20II%20Stuart%20regina%20d%27Inghilterra)

[inghilterra/?search=Mar%C3%ACa%20II%20Stuart%20regina%20d%27Inghilterra](https://www.treccani.it/enciclopedia/maria-ii-stuart-regina-d-inghilterra/?search=Mar%C3%ACa%20II%20Stuart%20regina%20d%27Inghilterra)

²⁵⁷ Traducibile come “Atto di emancipazione dei cattolici”.

²⁵⁸ Raffaele Granata “La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁵⁹ Si veda la nota 243.

²⁶⁰ Si veda la nota 244.

²⁶¹ Si veda la nota 245.

²⁶² Sito della Chiesa d’Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce “History of the Church of England.”

<https://www.churchofengland.org/about/history-church-england>

tra le classi più elevate della società soprattutto tra le fila del partito politico dei Tory²⁶³ il quale già durante il periodo della guerra civile britannica del 1600 si fece portavoce delle istanze della dinastia cattolica degli Stuart e fu fautore della Restaurazione.²⁶⁴ A seguito della Glorious Revolution²⁶⁵, la corrente della High Church subì una battuta d'arresto, ma le idee degli anglocattolici furono idealmente riprese dal Movimento di Oxford, fondato da sacerdoti anglicani nel 1833. Questa corrente di pensiero si diffuse a seguito di alcune norme del Parlamento britannico che abrogarono le precedenti restrizioni imposte ai cattolici a seguito della Glorious Revolution e queste concessioni fecero temere alla società un ritorno al cattolicesimo come religione di stato²⁶⁶ e di conseguenza una sorta di svalutazione dell'anglicanesimo inglese. Per placare questo dissenso, i membri del gruppo di Oxford, così come molti devoti anglicani, vollero affermare l'autorità della Chiesa d'Inghilterra indipendentemente dal suo ruolo di religione di stato e quindi spiegarono che l'autorità veniva appunto dal fatto che la Church of England insegnasse la verità cristiana attraverso i propri vescovi, i quali erano in successione apostolica, quindi ciò determinava che il loro potere derivasse dalla linea diretta tra i vescovi stessi e gli apostoli di cui erano diretti successori.²⁶⁷ Quindi, a partire dalla prima metà del XIX secolo, fu grazie all'opera di divulgazione del Movimento di Oxford, i cui membri misero in luce il concetto della continuità cattolica nella Chiesa d'Inghilterra, che si verificò un avvicinamento ed un nuovo inizio delle relazioni ecumeniche degli anglicani con gli ortodossi e con i cattolici di Roma.²⁶⁸

²⁶³ Partito conservatore ed unionista britannico, storicamente contrapposto ai Whigs, il partito liberale che tendeva ad accrescere il potere del Parlamento stesso, ed in anni più recenti in opposizione al partito Laburista. Storicamente i Tory hanno sempre appoggiato le prerogative della famiglia reale. Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it).
<https://www.treccani.it/enciclopedia/tory/>

²⁶⁴ Si veda la nota 256.

²⁶⁵ Si veda la nota 256.

²⁶⁶ Sito "Britannica" (www.britannica.com) alla voce "Oxford movement."

<https://www.britannica.com/event/Oxford-movement>

²⁶⁷ Sito "Britannica" (www.britannica.com) alla voce "Oxford movement."

<https://www.britannica.com/event/Oxford-movement>

²⁶⁸ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

La Low Church è un orientamento della Chiesa d'Inghilterra che spesso viene anche definito come evangelico oppure calvinista ed è un movimento che enfatizza quelli che appunto sono gli aspetti più protestanti della Chiesa d'Inghilterra; queste caratteristiche possono essere sinteticamente riassunte nell'importanza della lettura della Bibbia, della predicazione e della conversione personale.²⁶⁹ Proprio per questa sua natura calvinista, la Chiesa Bassa è caratterizzata da una ritualità semplificata, infatti riduce il numero dei sacramenti a soli due, cioè il battesimo e l'eucaristia, ed auspica il raggiungimento di una netta separazione tra autorità civile ed autorità religiosa, anche se soprattutto in passato è stata legata in modo informale al partito liberale dei Wighs.²⁷⁰ Proprio per il suo carattere evangelico e calvinista, la Low Church si è da sempre distinta per il lavoro di carattere sociale ed educativo che viene svolto anche a livello globale tramite la Church Missionary Society, fondata nel 1799.²⁷¹

La Broad Church si inserisce nella tradizione liberale della Chiesa d'Inghilterra ed ha sempre avuto l'obiettivo di enfatizzare l'importanza dell'uso della razionalità nella comprensione della teologia, al fine di rispondere sia alle sempre nuove scoperte tecnologiche e scientifiche sia ai cambiamenti della società.²⁷² I componenti di questa corrente sono noti come "Latitudinarians" e rifiutano sia l'eccessiva ritualità della Chiesa alta sia la rigidità teologica relegata alla sfera personale che invece caratterizza la Low Church.²⁷³

Oltre a questi movimenti più importanti, all'interno della Chiesa d'Inghilterra a partire dal 1960 circa si formò un'ulteriore corrente dottrinale la quale prende il nome di "Charismatic

²⁶⁹ Sito della Chiesa d'Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce "History of the Church of England."
<https://www.churchofengland.org/about/history-church-england>

²⁷⁰ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022. Per il riferimento al partito Whig si veda la nota 125.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁷¹ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁷² Sito della Chiesa d'Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce "History of the Church of England."
<https://www.churchofengland.org/about/history-church-england>

²⁷³ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

movement”²⁷⁴ Questa dottrina si lega in parte alla Low Church poiché ne condivide le radici evangeliche ed ha come scopo rendere la Church of England aperta ai cambiamenti ed al rinnovamento.²⁷⁵

Queste diverse correnti di pensiero e visioni presenti nel panorama dell’anglicanesimo non sono rigidamente divise, ma anzi convivono tra loro ed infatti si sono spesso sovrapposte fino ad arrivare insieme a formare l’identità dell’odierna Church of England²⁷⁶. I capisaldi della fede anglicana possono essere riassunti in cinque pilastri dottrinali, che sono: il Credo di Nicea-Costantinopoli ed il Credo Apostolico infatti la Chiesa d’Inghilterra si considera come un fede basata sulla riforma in chiave evangelica “dell’unica chiesa di Cristo: Santa, Cattolica e Apostolica”²⁷⁷; i Trentanove Articoli della Fede Anglicana, approvati dal Parlamento britannico nel 1563 tra gli atti degli Elizabethan Settlement²⁷⁸ già ricordati; il Book of Homilies²⁷⁹ del 1547, una raccolta di ventuno sermoni i quali possono essere considerati come il commento ufficiale ai Thirtynine Articles²⁸⁰; il Book of Common Prayers²⁸¹ del 1549 di cui si è già scritto; ed infine la successione apostolica dell’episcopato, infatti nella dottrina della Chiesa d’Inghilterra è sempre stato mantenuto il primato dei vescovi nella supervisione e nel governo della chiesa locale, in forza di una diretta trasmissione di autorità spirituale da parte degli apostoli²⁸² così come ribadito anche dal Movimento di Oxford e dagli esponenti della corrente della High Church.

²⁷⁴ Traducibile letteralmente come “Movimento carismatico”.

²⁷⁵ Sito della Chiesa d’Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce “History of the Church of England.”
<https://www.churchofengland.org/about/history-church-england>

²⁷⁶ Sito della Chiesa d’Inghilterra (www.churchofengland.org) alla voce “History of the Church of England.”
<https://www.churchofengland.org/about/history-church-england>

²⁷⁷ Citazione presa dal sito dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce “Cenni storici, dottrina e principi religiosi della Comunione Anglicana (CofE)”
<https://www.chiesadinghilterra.org/storia>

²⁷⁸ Si veda la nota 151.

²⁷⁹ Traducibile come “Libro delle Omelie”.

²⁸⁰ Nomenclatura originale dei Trentanove Articoli della Fede Anglicana.

²⁸¹ Traducibile come “Libro delle preghiere comuni”.

²⁸² Sito dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce “Cenni storici, dottrina e principi religiosi della Comunione Anglicana (CofE)”
<https://www.chiesadinghilterra.org/storia>

2.2. L'organizzazione amministrativa

L'organizzazione amministrativa della Church of England coincide con la forma di governo della stessa, la quale ricalca la forma dell'episcopato sinodale, cioè lo stesso tipo di struttura organizzativa generalmente utilizzata dal luteranesimo tedesco, ed infatti la Chiesa d'Inghilterra si può definire come “episcopally led and synodically governed.”²⁸³ Questa forma istituzionale è stata raggiunta a seguito del Synodical Government Measure²⁸⁴ del 1969, precedentemente a questo provvedimento normativo la Chiesa d'Inghilterra seguiva il modello episcopale tutt'ora usato nel cattolicesimo, che era stato conservato da Enrico VIII Tudor²⁸⁵ al momento dello scisma anglicano come retaggio della Chiesa cattolica e questo archetipo di governo era stato in seguito mantenuto dai successivi sovrani britannici. A partire dal 1969, con l'approvazione da parte del Parlamento del Regno Unito del Synodical Government Measure²⁸⁶, si vennero ad affiancare alla già presente struttura gerarchica episcopale il Sinodo generale ed una serie di assemblee per ogni livello della vita ecclesiale, quindi questo nuovo sistema di sinodi e comitati trasformò la struttura organizzativa della Chiesa d'Inghilterra in un episcopato sinodale.

Il Provvedimento sul governo sinodale della Chiesa d'Inghilterra del 1969 istituì il General Synod²⁸⁷, e questo nuovo organo si sostituì sia alla precedente Church Assembly²⁸⁸ sia alle Convocazioni generali indette dagli Arcivescovi di Canterbury e York, concentrando in esso le funzioni, l'autorità, i diritti ed i privilegi di entrambe le preesistenti assemblee ora sciolte.²⁸⁹ Tra questi poteri al Sinodo generale era anche stata riconosciuta l'autorità di

²⁸³ Traducibile come “Guidata dai vescovi e governata dal sinodo.” Espressione di Norman Doe in “Canon Law in the Anglican Communion. A Worldwide Perspective” Clarendon, Oxford, 1998, pagina 43. Come riportato da Raffaele Granata in “La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022. <https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁸⁴ Traducibile come “Provvedimento sul governo sinodale”.

²⁸⁵ Si veda la nota 131.

²⁸⁶ Si veda la nota 284.

²⁸⁷ Traducibile come “Sinodo generale”.

²⁸⁸ Traducibile come “Assemblea della Chiesa d'Inghilterra”.

²⁸⁹ Testo della “Synodical Government Measure, 1969” promulgato dal The National Assembly of the Church of England (1969 No. 2) come recepito dal Parlamento del Regno Unito. Il testo è consultabile sul sito legislation.gov.uk (www.legislation.gov.uk/) alla voce “Synodical Government Measure 1969”.

<https://www.legislation.gov.uk/ukcm/1969/2>

emanare canons, cioè norme e provvedimenti su questioni riguardanti la disciplina ecclesiastica e religiosa, i quali però, secondo il sistema delle fonti di diritto della Church of England e del Regno Unito, erano gerarchicamente subordinati agli atti ed alle norme emanate dal Parlamento del Regno Unito.²⁹⁰ Per questo motivo, il potere legislativo non poteva essere esercitato in autonomia dal Sinodo generale poiché appunto ogni innovazione dottrinale doveva ottenere l'approvazione del monarca ed in generale ogni potere di produzione normativa era una prerogativa esclusiva del Parlamento anche per quanto riguardava l'ambito della fede. Questa situazione si modificò quando due nuovi atti vennero approvati dal Parlamento del Regno Unito: il Church of England Worship and Doctrine Measure²⁹¹ del 1974 e nel 1976 il Church of England Miscellaneous Provision Measure²⁹². Queste nuove normative permisero al Sinodo generale di emanare proprie leggi e canoni riguardanti il culto, la dottrina ed ogni altro aspetto riguardante la Chiesa d'Inghilterra senza controllo parlamentare, ma comunque è ancora necessaria l'approvazione del monarca inglese,²⁹³ cioè il royal assent²⁹⁴, che consiste nell'assenso formale da parte del sovrano. Questo benestare rilasciato dal monarca non è un requisito che viene applicato solo alle leggi ed ai canoni emanati dal General Synod, ma costituisce anche l'ultimo stadio dell'*iter* di formazione di ogni norma emanata dal Parlamento del Regno Unito su qualunque materia.²⁹⁵ In particolare, il Sinodo generale ha il potere di emanare canons, un tipo di norme che disciplina principalmente questioni dottrinali ed è soggetto al royal assent, ma il potere legislativo del Sinodo generale può anche essere esercitato attraverso measure, cioè provvedimenti i quali dopo aver ricevuto l'approvazione del Parlamento entrano a far parte

²⁹⁰ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁹¹ Traducibile come "Provvedimento sul culto e sulla dottrina della Chiesa d'Inghilterra"

²⁹² Traducibile come "Provvedimento sulle disposizioni varie della Chiesa d'Inghilterra".

²⁹³ Silvio Ferrari "Diritto della Chiesa d'Inghilterra" pagina 182. Come riportato da Raffaele Granata in "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiesa Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

²⁹⁴ Traducibile come "Assenso reale".

²⁹⁵ Sito del Parlamento del Regno Unito alla voce "Royal Assent".

<https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/lords/lrds-royal-assent/>

della Statute Law of England, cioè il corpo normativo delle leggi promulgate dal Parlamento del Regno Unito ed applicabili all'interno di esso.²⁹⁶ Il Sinodo generale della Chiesa d'Inghilterra è presieduto congiuntamente dagli arcivescovi di Canterbury e di York ed è costituito da tre camere: House of Bishops,²⁹⁷ House of Clergy²⁹⁸ ed House of Laity.²⁹⁹ La Camera dei Vescovi è la camera alta ed è presieduta dall'Arcivescovo di Canterbury, il vicepresidente è l'Arcivescovo di York ed è formata da quarantaquattro vescovi ordinari diocesani, tra cui il vescovo di Dover come suffraganeo della diocesi di Canterbury, ed altri nove rappresentanti degli altri suffraganei.³⁰⁰ La Camera del Clero ha circa duecentosessanta membri, i quali sono eletti nelle proprie circoscrizioni, ed in questa assemblea sono anche inclusi: un arcidiacono per ogni diocesi, quindici decani delle cattedrali, il decano del Jersey, sei delegati del clero universitario, due rappresentanti delle comunità religiose ed anche vari delegati eletti nelle singole diocesi; ad essi si aggiungono ulteriormente il Cappellano delle prigioni, gli arcidiaconi dell'Arma, della Marina reale e dell'Aviazione militare.³⁰¹ Nella Camera dei Laici siedono duecentosessanta rappresentanti del laicato, lo stesso numero di componenti della House of Clergy, questi fedeli non ordinati sono eletti da ogni Sinodo decanale, a cui si uniscono anche: tre delegati eletti dalle comunità religiose, due commissari dei beni ecclesiastici ed inoltre una serie di membri ex officio.³⁰² La formazione del Sinodo generale si rinnova ogni cinque anni.

²⁹⁶ Sito del Parlamento del Regno Unito alla voce "Statute".

[https://www.parliament.uk/site-information/glossary/statutes/#:~:text=An%20Act%20of%20Parliament%20\(also,Monarch%2C%20it%20becomes%20an%20Act.](https://www.parliament.uk/site-information/glossary/statutes/#:~:text=An%20Act%20of%20Parliament%20(also,Monarch%2C%20it%20becomes%20an%20Act.)

²⁹⁷ Traducibile come "Camera dei Vescovi".

²⁹⁸ Traducibile come "Camera del Clero".

²⁹⁹ Traducibile come "Camera dei Laici".

³⁰⁰ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

³⁰¹ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

³⁰² Colin Podmore "The History" pagine 223 e 224. Come riportato da Raffaele Granata in "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

Oltre al Sinodo generale, il Synodical Government Measure del 1969 istituì anche vari Diocesan Synod,³⁰³ Deanery Synod³⁰⁴ e Parochial Church Council³⁰⁵ a livello locale. La formazione di queste assemblee non comprende solo sacerdoti, ma esse sono composte anche da alcuni fedeli non ordinati, generalmente scelti a seguito di elezioni, ai quali vengono affidate competenze e funzioni tradizionalmente riservate all'autorità ecclesiastica, quindi attualmente il governo ecclesiastico viene esercitato da laici, clero ed episcopato congiuntamente durante le riunioni dei vari sinodi o consigli parrocchiali.³⁰⁶ Il Sinodo diocesano riprende la stessa struttura del General Synod ed infatti è costituito da tre camere: la House of Bishops, composta dal vescovo diocesano, dai vescovi suffraganei e dai loro assistenti; la House of Clergy che ospita i rappresentanti del clero e la House of Laity, e questa camera, come nel Sinodo generale, ha lo stesso numero di membri della Camera del Clero.³⁰⁷ I membri della Camera del Clero e quelli della Camera del Laicato del Diocesan Synod sono eletti ogni tre anni dai Sinodi decanali di ogni diocesi.

I Deanery Synods sono presieduti congiuntamente da un decano della zona e da un laico ed hanno circa centocinquanta membri i quali sono suddivisi in Camera del Clero, di cui fanno parte gli ecclesiastici che operano all'interno del decanato, e Camera dei Laici, i cui componenti vengono eletti durante l'annuale Parochial Church Meeting dai fedeli interessati iscritti in un apposito elenco.³⁰⁸

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

³⁰³ Traducibile come "Sinodo diocesano".

³⁰⁴ Traducibile come "Sinodo del decanato".

³⁰⁵ Traducibile come "Consiglio ecclesiastico parrocchiale".

³⁰⁶ Silvio Ferrari, alla voce "Diritto della Chiesa d'Inghilterra" in "Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile, 4ª ed." UTET, Torino, 1990, vol. VI, pagina 184. Come riportato da Raffaele Granata in "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

³⁰⁷ Raffaele Granata "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

³⁰⁸ Colin Podmore "The History" pagina 229. Come riportato da Raffaele Granata in "La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale." Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 19 del 2022.

<https://statoechiese.it/contributi/la-disciplina-del-fattore-religioso-nella-church-of-england-prospettive-di>

Il Consiglio ecclesiastico parrocchiale è un'assemblea formata dallo stesso parroco, dagli ecclesiastici che prestano servizio nella parrocchia e da alcuni laici che ricoprono alcune specifiche funzioni e comitati. Come i membri del Deanery Synod, anche i componenti di questo consiglio vengono eletti in occasione del Parochial Church Meeting stesso.

La struttura di governo della Chiesa d'Inghilterra è una mescolanza di elementi molto simili a quelli della tradizione cattolica e di principi tipici delle altre Chiese protestanti ed evangeliche; ma questa forma organizzativa si differenzia soprattutto poiché ad ogni livello, anche quello apicale, delle assemblee che regolano la Chiesa anglicana si ha una componente importante di fedeli laici, i quali sono coinvolti nel procedimento decisionale di norme ecclesiastiche, liturgiche ed anche di innovazioni dottrinali.

Capitolo 3

L'intesa con la Chiesa d'Inghilterra

1. L'Associazione Chiesa d'Inghilterra

L'Associazione Chiesa d'Inghilterra rappresenta la Church of England in Italia, essa è stata costituita con atto pubblico il 28 giugno 2012 ed ha la sua sede a Roma in via del Babuino dove si trova anche la All Saints' Anglican Church.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica³⁰⁹ con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica a questa associazione si è conseguentemente anche avuta l'approvazione dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, formato da 24 articoli. Le disposizioni dello statuto delineano la struttura organizzativa dell'associazione ed elencano le funzioni che essa intende perseguire; inoltre, come si legge nell'art. 4 dell'atto costitutivo di associazione, allo statuto sono acclusi e ne sono parte integrante anche le “definizioni preliminari” ed una “premessa storico-giuridica”: lo scopo di questi allegati è quello di chiarire i legami tra la Church of England e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, la quale in senso canonico è un'emanazione della prima, ed anche fornire una guida all'interpretazione delle norme statutarie.³¹⁰

Gli organi della società legata alla Chiesa anglicana sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori, a cui si aggiungono un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra è l'Arcidiacono pro tempore d'Italia e Malta il quale ne ricopre anche il ruolo di rappresentante

³⁰⁹ D.P.R. emanato in data 17 luglio 2014 e registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014, foglio n. 1734. GU Serie Generale n. 293 del 18/12/2014.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-18&atto.codiceRedazionale=14A09659&elenco30giorni=false

³¹⁰ Alessandro Tira “La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

legale.³¹¹ Il Consiglio direttivo è composto da personalità anglo-italiane di altissimo profilo nominate in ragione del loro ufficio, le quali sono: l’Arcidiacono per l’Italia e Malta, il Rappresentante dell’Arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede, l’Ambasciatore Britannico di Sua Maestà presso la Repubblica Italiana e l’Ambasciatore Britannico di Sua Maestà presso la Santa Sede; ad essi si uniscono altri quattro membri votati dai soci.³¹² Quindi, questo organo amministrativo è formato da otto membri di cui quattro eletti per un mandato di tre anni dall’assemblea dei soci ed ulteriori quattro, i quali coincidono con i soci onorari dell’associazione e che verranno elencati più avanti; inoltre esso opera in stretto contatto con il Vescovo³¹³ diocesano ed emana delle delibere che sono sempre inappellabili, come viene espressamente affermato negli articoli 14, 15 e 23 dello statuto. La vicinanza tra il Vescovo della Diocesi di Gilylterra in Europa ed il Consiglio direttivo si nota anche nell’art. 23 dello Statuto dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra che recita: “tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte dal Vescovo diocesano”.³¹⁴ L’ultima formazione del Consiglio direttivo è stata eletta il 13 maggio 2022 ed attualmente i suoi componenti sono: l’Arcidiacono d’Italia e Malta David Waller in qualità di Presidente; la Reverenda Jules Bergquist con il ruolo di vicepresidente; l’Arcivescovo Ian Ernest, il quale dal 2019 è il Rappresentante dell’Arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede; Julia Holden la quale ricopre l’incarico

³¹¹ Alessandro Tira “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.
<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³¹² Sito dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce “Consiglio Direttivo”.
<https://www.chiesadinghilterra.org/amministrazione>

³¹³ Alessandro Tira “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.
<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³¹⁴ Citazione dall’art. 23 dello Statuto dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra come riportato da Alessandro Tira in “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.
<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

di Segretaria generale; Paolo Cesare Coniglio, il quale riveste il compito di Tesoriere; Edward Llewellyn; Chris Trott e Lisbeth Watkins.

L'Assemblea degli associati è composta dai soci ordinari, dai soci fondatori e dai soci onorari, i quali siedono di diritto anche nel Consiglio direttivo e, secondo l'art. 8 dell'atto costitutivo dell'associazione, questi ultimi sono: il Vescovo diocesano, gli Ambasciatori britannici presso la Repubblica Italiana e la Santa Sede ed anche "l'Arcivescovato di Canterbury alla Santa Sede nella persona del rappresentante dell'Arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede, pro tempore"³¹⁵; inoltre, il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare con delibera ulteriori associati onorari. Per diventare soci onorari è necessario, sulla base di quanto stabilito dallo statuto, inviare al Consiglio direttivo una domanda di ammissione e questa richiesta potrà essere approvata con delibera formale, se la richiesta otterrà il parere favorevole del Vescovo diocesano.³¹⁶ In caso di mancata approvazione della domanda questa non potrà essere ripresentata, perché appunto le delibere del Consiglio direttivo sono inappellabili.³¹⁷ I soci ordinari sono gli unici tra gli associati ad essere tenuti al pagamento di una quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto di voto nell'Assemblea, la quale viene definita dallo statuto come "l'organo sovrano dell'Associazione sia in via ordinaria che straordinaria".³¹⁸ L'assemblea di tutti i soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, cioè l'Arcidiacono d'Italia e Malta, almeno una volta all'anno per votare e deliberare sull'approvazione dei bilanci ed anche eleggere quattro degli otto componenti del Consiglio direttivo; inoltre possono avvenire delle convocazioni in via straordinaria ogniqualvolta ne venga fatta richiesta motivata da almeno 2/5 degli associati.³¹⁹ Una

³¹⁵ Citazione dall'art. 8 dell'atto costitutivo dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, approvato con D.P.R. il 17 luglio 2014. L'elenco dei membri che siedono di diritto nel consiglio direttivo è contenuto nell'art. 18 lettera a) dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra.

³¹⁶ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020. <https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³¹⁷ Queste disposizioni sono contenute nell'art. 12 co. 8 e co. 9 dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra.

³¹⁸ Citazione dall'art. 17 dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra come riportato da Alessandro Tira in "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020. <https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³¹⁹ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

particolarità di questo statuto consiste nel fatto che sia permesso anche ad enti con personalità giuridica, società e fondazioni di diventare membri dell'Associazione stessa, purché le attività svolte da queste altre società non siano in contrasto con gli scopi e le finalità perseguite dalla Chiesa anglicana.³²⁰

Le finalità dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra sono elencate nell'art. 7 dello Statuto della stessa e nell'art. 3 dell'atto di costituzione della società. Gli scopi che l'Associazione religiosa anglicana intende perseguire sono esplicitati come coincidenti con quelli prefissati della Church of England stessa e possono essere elencati in: promozione e realizzazione di “ogni opportuna attività sociale e assistenziale”,³²¹ in particolare concentrandosi sull'istituzione di strutture con fini caritatevoli; le celebrazioni liturgiche; l'educazione religiosa dei fedeli e dei ministri di culto; promuovere la fede anglicana e la cultura in tutti i suoi aspetti ed inoltre “riunire tutte le Cappellanie e Congregazioni anglicane in Italia e diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra, per facilitare, sostenere e migliorare l'azione della Chiesa d'Inghilterra sul territorio italiano”.³²² Ancora nelle disposizioni statutarie si fa nuovamente cenno agli obiettivi che si intendono raggiungere poiché si precisa che l'Associazione Chiesa d'Inghilterra è senza scopo di lucro come riportato ulteriormente dall'art. 10 dello Statuto il quale specifica che “le risorse patrimoniali e finanziarie saranno utilizzate unicamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione”.³²³

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³²⁰ Questa disposizione è contenuta nell'art. 12 co. 7 dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra.

³²¹ Citazione dall'art. 7 dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra come riportato da Alessandro Tira in “La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³²² Si veda la nota precedente.

³²³ Citazione dall'art. 10 dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra come riportato da Alessandro Tira in “La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

Ulteriori articoli dello Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra che si occupano di questioni patrimoniali sono: l'art. 8 rubricato “Costituzione del patrimonio dell'Associazione” e l'art. 9 rubricato “Entrate dell'Associazione”.

Come si può notare da quanto appena esposto, l'Associazione Chiesa d'Inghilterra è intrinsecamente legata alla Church of England tanto da avere tra i suoi membri, per quanto in posizioni onorarie e quindi non implicanti quotidiani interventi nelle attività societarie, personalità di grande rilievo religioso per i fedeli ed in posizioni apicali della gerarchia della Chiesa d'Inghilterra a cui anche le norme statutarie compiono vari rimandi. Quanto detto dello stretto rapporto tra l'Associazione e la Chiesa di appartenenza si può traslare anche sulla relazione tra l'Associazione Chiesa d'Inghilterra ed il Regno Unito: anche in questo caso, tra i soci onorari del Consiglio direttivo dell'Associazione si annoverano gli ambasciatori britannici in servizio presso sia lo Stato sia la Città del Vaticano e questo riflette il carattere proprio della Church of England cioè l'essere una Chiesa nazionale.

1.1. La diffusione sul territorio e la personalità giuridica

Come si è accennato, affinché una confessione religiosa possa sottoscrivere un'intesa con lo Stato italiano ai sensi del terzo comma dell'art 8 Cost.³²⁴ è necessario seguire uno specifico *iter* e questa prassi è suddivisa in diversi momenti che riguardano sia la rappresentanza e la forma associativa in cui si articola la fede stessa, sia vere e proprie trattative tra la rappresentanza del culto ed un'apposita commissione, la quale fa capo al Governo. Per quanto riguarda le caratteristiche e la struttura organizzativa che deve essere assunta dal culto³²⁵, per poter essere ritenuto idoneo a partecipare ad un confronto ai fini di un'intesa, si hanno alcuni gradini che l'associazione rappresentata una specifica religione deve superare,

³²⁴ Il testo completo dell'art. 8 Cost. recita: "Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

³²⁵ Per un approfondimento sulla personalità giuridica degli enti delle confessioni religiose acattoliche si rimanda al paragrafo 5.1. del primo capitolo di questo scritto.

cioè: il culto deve prima articolarsi in una forma assimilabile ad un'associazione oppure costituire un ente, poi tale ente dovrà ottenere il riconoscimento e la confessione religiosa acattolica potrà in seguito ottenere la personalità giuridica ed essere identificata tramite un suo ente esponenziale; in un secondo momento sarà possibile eseguire delle trattative tra i rappresentanti del culto in Italia ed una commissione interministeriale appositamente formata dal Governo al fine di redigere il testo di un accordo il quale successivamente dovrà essere approvato dal Parlamento con una norma che lo renda applicabile nell'ordinamento.

Nella fase iniziale di questo *iter* per il raggiungimento di un'intesa, è necessario che una determinata fede sia identificata come confessione religiosa; in seguito questo stesso culto dovrà dotarsi di un'organizzazione stabile, la quale inizialmente sarà regolata dalle disposizioni del Codice civile sulle associazioni non riconosciute.³²⁶ Arrivati a questo punto del percorso, è necessario che l'articolazione adottata dalla fede acattolica possa ottenere il riconoscimento del proprio ente religioso esponenziale da parte delle istituzioni statali e questa richiesta viene avanzata dalla confessione religiosa tramite l'associazione stessa; la qualifica di ente religioso riconosciuto potrà essere concessa solo se le caratteristiche di questo organismo rispetteranno quanto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei culti ammessi³²⁷ e ciò comporta quindi una verifica; qualora le caratteristiche richieste dalle disposizioni contenute nell'art. 2 della L. 1159/1929³²⁸ siano presenti allora tale configurazione organizzativa otterrà la qualifica di ente morale. Quando un'associazione riesce ad ottenere la qualifica di ente morale, il Ministero dell'Interno predispone un apposito D.P.R. di riconoscimento della personalità giuridica della stessa.³²⁹

³²⁶ Artt. 36 cc e seguenti.

³²⁷ Legge sull'esercizio dei culti ammessi (L. 1159/1929).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

³²⁸ Il testo completo dell'art. 2 della L. 1159/1929 (Legge sull'esercizio dei culti ammessi) recita: "Art. 2. Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali. Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale."

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

³²⁹ Sito del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it) alla voce "Siglata l'intesa tra Governo e "Chiesa d'Inghilterra"
<https://www.interno.gov.it/it/notizie/siglata-lintesa-governo-e-chiesa-dinghilterra>

Nel momento in cui ad una confessione religiosa è conferita la personalità giuridica, allora essa potrà presentare la richiesta di sottoscrizione di un'intesa all'Ufficio affari di culto presso il Ministero dell'Interno. A questo punto si segue una prassi la quale si è ormai cristallizzata nel tempo e che prevede l'esercizio da parte del Governo di un potere politico e quindi come tale discrezionale, infatti le istituzioni governative possono decidere se intavolare un confronto con la rappresentanza della fede che ha avanzato la richiesta oppure negare l'incontro e di conseguenza in seguito a questo rifiuto si concluderà il percorso che avrebbe potuto portare ad un accordo tra lo Stato e la confessione religiosa acattolica.³³⁰ Invece, nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri compia una valutazione favorevole, e quindi decida di aprire le trattative con la rappresentanza della fede che ha avanzato l'istanza, si avrà un confronto tra un gruppo di rappresentanti scelti dalla confessione religiosa ed un'apposita commissione interministeriale; la discussione che si svolgerà tra le due parti auspicabilmente porterà ad una prima bozza del testo dell'accordo. Se il contenuto di questo scritto verrà approvato dal Consiglio dei Ministri allora si otterrà un'intesa, la quale sarà firmata dal rappresentante della religione, il quale solitamente coincide con chi presiede l'ente morale, e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il percorso però non è ancora giunto ad una conclusione poiché si è arrivati alla chiusura della fase extraparlamentare³³¹ dell'*iter* di formazione di un'intesa ed all'inizio della fase parlamentare.

Questa seconda parte, ossia la fase parlamentare,³³² del percorso per arrivare alla realizzazione di un'intesa con un culto acattolico riguarda il recepimento nell'ordinamento del testo dell'intesa sottoscritto dalla rappresentanza della confessione religiosa ed affinché ciò avvenga è necessario che sia esercitata l'iniziativa legislativa e conseguentemente sia emanata dal Parlamento una legge di approvazione dell'intesa stessa. Spesso si è verificato che tra la firma dell'accordo e la discussione dello stesso alla Camera dei Deputati ed al Senato trascorresse molto tempo oppure non avvenisse affatto un dibattito sulla questione. In

³³⁰ Su questo punto si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza numero 52 del 2016 (Corte cost. sent. n. 52/2016). Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 3. del primo capitolo di questo scritto.

³³¹ Questo argomento è stato analizzato nel paragrafo 5.2. del primo capitolo di questo scritto.

³³² Questo argomento è stato approfondito nel paragrafo 5.3. del primo capitolo di questo scritto.

ogni caso, anche se il disegno di legge sull'approvazione del testo dell'intesa sarà effettivamente presentato al Parlamento ciò non si tradurrà in un'automatica convalida poiché il contenuto dell'accordo potrebbe suscitare problemi oppure non essere accettato nella sua interezza e quindi ciò comporterebbe un ostacolo insormontabile poiché il testo non può essere emendato durante la discussione parlamentare, a meno che non siano svolte delle nuove trattative da parte dell'esecutivo con i rappresentanti della confessione religiosa acattolica; pertanto dato che non è permesso modificare il contenuto dell'intesa in sede di discussione parlamentare, in caso di mancata approvazione il disegno di legge sarebbe non approvato. Se si verificasse questa situazione il percorso per arrivare all'intesa si concluderebbe con un esito negativo, ossia senza essere giunti ad una norma di approvazione dell'accordo; in questo scenario alla confessione religiosa non è comunque mai preclusa la possibilità di presentare una nuova istanza, la quale, se verrà accettata, porterà ad aprire per una seconda volta le trattative con il Governo e quindi si seguirà nuovamente la medesima prassi precedentemente illustrata.

Dopo questa sintetica revisione delle varie tappe per giungere alla promulgazione di una legge di approvazione di un'intesa tra il Governo ed una confessione religiosa acattolica si può analizzare il modo in cui questo stesso *iter* è stato seguito dalla Chiesa d'Inghilterra. La Church of England in Italia ha circa centomila fedeli secondo la stima effettuata al momento della stipulazione delle intese dal socio fondatore ed attualmente membro del Consiglio direttivo in qualità di Tesoriere dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, Paolo Cesare Coniglio, il quale durante il periodo delle trattative con la commissione interministeriale ricopriva invece il ruolo di Segretario generale;³³³ ed alcuni di questi anglicani frequentano

³³³ Queste informazioni sono state prese dal sito dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce "Consiglio Direttivo".

<https://www.chiesadinghilterra.org/amministrazione>

Inoltre nel 2023 Paolo Cesare Coniglio è stato insignito dall'Arcivescovo di Canterbury del premio "The Canterbury Cross for Services to the Church of England" (Croce di Canterbury per servizi resi alla Chiesa d'Inghilterra). La motivazione di questo riconoscimento è stata: "For outstanding service to the Church of England in Italy, particularly in negotiation of a successful agreement between the Italian state and the Associazione Chiesa d'Inghilterra." Traduzione: "Per gli eccezionali servizi prestati per la Chiesa d'Inghilterra in Italia, particolarmente in riguardo alle trattative che hanno portato ad un accordo positivo tra lo Stato italiano e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra." Come riportato nell'articolo "Service to Anglican Communion recognised as Archbishop of Canterbury presents 33 Awards." Pubblicato sul sito ACNS, Anglican Communion News Service (www.anglicannews.org).

regolarmente le funzioni nelle varie cappellanie e congregazioni presenti sul territorio italiano.³³⁴ Storicamente i fedeli della Church of England sono stati presenti in Italia fin dal XVII secolo anche se mai in numeri molto elevati e per questa ragione non hanno mai dato vita a comunità largamente diffuse; il loro radicamento raggiunse l'apice in un periodo temporale a cavallo tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento per poi subire una battuta d'arresto durante la Seconda Guerra Mondiale³³⁵ e riprendere poi negli anni dell'immediato dopoguerra sebbene con minore enfasi rispetto al periodo precedente. La storia della diffusione della Chiesa d'Inghilterra sul territorio italiano tende ad identificarsi e sovrapporsi con le vicende delle singole comunità e dei luoghi di culto a cui esse facevano capo;³³⁶ infatti, le comunità anglicane si svilupparono in modo spontaneo nelle città dove erano presenti un numero più elevato di cittadini britannici, i quali solitamente si concentravano in luoghi di villeggiatura o di interesse culturale, poiché la maggior parte dei fedeli della Chiesa d'Inghilterra si trovavano in Italia per motivi turistici, spesso correlati al concetto di Gran Tour, e quindi si trattava in grande maggioranza di gruppi di credenti abbienti ed intellettuali, i quali decidevano di stabilirsi nella penisola, oppure anglicani in viaggio i quali frequentavano le funzioni liturgiche e la società inglese già presente in quei luoghi e queste comunità, per quanto con un numero di componenti spesso esiguo, continuavano a seguire gli usi e costumi anglosassoni del tempo.³³⁷ Per tutte queste motivazioni appena illustrate, le edificazioni dei luoghi di culto si svilupparono a partire da ambienti privati quindi quasi esclusivamente su iniziativa dei fedeli e poi solo in seguito

<https://www.anglicannews.org/news/2023/06/service-to-anglican-communion-recognised-as-archbishop-of-canterbury-presents-33-awards.aspx>

³³⁴ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³³⁵ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³³⁶ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³³⁷ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

queste chiese o cappelle riceverebbero l'assegnazione di un cappellano residente nel caso di insediamenti più rilevanti.³³⁸ Attualmente in Italia sono presenti circa venti edifici di culto in cui si celebrano i riti della Church of England, i quali sono situati ad: Assisi, Bari, Bologna, Bordighera, Cadenabbia, Città della Pieve, Firenze, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Siena, Sorrento, Taormina, Trieste, Varese e Venezia.³³⁹

L'immagine appena dipinta dei fedeli anglicani come facoltosi turisti provenienti dalla Gran Bretagna in questo periodo storico non è più veritiera poiché, come si è già spiegato nel capitolo precedente, la Chiesa d'Inghilterra è il punto di riferimento di tutte le altre Chiese anglicane presenti a livello globale e diffuse soprattutto nelle nazioni aderenti al Commonwealth e negli stati africani, luoghi da cui si è verificata ed è tutt'ora in corso una migrazione verso l'Italia e quindi si ritiene che i credenti siano eterogenei proprio in ragione delle loro diverse provenienze ed esperienze di vita.³⁴⁰ Proprio in ragione di questo gruppo di fedeli, l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, dato anche l'accesso al sistema dell'otto per mille, potrebbe svolgere un ruolo importante nella fornitura di assistenza legale ed economica e promuoverne l'integrazione della società.³⁴¹

³³⁸ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista *Diritto e religioni* (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³³⁹ Elenco fornito dal sito dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce "Cappellanie e Congregazioni in Italia".

<https://www.chiesadinghilterra.org/chiese>

³⁴⁰ Alessandro Tira "Considerazioni a margine della legge 29 dicembre 2021, n. 240 per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra."" pubblicato sulla rivista *Diritto e religioni* (www.rivistadirittoereligioni.com) all'interno del volume "Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra" Quaderno Monografico n. 4 Supplemento Rivista, Anno 2023, n. 2

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/quaderno-monografico-n-4le-intese-attualita-e-prospettive-prendendo-spunto-dalla-recente-intesa-con-la-chiesa-dinghilterra-indice/>

³⁴¹ Giovanna Maria Iurato "L'anglicanesimo in Italia." come riportato da Alessandro Tira in "Considerazioni a margine della legge 29 dicembre 2021, n. 240 per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra."" pubblicato sulla rivista *Diritto e religioni* (www.rivistadirittoereligioni.com) all'interno del volume "Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra" Quaderno Monografico n. 4 Supplemento Rivista, Anno 2023, n. 2

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/quaderno-monografico-n-4le-intese-attualita-e-prospettive-prendendo-spunto-dalla-recente-intesa-con-la-chiesa-dinghilterra-indice/>

Per inquadrare meglio la situazione attuale della confessione religiosa anglicana in Italia è necessario fare riferimento alle norme emanate dal General Synod³⁴² della Chiesa d'Inghilterra, le quali hanno portato ad una riorganizzazione complessiva della struttura della Church of England nei territori europei continentali; questa riforma è stata effettuata nel 1980 tramite la Diocese in Europe Measure:³⁴³ con questa pronuncia del Sinodo Generale la storica Diocesi di Gibilterra è stata rinominata "Diocese of Gibraltar in Europe"³⁴⁴ e ne sono stati ampliati i confini territoriali. Infatti, questa nuova diocesi si è formata dall'accorpamento della già esistente Diocesi di Gibilterra con l'area territoriale del nord e centro Europa la quale in precedenza era posta sotto la giurisdizione ecclesiastica del Vescovo di Londra;³⁴⁵ perciò, a partire dalla approvazione regia di questa measure emanata dal Sinodo Generale³⁴⁶, la Diocesi di Gibilterra in Europa ha competenza sostanzialmente su tutto il continente, ad esclusione del Regno Unito e dell'Irlanda, ed in aggiunta la sua estensione arriva a comprendere anche i territori già sovietici, il Marocco e la Turchia³⁴⁷ ed attualmente è guidata da Robert Innes il quale ricopre la carica ecclesiastica di Bishop of Gibraltar in Europe.³⁴⁸ A sua volta, la Diocese of Gibraltar in Europe è contenuta nella provincia ecclesiastica di Canterbury ed il suo ampio territorio è suddiviso in sette arcidiaconie, le quali sono: Svizzera; Francia, in cui è incluso anche il Principato di Monaco; Italia e Malta in cui è compreso l'enclave della Repubblica di San Marino; Europa nordoccidentale; Germania ed Europa

³⁴² Traducibile come "Sinodo generale". Per un approfondimento sul General Synod si rimanda al paragrafo 2.2. del secondo capitolo di questo elaborato.

³⁴³ Traducibile come "Provvedimento sulla diocesi europea". Legge del General Synod (1980 No. 2) consultabile sul sito Legislation.gov.uk (www.legislation.gov.uk) alla voce "Diocese in Europe Measure 1980".
<https://www.legislation.gov.uk/ukcm/1980/2>

³⁴⁴ Traducibile in "Diocesi di Gibilterra in Europa".

³⁴⁵ Informazione presa dal punto 1 del "Provision by Canon for representation of diocese in Convocation of Canterbury" (Disposizione tramite canone per la rappresentanza della diocesi nella convocazione di Canterbury) della Diocese in Europe Measure del General Synod (1980 No. 2) consultabile sul sito Legislation.gov.uk (www.legislation.gov.uk) alla voce "Diocese in Europe Measure 1980".
<https://www.legislation.gov.uk/ukcm/1980/2>

³⁴⁶ Per quanto riguarda il sistema legislativo delle norme pronunciate dal Genal Synod della Church of England si rimanda al paragrafo 2.2. del secondo capitolo di questo scritto.

³⁴⁷ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.
<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³⁴⁸ Traducibile come "Vescovo di Gibilterra in Europa". Sito dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce "Struttura della Church of England".
<https://www.chiesadinghilterra.org/chi-siamo>

settentrionale; Gibilterra la quale racchiude Andorra, Marocco e Penisola Iberica; ed infine la più estesa cioè l’Arcidiaconia d’Oriente.³⁴⁹ L’Archdeaconry of Italy and Malta³⁵⁰ è presieduta dall’Arcidiacono d’Italia e Malta, il quale è nominato dal Vescovo della Diocesi di Gibilterra in Europa; oltre ad esercitare i propri compiti religiosi ed ecclesiastici, assume anche il ruolo di Presidente dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra.³⁵¹ L’attuale Archdeacon of Italy and Malta³⁵² è David Waller.³⁵³

Riassumendo, sul territorio italiano sono al momento presenti circa venti comunità anglicane articolate in cappellanie e congregazioni a seconda della loro ampiezza oppure del loro numero di fedeli. Esse sono riunite dall’ente esponenziale della confessione religiosa anglicana, ossia l’Associazione Chiesa d’Inghilterra, fondata nel 2012 e di cui si sono già analizzati gli aspetti amministrativi e le finalità nel paragrafo precedente.

Nel 2013 gli esponenti della Chiesa d’Inghilterra in Italia hanno presentato domanda di riconoscimento in ente religioso esponenziale dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra, al fine di ottenere la personalità giuridica e, dopo la verifica svolta tra le altre autorità anche dal Ministero dell’Interno e dal Consiglio di Stato, si è giunti all’approvazione della richiesta il dieci luglio 2014 e l’Associazione Chiesa d’Inghilterra è stata quindi eretta in ente morale ai

³⁴⁹ Alessandro Tira “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³⁵⁰ Tradotto in “Arcidiaconato d’Italia e Malta”.

³⁵¹ Sito dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce “Struttura della Church of England”.

<https://www.chiesadinghilterra.org/chi-siamo>

³⁵² Tradotto come “Arcidiacono d’Italia e Malta”.

³⁵³ Sito dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra (www.chiesadinghilterra.org) alla voce “Struttura della Church of England”.

<https://www.chiesadinghilterra.org/chi-siamo>

sensi dell'art. 2 della Legge sull'esercizio dei culti ammessi,³⁵⁴ con Decreto del Presidente della Repubblica³⁵⁵ il quale è stato emanato il diciassette luglio 2014.³⁵⁶

A partire dall'emanazione del D.P.R. con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione Chiesa d'Inghilterra, la Church of England ha ottenuto i requisiti previsti per potere avanzare richiesta per aprire dei negoziati con il Governo al fine di sottoscrivere un'intesa ed infatti nel 2015 è stata inviata un'istanza indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri presso la Direzione Generale dell'Ufficio per gli Affari dei Culti al fine di richiedere l'apertura delle trattative.³⁵⁷ Gli incontri per il raggiungimento di un accordo si sono svolti tra la rappresentanza della Church of England in Italia e la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la quale è stata istituita nel 1997 tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; le discussioni si sono protratte dal novembre del 2015 fino al marzo dell'anno successivo, quando la Commissione interministeriale, con il contributo dei rappresentanti della confessione anglicana, ha elaborato una prima bozza del testo dell'intesa³⁵⁸. Questo testo è stato analizzato dalla stessa commissione interministeriale che l'aveva redatto, al fine di rilevare eventuali contrasti con le norme dell'ordinamento giuridico e con i principi espressi dalla Costituzione; questo controllo non ha evidenziato alcun impedimento ed in seguito è stato anche acquisito il parere

³⁵⁴ Si veda la nota 328.

³⁵⁵ Si riporta il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.293 del 18-12-2014): "Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014, foglio n. 1734, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, composto di 24 articoli, dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede in Roma."

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-18&atto.codiceRedazionale=14A09659&elenco30giorni=false

Si veda la nota 309.

³⁵⁶ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligiononi.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligiononi.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³⁵⁷ Questa informazione è stata presa dal dossier preparatorio fornito al Senato per la discussione per l'approvazione del disegno di legge numero 2060 relativo alla legge di approvazione dell'intesa con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra. Sito del Senato della Repubblica (www.senato.it).

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1202042/all>

³⁵⁸ Dossier preparatorio fornito al Senato per la discussione per l'approvazione del disegno di legge numero 2060 relativo alla legge di approvazione dell'intesa con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra. Sito del Senato della Repubblica (www.senato.it).

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1202042/all>

favorevole della Commissione consultiva per la libertà religiosa, la quale, come la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1997.³⁵⁹ A seguito di queste verifiche, il testo dell'intesa è stato siglato il ventisei marzo 2019 a Palazzo Chigi dall'allora Sottosegretario di Stato pro tempore Giancarlo Giorgetti e dalla Presidentessa dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra in quell'anno, la Reverenda Vickie Sims,³⁶⁰ la quale oltre a presiedere l'associazione ne ricopriva anche il ruolo di rappresentante legale. Un ulteriore avanzamento nell'*iter* per arrivare ad una legge di approvazione dell'intesa si è avuto con l'approvazione dello schema d'intesa da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta durante la riunione del venti maggio 2019³⁶¹ ed a seguito di questo ulteriore consenso si è avuta la firma ufficiale dell'intesa il trenta luglio 2019 quando il testo dell'accordo con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra è stato sottoscritto nuovamente dalla Reverenda Vickie Sims e dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica quell'anno Giuseppe Conte.

Si è arrivati quindi al momento dell'ultima fase del percorso per giungere ad un'intesa, cioè quella parlamentare ed infatti questo accordo è stato presentato alla Camera dei Deputati nel disegno di legge C. 3319 ed approvato con voto concorde di tutte le forze parlamentari,³⁶² questa iniziativa legislativa è stata approvata dal Senato il 31 ottobre 2021 ed in seguito anche dalla Prima Commissione Affari Costituzionali in sede dapprima referente e poi

³⁵⁹ Dossier preparatorio fornito al Senato per la discussione per l'approvazione del disegno di legge numero 2060 relativo alla legge di approvazione dell'intesa con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra. Sito del Senato della Repubblica (www.senato.it).

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1202042/all>

³⁶⁰ Articolo "Church of England in Italy signs Treaty with Republic of Italy" riportato su sito delle diocesi europee della Chiesa d'Inghilterra "Diocese in Europe" (www.europe.anglican.org).

<https://www.europe.anglican.org/news/latest-news/church-england-italy-signs-treaty-republic-italy>

³⁶¹ Dossier preparatorio fornito al Senato per la discussione per l'approvazione del disegno di legge numero 2060 relativo alla legge di approvazione dell'intesa con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra. Sito del Senato della Repubblica (www.senato.it).

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1202042/all>

³⁶² Alessandro Tira "Considerazioni a margine della legge 29 dicembre 2021, n. 240 per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra."" pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligion.com) all'interno del volume "Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra" Quaderno Monografico n. 4 Supplemento Rivista, Anno 2023, n. 2

<https://www.rivistadirittoereligion.com/quaderno-monografico-n-4le-intese-attualita-e-prospettive-prendendo-spunto-dalla-recente-intesa-con-la-chiesa-dinghilterra-indice/>

legislativa ed è divenuta la Legge 240 del 29 dicembre 2021.³⁶³ A seguito della promulgazione di questa norma, la Church of England ha quindi ottenuto il riconoscimento di specifiche garanzie in attuazione del terzo comma dell'art. 8 Cost.³⁶⁴ e questi diritti sono stati raccolti nel testo dell'intesa, la quale è stata allegata alla L. 240/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il venti gennaio 2022, la quale ne riproduce i contenuti. La norma di approvazione dell'intesa con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra verrà analizzata nel paragrafo seguente.

2. Il testo dell'intesa

Come si è accennato, il testo dell'intesa tra il Governo e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra è stato recepito nella legge di approvazione promulgata il 29 dicembre del 2021 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio dell'anno successivo, mentre la sua entrata in vigore è stata fissata il 4 febbraio del 2022. Oltre alla riproduzione degli articoli contenuti nell'accordo, il testo dello stesso è anche allegato alla L. 240/2021,³⁶⁵ cioè la legge di approvazione dell'intesa con la Church of England, intitolata: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra". Questa norma è formata da ventidue articoli ed ha riprodotto il contenuto dell'accordo con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra sia riportandone direttamente le previsioni nelle disposizioni che compongono

³⁶³ La L. 204/2021 è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale il 20 Gennaio 2022. (G. U. n. 15 del 20 gennaio 2022). <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/20/22G00005/sg>

³⁶⁴ Il terzo comma dell'art. 8 Cost. recita: "Art. 8 co. 3 Cost. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze." Per il testo completo dell'art. 8 Cost. si veda la nota 16.

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

³⁶⁵ Si veda la nota 363.

questa legge sia, come già accennato, allegando l'intesa stessa e quindi il vincolo di conformità³⁶⁶ della norma di approvazione dell'intesa è sia formale sia sostanziale.

Come per tutte le altre intese, ad eccezione di quella stretta con la Tavola valdese,³⁶⁷ anche questa norma si apre con un preambolo in cui è sommariamente indicata la normativa di riferimento, ossia: i principi di libertà religiosa espressi dalla Costituzione, con uno specifico riferimento al secondo e terzo comma dell'art. 8 delle Costituzione³⁶⁸, e la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo ma non viene fatto riferimento alla normativa europea di settore. Inoltre viene anche ribadito come la Legge sull'esercizio dei culti ammessi³⁶⁹ non sia più applicabile alla Church of England. Il preambolo prosegue con un elenco di caratteristiche della fede anglicana, ossia delle dichiarazioni unilaterali,³⁷⁰ di cui "la Repubblica prende atto"³⁷¹ e questi tratti identificativi³⁷² riguardano: il ruolo ed i titoli attribuiti al sovrano del Regno Unito ed all'Arcivescovo di Canterbury, l'organizzazione territoriale della Diocesi in Europa della Church of England e dell'Arcidiaconato d'Italia e Malta, la missione ed i fini che questa confessione intende perseguire, la lista di beni immobili e di interesse culturale a cui la Chiesa d'Inghilterra "attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia"³⁷³ e da ultimo la precisazione che questa confessione religiosa e la Chiesa cattolica condividono le stesse festività religiose. Quest'ultimo riferimento alle ricorrenze celebrate nella liturgia

³⁶⁶ Terminologia usata da Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti in "Manuale breve. Diritto ecclesiastico" Giuffrè, 2022, pagina 52.

³⁶⁷ La L. 449/1984 è la norma che dà attuazione all'intesa stretta nel febbraio 1984 con la Tavola valdese, l'organo che rappresenta le Chiese evangeliche valdesi. È consultabile sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.222 del 13-08-1984)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1984/08/13/084U0449/sg>

³⁶⁸ Si veda la nota 324.

³⁶⁹ Si veda la nota 327.

³⁷⁰ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

³⁷¹ Citazione dal preambolo dell'intesa con la Chiesa d'Inghilterra come allagata alla L. 240/2021.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/20/22G00005/sg>

³⁷² Espressione presa da Alessandro Tira in "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligion.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligion.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³⁷³ Citazione dal preambolo dell'intesa sottoscritta il 30 Luglio 2019 con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra ed approvata con la L. 240/2021.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/20/22G00005/sg>

della religione cattolica verrà successivamente ripreso anche nell'art. 7 dell'intesa e conseguentemente nell'art. 8 della L. 240/2021. In generale si può affermare che questo preambolo non si discosta da quelli acclusi alle altre intese precedentemente firmate se non per una novità: è infatti la prima volta che in un atto bilaterale figura l'esplicito riconoscimento del ruolo interno delle figure apicali di una confessione religiosa ed, inoltre, il riferimento al Sovrano del Regno Unito si riferisce ad una personalità non solo non soggetta all'ordinamento italiano ma anzi con funzioni di rilevanza costituzionale in uno Stato estero.³⁷⁴

Questo preambolo è molto simile a quello posto in apertura dell'intesa con un'altra confessione protestante, quella firmata con le Assemblee di Dio in Italia,³⁷⁵ promulgata nel 1988;³⁷⁶ ma questo incipit sembra definire quello che sarà il tono dell'intesa la quale si presenta come un testo normativo con rare innovazioni, ma in cui sono organizzati in un'impalcatura funzionale tutti gli elementi tipici degli accordi con le confessioni religiose acattoliche; questa impostazione riflette anche il pragmatismo distintivo della Chiesa anglicana ed infatti le disposizioni di questa legge si soffermano soprattutto ed in modo dettagliato sugli aspetti concreti delle materie disciplinate in ogni punto.³⁷⁷

Prima di procedere con l'analisi dei singoli articoli della L. 240/2021 è necessaria una precisazione: il preambolo appena commentato apre il testo dell'intesa conclusa tra il

³⁷⁴ Alessandro Tira "Considerazioni a margine della legge 29 dicembre 2021, n. 240 per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra."" pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) all'interno del volume "Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d'Inghilterra" Quaderno Monografico n. 4 Supplemento Rivista, Anno 2023, n. 2 <https://www.rivistadirittoereligioni.com/quaderno-monografico-n-4le-intese-attualita-e-prospettive-prendendo-spunto-dalla-recente-intesa-con-la-chiesa-dinghilterra-indice/>

³⁷⁵ Ci si riferisce alla L. 517/1988 relativa all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (ADI) che rappresenta le Chiese cristiane evangeliche, la quale è stata stipulata il 29 dicembre 1986. La norma è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.283 del 02-12-1988 - Suppl. Ordinario n. 107).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1988-12-02&atto.codiceRedazionale=088G0586&elenco30giorni=false

³⁷⁶ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

³⁷⁷ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020. <https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

Governo e l'associazione Chiesa d'Inghilterra, ma questo prologo iniziale non è stato riportato nel testo della legge di approvazione, poiché essa è sprovvista di introduzione e si apre direttamente con il primo articolo. Il preambolo però può essere consultato nell'allegato di questa norma, cioè come già accennato l'intesa firmata il 30 luglio 2019.

Il primo articolo è rubricato “Rapporti tra lo Stato e l'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”” e stabilisce che i rapporti tra le istituzioni statali e la confessione religiosa siano regolati sulla base dell'intesa allegata alla legge stessa. Si tratta di una disposizione piuttosto standardizzata e presente in tutte le precedenti norme di approvazione di intese.

Le successive disposizioni quindi proseguono riproducendo il contenuto dell'intesa ed infatti il secondo articolo di questa norma riproduce il primo dell'accordo sottoscritto il trenta luglio, ed infatti sotto la rubrica “Autonomia e libertà confessionale” sono ribadite le generali garanzie costituzionali di libertà religiosa tra cui l'esercizio del culto senza alcuna ingerenza statale ed è anche riconosciuta l'autonomia confessionale della Chiesa d'Inghilterra compiendo un riferimento specifico alle nomine dei ministri di culto,³⁷⁸ le quali dovranno seguire quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra; questo richiamo generico allo Statuto sembra quasi erroneo e si pensa che il rimando debba essere indirizzato più propriamente al diritto canonico della Church of England, a cui gli allegati dello statuto stesso si ricollegano.³⁷⁹ Nel terzo comma di questa disposizione, si parla nuovamente di non ingerenza da parte delle istituzioni italiane riguardo ad un tema tradizionalmente presente nella normativa pattizia, ossia la comunicazione interna alla confessione, e viene quindi autorizzata ogni pubblicazione o colletta prevedendo che esse siano svolte in libertà ed appunto senza intromissioni statali. In questa disposizione si ha un esempio dello stile essenziale in cui sono state redatte molte delle previsioni di questa legge ed infatti si nota come in questo articolo, nonostante sia rubricato “Autonomia confessionale” non sia stata

³⁷⁸ L'art. 2 co. 1 della L. 240/2021 elenca esplicitamente presbiteri, cappellani e diaconi come ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra. La norma è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it) <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

³⁷⁹ Alessandro Tira “La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020. <https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

impiegata la consueta formula “la Repubblica dà atto dell’autonomia” della confessione religiosa, la quale invece è presente nelle altre intese con i diversi culti acattolici; tuttavia questa omissione è priva di rilievo sostanziale.³⁸⁰

L’art. 3 della legge di approvazione dell’intesa è considerato un articolo omnicomprendente e questo stile di redazione delle disposizioni è stato già impiegato negli accordi successivi al 2007³⁸¹ stetti rispettivamente con: la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, la Chiesa apostolica in Italia, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista Italiana e da ultimo con l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai.³⁸² Questa previsione riguarda i ministri di culto e ne disciplina ogni aspetto tra cui la disciplina del segreto d’ufficio, l’esenzione dal servizio militare in caso di ripristino del servizio di leva ed anche le certificazioni confessionali delle loro qualifiche³⁸³ per le quali si richiama lo statuto dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra e quindi per estensione anche il diritto canonico ed ecclesiastico della Church of England.

Il quarto articolo della norma in esame disciplina l’Assistenza spirituale, cioè una delle questioni classiche del diritto ecclesiastico,³⁸⁴ e le previsioni in esso contenute non comportano nulla di diverso da quanto già disposto nelle precedenti intese, in particolare se

³⁸⁰ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

³⁸¹ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

³⁸² Queste cinque intese sono spesso definite come “intese fotocopia” e sono state tutte sottoscritte nel 2007 ed approvate dal Parlamento nel 2012 tranne quella concernente l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai. Le intese con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, con la Chiesa Apostolica in Italia, con l’Unione Buddhista italiana (UBI) ed infine con l’Unione Induista Italiana sono state tutte firmate il 4 aprile 2007 e convertite in legge rispettivamente tramite: L. 126/2012, L. 127/2012, L. 128/2012, L. 245/2012 e L. 246/2012. Invece l’intesa con l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai è stata raggiunta nel 2015 e recepita nell’ordinamento l’anno successivo con L. 130/2016 ma comunque condivide le stesse caratteristiche delle già citate intese del 2007. L’elenco delle intese strettamente dal Governo è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

³⁸³ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

³⁸⁴ Espressione usata da Alessandro Tira in “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020. <https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

confrontate con quelle dei più recenti accordi con l'Unione Induista Italiana³⁸⁵ e con i buddisti legati all'UBI³⁸⁶ ed al Soka Gakkai,³⁸⁷³⁸⁸ ma viene nuovamente applicata la struttura dell'articolo precedente ed infatti in questa disposizione sono elencate tutte le ipotesi di assistenza spirituale nelle strutture obbligatorie³⁸⁹ le quali sono: Forze armate, di polizia o assimilate; penitenziari e strutture sociosanitarie. Nel primo comma, inoltre, riguardo alle strutture appena menzionate, si specifica quanto segue in caso di decesso di un fedele anglicano durante la permanenza in quei luoghi: "le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra."³⁹⁰ Nel sesto ed ultimo comma di questa disposizione, viene anche stabilito che le spese legate all'assistenza spirituale dei fedeli siano poste interamente a carico dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra.

Il tema dell'istruzione viene trattato negli articoli cinque, sei e sette della L. 240/2021 rubricati rispettivamente: "Istruzione religiosa nelle scuole", "Scuole" e "Diplomi e titoli accademici". Anche questi articoli raggruppano tutte le disposizioni di questa materia condensandole ed ugualmente in questo ambito non vi sono innovazioni nel contenuto di queste previsioni le quali seguono scelte di principio comuni ad alcune intese precedenti,³⁹¹ cioè permettere lo svolgimento dell'insegnamento dei principi religiosi anglicani nell'ambito della scuola pubblica ed infatti come si legge nel art. 5 co. 3: "La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" il diritto di corrispondere alle richieste provenienti

³⁸⁵ Si veda la nota 382.

³⁸⁶ Si veda la nota 382.

³⁸⁷ Si veda la nota 382.

³⁸⁸ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

³⁸⁹ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligion.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligion.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

³⁹⁰ Citazione dalla parte finale dell'art. 4 co. 1 della L. 240/2021. Questa legge è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

³⁹¹ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.”³⁹² Si specifica, però, che tali lezioni dovranno essere svolte in orario extrascolastico, ma verranno comunque conteggiate nel novero delle attività extracurricolari degli studenti; si precisa inoltre che ciò dovrà verificarsi “senza oneri per lo Stato”.³⁹³ La scelta di fare svolgere l’insegnamento religioso in ambito scolastico da persone scelte dall’Associazione, benché come già accennato non sia un approccio inedito, non è stata condivisa dalle altre confessioni evangeliche o comunque appartenenti alla cristianità protestante, le quali invece ritengono l’educazione dei fedeli un compito riservato esclusivamente alle famiglie come espressamente affermato negli accordi stretti con la Tavola Valdese,³⁹⁴ con l’ADI³⁹⁵ e con la Chiesa avventista.³⁹⁶³⁹⁷ Queste disposizioni, per quanto dettagliate, sono anche redatte in modo scarno ed infatti nell’art. 5 sono ribaditi i principi della libertà di coscienza nella scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento religioso in ambito scolastico, della non discriminazione e del pluralismo, ma non è presente nessun riferimento all’impegno per lo Stato di escludere forme di insegnamento religioso durante le lezioni scolastiche di altre discipline: questo divieto posto a carico degli istituti di istruzione

³⁹² Citazione dall’art. 5 co. 3 L. 240/2021 consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

³⁹³ Si veda la nota precedente.

³⁹⁴ L’intesa con la Tavola valdese è stata firmata la prima volta nel 1984 ed approvata con la L. 449/1984; in seguito è stato negoziato un nuovo accordo di modifica del precedente nel 1993 ed è stato recepito dalla legge di approvazione L. 409/1993. L’elenco delle intese strette dal Governo è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

³⁹⁵ L’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (ADI) è stata raggiunta il 29 dicembre 1986 ed approvata con la L. 517/1988. L’elenco delle intese strette dal Governo è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

³⁹⁶ L’intesa con Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (UICCA) è stata sottoscritta il 29 dicembre 1986 ed approvata con la L. 516/1988. L’elenco delle intese strette dal Governo è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

³⁹⁷ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

pubblici in realtà trascende i rapporti con le singole fedi, anche se è presente in intese con le altre confessioni³⁹⁸ di matrice protestante.³⁹⁹

I due seguenti articoli, l'art. 6 e l'art. 7, sono sempre dedicati all'istruzione ed assicurano alla Chiesa d'Inghilterra il diritto di fondare le proprie scuole ed istituti formativi rendendoli parificati a quelli pubblici in conformità alla disciplina generale sull'istruzione⁴⁰⁰ ed all'articolo 33 della Costituzione;⁴⁰¹ per quanto invece concerne i diplomi ed i titoli accademici, è prevista la possibilità di fare riconoscere gli effetti legali di lauree rilasciate da "Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra",⁴⁰² ovviamente su iniziativa dell'interessato e previo accertamento del conseguimento dei crediti formativi richiesti dalla normativa di riferimento.⁴⁰³

Per quanto riguarda le festività religiose, esse sono disciplinate nell'art. 8 della norma di approvazione dell'intesa e questa disposizione può essere considerata come una delle rare espressioni delle specificità e delle esigenze della confessione⁴⁰⁴ poiché, dopo quanto affermato nel preambolo sulla condivisione da parte della Church of England delle stesse

³⁹⁸ Ci si riferisce alle intese strette con: l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (UICCA), L. 516/1988; la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), L. 520/1995; la Tavola valdese, L. 449/1984. L'elenco delle intese strette dal Governo con le confessioni religiose acattoliche è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

³⁹⁹ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴⁰⁰ Nell'art. 6 della L. 240/2021 viene direttamente richiamata la L. 60/2000 cioè la norma per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio ed istruzione. Entrambe le leggi sono consultabili su sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-10;62>

⁴⁰¹ L'art. 33 Cost. sancisce il principio della libertà della scuola e dell'insegnamento. Questa norma è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&atto.codiceRedazionale=047U0001&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=a059ca75-f775-4a5e-867c-5e6d26aaacc&tabID=0.639600893531354&title=lbl.dettaglioAtto>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁰² Citazione dall'art. 7 co. 1 della L. 240/2021. Questa norma è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁰³ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴⁰⁴ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

ricorrenze della Chiesa cattolica, è stabilito che nella giornata del Venerdì Santo gli studenti possano usufruire di assenza giustificata ed anche ai lavoratori “dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma”⁴⁰⁵ sia assicurato il diritto di astenersi dall’attività lavorativa “nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro”⁴⁰⁶ e con “l’obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario”;⁴⁰⁷ ancora si pone come unico limite alla celebrazione di questa ricorrenza quello costituito dalle “imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente”.⁴⁰⁸ Come già accennato, il secondo comma di questa disposizione è dedicato appunto agli alunni i quali, su richiesta propria se maggiorenni oppure di che ne ha la responsabilità genitoriale, possono ottenere l’assenza giustificata per la festività del Venerdì Santo: questa previsione ha scarsissima importanza, considerando che in tale giornata tutte le scuole, di ogni ordine e grado comprese le università, non svolgono l’attività didattica perché sono chiuse per le vacanze pasquali ed inoltre la norma appare ancora più irrilevante nei confronti degli studenti ricordando appunto che il calendario didattico ministeriale viene programmato sulla base delle festività religiose cattoliche, le quali sono appunto le medesime riconosciute e celebrate dalla Chiesa d’Inghilterra.⁴⁰⁹

Gli articoli da 9 a 12 riguardano gli enti ed i beni della Church of England in Italia. La materia degli enti ecclesiastici è disciplinata solo in due articoli, ma sostanzialmente in tutti i suoi aspetti dall’art. 9, si tratta quindi di un’ulteriore disposizione omnicomprensiva, la quale in nove commi si occupa di: elencare gli enti già presenti sul territorio; delineare la procedura di riconoscimento da applicare per eventuali enti di futura istituzione; illustrare le tipologie di attività prevalentemente svolte da essi, cioè attività di religione e culto ma anche attività

⁴⁰⁵ Citazione dall’art. 8 co. 1 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁰⁶ Si veda la nota precedente.

⁴⁰⁷ Si veda la nota 405.

⁴⁰⁸ Citazione dall’art. 8 co. 3 della L. 240/2021 consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁰⁹ Cristiana Cianitto in “Focus: L’intesa con l’Associazione “Chiesa di Inghilterra”” un dossier elaborato per OLIR (Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose); reperibile sul sito dell’AIR (Archivio Istituzionale della Ricerca) dell’Università degli Studi di Milano (air.unimi.it).
<https://air.unimi.it/retrieve/a8f44589-27ba-4349-b5f3-6f6158197c66/Focus%2bOLIR.pdf>

diverse le quali sono identificate come “assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”⁴¹⁰; mutamento sostanziale di un ente e la sua estinzione ed infine la scelta del regime tributario adottato.⁴¹¹ La procedura ed i requisiti per l’iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche sono illustrati nell’art. 10. Non vi sono peculiarità né innovazioni nel contenuto di queste previsioni normative, ma la forma invece è inedita, poiché in tutte le altre intese sottoscritte fino ad ora, ciò che questa legge è riuscita a condensare in modo esaustivo in un solo articolo, tra l’altro impiegando un numero contenuto di commi in considerazione dei temi molto ampi analizzati,⁴¹² è stato invece disciplinato in quasi una decina di articoli⁴¹³ negli accordi stretti con le altre confessioni religiose acattoliche.⁴¹⁴

Il patrimonio culturale è disciplinato dall’art. 10 il quale, sempre in modo essenziale, enuncia un impegno alla collaborazione tra le istituzioni statali e l’Associazione Chiesa d’Inghilterra, per preservare e valorizzare i beni culturali e gli enti dell’Associazione stessa, con la possibilità futura di creare a tale fine una “Commissione mista”⁴¹⁵ senza oneri da parte dello Stato.

⁴¹⁰ Citazione dall’art. 9 co. 4 della L. 240/2021 consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴¹¹ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴¹² Alessandro Tira “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴¹³ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴¹⁴ “La materia degli enti confessionali è disciplinata, rispettivamente, da 7 articoli nell’intesa ADI (artt. 12-18), da 9 articoli nell’intesa avventista (artt. 18-26), da 9 articoli nell’intesa ebraica (artt. 18-26), 5 nell’intesa UCEBI (artt. 11-15), da 9 articoli nell’intesa CELI (artt. 17-25), da 6 articoli nell’intesa ortodossa (artt. 13-18), da 7 articoli nell’intesa mormone (artt. 16-22), da 6 articoli nell’intesa apostolica (artt. 14-19), da 5 articoli nell’intesa UBI (artt. 10-14), da 5 articoli nell’intesa UII (artt. 11-15), da 6 articoli nell’intesa Soka Gakkai (artt. 10-15)”. Citazione tratta da Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴¹⁵ Terminologia usata nell’art. 11 della L. 240/2021 consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

Il seguente articolo, l'art. 11, si occupa degli edifici di culto ed anche in questa materia non vi sono originalità e sono riprese le garanzie consuete in questo settore, ossia: il divieto di occupare, requisire, espropriare o demolire tali immobili "se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio"⁴¹⁶; il divieto per la forza pubblica nell'esercizio delle proprie funzioni di accedere agli edifici di culto senza preavviso e senza aver avvertito il responsabile dell'edificio, tranne che in caso di "urgente necessità"⁴¹⁷; l'applicazione agli edifici dei benefici economici e delle agevolazioni amministrative previsti per tali categorie di beni e da ultimo l'impegno genericamente posto a carico dell'autorità civile di tenere conto delle esigenze religiose che potrà eventualmente avanzare l'Associazione Chiesa d'Inghilterra in merito alla costruzione di nuovi edifici di culto.⁴¹⁸

Legato a luoghi di pertinenza dell'Associazione è anche l'art. 13, dedicato ai cimiteri, il quale sempre nell'ormai consueto stile sintetico prevede che "ove possibile"⁴¹⁹ siano riservate nei cimiteri delle apposite aree riservate ai fedeli anglicani; l'attuazione di questa disposizione sembra complessa, perché la sua realizzazione dovrà essere rimessa agli incastrati del complesso sistema di competenze centrali e locali su questa materia ed inoltre in situazioni

⁴¹⁶ Citazione dall'art. 12 co.1 della L. della L. 240/2021 consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴¹⁷ Citazione dall'art. 12 co. 2 della L. 240/2021. Dal testo di questo articolo si può presumere che il soggetto indicato come responsabile dell'edificio di culto potrebbe essere anche un laico, a differenza di quanto si desume da altri testi normativi. Questa riflessione è stata fatta da Alessandro Tira in "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." ma a parere di chi scrive questa formulazione potrebbe non essere una distrazione e lasciare intendere volutamente che il ruolo di responsabile dell'edificio di culto possa essere affidato ad un laico poiché ciò sarebbe in linea con l'organizzazione strutturale della Church of England, all'interno della quale si ha una partecipazione non trascurabile dei laici anche all'interno del proprio governo sinodale ed essi, soprattutto ai livelli fondamentali e locali dei vari Parochial Church Councils, ricoprono cariche elettive importanti. Ad ulteriore sostegno di questa opinione si può osservare la composizione del Consiglio direttivo dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, composto in prevalenza da laici, ed anche il fatto che le cariche di indubbia importanza di Segretario e Tesoriere siano affidate anch'esse a laici. La L. 240/2021 è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

Si riportano nuovamente anche i dati dell'articolo di Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.
<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴¹⁸ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.
<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴¹⁹ Citazione dall'art. 13 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

simili, poiché anche questa richiesta non è estranea al contenuto delle intese con le confessioni religiose acattoliche, è stato sollevato il problema di come ottenere la riservatezza di questi spazi⁴²⁰ all'interno dei campisanti già esistenti.

Gli articoli 14, 15 e 16 di questa legge sono dedicati agli aspetti tributari ed infatti sono rubricati rispettivamente: “Contributi deducibili agli effetti IRPEF”, “Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF” e “Commissione paritetica”. Nella prima di queste disposizioni, viene enunciato che l’Associazione Chiesa d’Inghilterra si finanzia tramite offerte volontarie e quindi si conforma al regime applicato a tutte le altre confessioni con intesa, ad eccezione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni⁴²¹ la quale è stata l’unica a compiere la scelta di autofinanziarsi e quindi rinunciare all’otto per mille.⁴²² Viene quindi stabilito che potrà essere dedotto dal gettito IRPEF un massimo di 1.032,91€ sulla totalità delle erogazioni liberali in denaro a favore dell’Associazione e dei suoi enti per fini di culto, istruzione, scopi filantropici e culturali da realizzarsi anche in altri stati esteri.⁴²³ Questo importo massimo deducibile è stato probabilmente convertito in euro da un ammontare pensato in lire in anni ormai lontani e mai più adeguato in modo da non dover allineare tutte le altre normative fiscali.⁴²⁴

L’articolo successivo, il quindicesimo, riguarda l’otto per mille: la confessione è stata ammessa a questo sistema e quindi può partecipare alla ripartizione della quota del gettito

⁴²⁰ Alessandro Tira “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴²¹ L’intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è stata firmata il 4 aprile 2007 ed è stata approvata con la L. 127/2012. L’elenco delle intese strettate dal Governo con le confessioni religiose acattoliche è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

⁴²² Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020.

<https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴²³ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020.

<https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴²⁴ Alessandro Tira “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

IRPEF, anche in relazione alle scelte non espresse.⁴²⁵ Inoltre, essa può utilizzare queste somme, sia quelle direttamente destinate alla religione anglicana sia le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, per gli scopi già elencati nella disposizione precedente, ossia fini di culto ed attività caritatevoli, ma può impiegare queste somme anche per il mantenimento dei ministri di culto, come espressamente previsto nel terzo comma di questa disposizione.

L'ultimo dei tre articoli sul tema finanziario e tributario è l'art. 16 e questa disposizione prevede la possibilità di istituire, su richiesta dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra oppure dello Stato, una "Commissione paritetica"⁴²⁶ al fine di "verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15"⁴²⁷ di questa legge appena analizzati ed anche eventualmente apportarvi modifiche. Anche in questo ambito specificatamente economico il contenuto di queste disposizioni non comporta nessuna innovazione né si discosta da quanto già previsto nelle altre intese precedenti.

L'articolo 17 della norma di approvazione dell'intesa in esame riguarda il sostentamento dei ministri di culto ed è appunto rubricato "Assegni ai ministri di culto", poiché affronta l'unico aspetto legato ai sacerdoti non già disciplinato nell'art. 3 di questa legge. Come si è già illustrato, nell'art. 15 è disposto che una parte dell'otto per mille venga destinata al sostentamento dei sacerdoti della Church of England, ma oltre a questa somma l'art. 17 prevede ancora che il supporto economico ai ministri di culto, totalmente oppure parzialmente integrato dall'otto per mille, sia attuato attraverso la corresponsione di assegni rilasciati dall'Associazione Chiesa d'Inghilterra o dalle singole cappellanie e congregazioni.⁴²⁸ È anche prevista l'equiparazione ai soli fini fiscali tra assegni indirizzati al

⁴²⁵ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴²⁶ Citazione dall'art. 16 della L. 240/2021 consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it). <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴²⁷ Si veda la nota precedente.

⁴²⁸ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020. <https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

clero e quelli invece corrisposti ai lavoratori ossia il reddito da lavoro dipendente, come già previsto dalle intese precedenti e quindi di conseguenza i sacerdoti sono anche tenuti al versamento dei contributi previdenziali; viene ulteriormente illustrato nel secondo comma come in questo schema tributario gli enti, le cappellanie e le congregazioni siano considerati come datori di lavoro dei ministri di culto e si pongano quindi quali sostituti d'imposta e pertanto devono praticare ⁴²⁹“le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia”.⁴³⁰ Anche in questo ambito, non vi sono da segnalare soluzioni differenti da quanto solitamente previsto.

Il matrimonio è disciplinato dall'art. 18 della L. 240/2021 in cui si riscontra per l'ultima volta in questo testo lo stile redazionale che può essere definito come concentrato ed infatti in una sola previsione normativa viene dettagliatamente racchiuso l'intero ambito matrimoniale. Il contenuto in questo articolo sembra aderire al modello delineato nell'intesa stipulata con le Comunità ebraiche,⁴³¹ la quale a sua volta ricalca quanto previsto nel Concordato con la Chiesa cattolica,⁴³² cioè la disciplina del matrimonio canonico trascritto.⁴³³ Questo articolo prevede, quindi, che alla celebrazione del rito matrimoniale anglicano siano riconosciuti effetti civili qualora siano rispettate queste tre condizioni: la cerimonia deve avvenire in Italia ed essere officiata da uno dei ministri di culto “in possesso della cittadinanza italiana e

⁴²⁹ La citazione seguente è presa dall'art. 17 co. 2 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴³⁰ Alessandro Tira “La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf>

⁴³¹ L'intesa con l'Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) è stata firmata il 27 febbraio 1987 ed approvata con L. 101/1989. In seguito sono avvenute delle modifiche ed è stata sottoscritta una seconda intesa nel 1996, conseguentemente approvata con L. 638/1996. L'elenco delle intese strettate dal Governo con le confessioni religiosi acattoliche è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

⁴³² Ci si riferisce all' Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, ratificato con la L. 121/1985. Il testo completo è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/04/10/085U0121/sg>

⁴³³ Federico Colombo “L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

residenti o domiciliati in Italia”⁴³⁴, inoltre, deve essere compiuta entro cinque giorni⁴³⁵ la registrazione dell’atto nei registri dello stato civile “previe pubblicazioni nella casa comunale”.⁴³⁶ In seguito, questa disciplina comporta che le dichiarazioni in materia di regime patrimoniale della famiglia e di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio possano essere rese direttamente al ministro di culto celebrante, il quale a sua volta ha l’onere di “spiega(re) ai coniugi i diritti e i doveri”⁴³⁷ tramite la lettura dei relativi articoli del Codice civile.^{438 439} Anche in questo ambito, non vi sono innovazioni tranne che per quanto riguarda l’undicesimo ed ultimo comma di questa disposizione, il quale recita: “Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.”;⁴⁴⁰ ciò implica quindi che l’efficacia civile del matrimonio non vincola né induce la Chiesa d’Inghilterra ed i suoi fedeli a farvi ricorso.⁴⁴¹

Dopo avere disciplinato l’unione matrimoniale il testo di questa legge di approvazione si avvia alla sua conclusione con gli ultimi quattro articoli. L’art. 19 è rubricato “Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti” e riprende un punto già chiarito nel preambolo ossia che

⁴³⁴ Citazione dall’art. 18 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴³⁵ Questo termine è previsto dall’art. 18 co. 8 della L. 240/2021 il quale dispone che il ministro di culto debba trasmettere l’atto ed il nulla osta allegato all’ufficiale di stato civile il quale, entro ventiquattro ore dalla ricezione, deve procedere alla trascrizione dell’atto, come stabilito nel co. 9 dell’articolo in esame. Il successivo co. 10 inoltre dichiara che il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione e conserva i suoi effetti anche nel caso in cui l’ufficiale di stato civile ne abbia compiuto la trascrizione oltre il termine e quindi anche in questa disciplina è consentita la trascrizione tardiva. La L. 240/2021 è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴³⁶ Si veda la nota precedente.

⁴³⁷ Citazione dall’art. 18 co. 4 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴³⁸ Ci si riferisce agli articoli contenuti nel Libro I, Titolo VI del Codice civile (art. 143 cc. e seguenti).

⁴³⁹ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴⁴⁰ Citazione dall’art. 18 co. 11 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁴¹ Alessandro Tira in “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica.” Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf>

la Legge sull'esercizio dei culti ammessi⁴⁴² e la relativa norma di attuazione⁴⁴³ non saranno più applicabili all'Associazione Chiesa d'Inghilterra né agli "enti confessionali che ne fanno parte";⁴⁴⁴ ancora nel secondo comma di questa disposizione viene inoltre ribadito come ogni norma dell'ordinamento in contrasto con quanto previsto dall'intesa cesserà di avere efficacia nei confronti della Church of England. Solitamente, nei precedenti accordi con le confessioni religiose acattoliche, a questo tipo di previsione è dato particolare rilievo ed infatti è posta in posizione iniziale⁴⁴⁵ mentre in questa intesa è collocata tra le disposizioni finali.

Le clausole conclusive di questa norma si occupano di eventuali future intese di modifica del testo esaminato, di futuri ed eventuali mutamenti nello statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra ed ancora dell'impegno delle istituzioni dello Stato ad attuare queste disposizioni; prima di analizzarle più nel dettaglio si può anticipare che anche in questo caso il loro contenuto non si discosta da quanto già previsto in precedenti leggi di approvazione delle intese, poiché disposizioni analoghe sono state riportate in questo articolato in maniera quasi identica.⁴⁴⁶

L'art. 20 è dedicato alla opportunità futura di rinegoziare un accordo tra la Chiesa d'Inghilterra e lo Stato, al fine di apportare modifiche all'intesa la quale, secondo quanto previsto nel primo comma, conseguentemente dovrà essere presentata al Parlamento sotto forma di disegno di legge al fine di essere approvata ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Costituzione⁴⁴⁷. Nel secondo comma di questa disposizione, viene ulteriormente rafforzato questo concetto ed effettuato nuovamente un rimando alla Carta costituzionale, infatti viene

⁴⁴² Si veda la nota 327.

⁴⁴³ Ci si riferisce al R. D. 289/1930, noto come "Norme per l'attuazione della L. 1159/1929 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato." Il testo di questa legge è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-28;289>

⁴⁴⁴ Citazione dall'art. 19 co. 1 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁴⁵ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴⁴⁶ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴⁴⁷ Si veda la nota 324.

stabilito quanto segue: “In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.”⁴⁴⁸

La penultima disposizione di questa norma, l’art. 21, pone a carico dell’Associazione Chiesa d’Inghilterra l’onere di comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’interno “ogni eventuale modifica dello statuto”⁴⁴⁹ dell’ente esponenziale della Church of England.

La legge di approvazione si conclude in maniera conforme alle altre norme di attuazione di intese, soprattutto se si guarda a quelle stipulate nel 2012⁴⁵⁰ e le successive, ed infatti l’ultimo articolo della L. 240/2021 è rubricato “Disposizioni finanziarie” e sostanzialmente stabilisce che le amministrazioni dello Stato sono tenute ad attuare quanto disposto nella norma senza ulteriori oneri a carico dello Stato “fatta eccezione per l’articolo 14”⁴⁵¹ il quale è dedicato ai contributi che l’Associazione Chiesa d’Inghilterra può dedurre agli effetti IRPEF.

Si nota una leggera discrepanza tra le clausole finali dell’intesa stretta nel 2019 ed i corrispondenti articoli della legge di approvazione. Gli articoli 18, 19 e 20 dell’intesa sono perfettamente speculari alle corrispondenti disposizioni della L. 240/2021 dedicate rispettivamente a “Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti”, “Ulteriori intese” e “Modifiche statutarie”; invece, l’ultima disposizione dell’accordo con la Chiesa anglicana, ossia il ventunesimo articolo, è rubricato “Legge di approvazione dell’intesa” e nel suo contenuto molto sinteticamente il Governo si assume l’impegno di presentare al Parlamento il disegno di legge per la norma di approvazione e non si ha alcun riferimento agli oneri

⁴⁴⁸ Citazione dall’art. 20 co. 2 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁴⁹ Citazione dall’art. 21 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

⁴⁵⁰ Si fa riferimento alle cosiddette “intese fotocopia” già elencate nella nota 382 a cui si rimanda. L’elenco delle intese strette dal Governo con le confessioni religiose acattoliche è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

⁴⁵¹ Citazione dall’art. 22 co. 1 della L. 240/2021, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

finanziari, i quali invece sono oggetto dell'articolo finale della norma di approvazione. Anche questa differenza tra accordo e norma di approvazione dello stesso non stupisce, in quanto ciò si riscontra nelle precedenti intese strette con le confessioni religiose acattoliche e nelle conseguenti leggi di approvazione.

Nel complesso, si può osservare come questa norma non presenti nessuna innovazione per quanto riguarda la disciplina in sé e nemmeno metta in luce le peculiarità della Church of England ma ciò è spiegabile, oltre che per la tendenza politica ad uniformare il più possibile i contenuti degli accordi con i culti acattolici, soprattutto guardando ai numerosi punti di contatto tra questa fede ed il cattolicesimo, i quali sono stati ulteriormente rafforzati ad opera del Movimento di Oxford.⁴⁵² Lo stile redazionale, invece, si è rivelato molto adeguato, poiché ha esposto la normativa in un testo relativamente breve che risulta coerente, sintetico e ciò nonostante esaustivo.

⁴⁵² Per un approfondimento si veda il paragrafo 2. 1. del secondo capitolo di questo elaborato.

Conclusione

In base a quanto esposto nelle pagine precedenti occorre fare alcune riflessioni finali. Innanzitutto, riguardo alle intese, è necessario fare riferimento al quadro normativo in cui esse si inseriscono, cioè *in primis* agli articoli 8 e 19 della Costituzione. L'art. 19 Cost.⁴⁵³ è una previsione di principio che sancisce la libertà religiosa sia in forma privata sia associativa, anche se di fatto “si potrebbe dire che la libertà religiosa individuale è garantita mentre quella istituzionale non ha garanzie piene per le confessioni religiose che non hanno ottenuto un'intesa”;⁴⁵⁴ mentre l'art. 8 Cost.⁴⁵⁵ proclama l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose nel primo comma e nel secondo l'indipendenza dei loro statuti, nell'ultimo comma invece, in una sorta di contraltare al precedente articolo della Carta costituzionale⁴⁵⁶, si stabilisce come i rapporti tra le istituzioni statali e le fedi diverse da quella cattolica possano essere regolati sulla base di intese. Ciò quindi comporta che, nella visione dei partecipanti all'Assemblea costituente, la soluzione pattizia potesse essere sia un mezzo per azzerare la disparità tra le altre confessioni religiose ed il cattolicesimo,⁴⁵⁷ sia il modo per superare la

⁴⁵³ Il testo dell'art. 19 Cost. recita: “Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

⁴⁵⁴ Citazione da Jens Hansen “L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio.” Pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) anno IX - n. 2/2014.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

⁴⁵⁵ Il testo dell'art. 8 Cost. recita: “Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione>

⁴⁵⁶ Il testo dell'art. 7 Cost. recita: “Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

[https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art7#:~:text=7,richiedono%20procedimento%20di%20revisione%20costituzionale.)

[27~art7#:~:text=7,richiedono%20procedimento%20di%20revisione%20costituzionale.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art7#:~:text=7,richiedono%20procedimento%20di%20revisione%20costituzionale.)

⁴⁵⁷ Salvatore Bordonali “La legge n. 1159 del 1929 e la nuova Intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”” pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) nel Quaderno Monografico “11929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive.” a cura di Maria d'Arienzo, supplemento alla rivista, anno XV, n. 1-2020.

Legge sull'esercizio dei culti ammessi,⁴⁵⁸ normativa rimasta in vigore, come i Patti lateranensi, dal periodo fascista e che era stata imposta alle altre confessioni religiose. Le intese, invece, partono da un assunto completamente diverso, ossia raggiungere una disciplina condivisa dalle istituzioni statali e dalla rappresentanza della fede acattolica, la quale, se lo desidera, deve appunto farsi promotrice dell'*iter* per raggiungere un accordo.

Uno degli aspetti problematici legati alle intese riguarda il loro *iter* di formazione, il quale è delineato da una prassi sostanzialmente immutata dalla prima volta in cui è stata data esecuzione pratica al terzo comma dell'art. 8 Cost., ossia nel 1984 quando si è concluso un lungo percorso che ha portato alla approvazione con legge dell'accordo con la Tavola Valdese.⁴⁵⁹ La questione più dibattuta di questa procedura e che è stata oggetto di varie pronunce concernenti l'accesso delle confessioni religiose acattoliche alle trattative con la Commissione interministeriale per le intese e, di conseguenza, il potere di scelta del Governo: come affermato dalla sentenza 52/2016 della Corte Costituzionale⁴⁶⁰, il Governo può liberamente scegliere con quale fede, anche se in possesso dei requisiti richiesti, avere un dialogo al fine di poter raggiungere un accordo, poiché questa discrezionalità è espressione di un potere politico e quindi insindacabile.

Un'ulteriore questione critica e meritevole di attenzione riguarda anche il contenuto delle intese, le quali appunto sono state concepite come uno strumento per far ottenere il riconoscimento ed i connessi diritti alle varie fedi, tenendo però conto che tali garanzie possano essere modellate sulla base della peculiarità della confessione e delle esigenze che la sua rappresentanza manifesterà e deciderà di discutere in sede di trattative con lo Stato, ma nella realtà non sempre ciò si è realizzato. Molte delle intese, infatti, hanno un contenuto che

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/bordonali-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴⁵⁸ Legge sull'esercizio dei culti ammessi (L. 1159/1929).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

⁴⁵⁹ Si fa riferimento alla L. 449/1984 cioè la norma che dà attuazione all'intesa stretta nel febbraio 1984 con la Tavola valdese, l'organo che rappresenta le Chiese evangeliche valdesi. Questa norma si applica sia alla Chiesa Valdese sia alla Chiesa Metodista in Italia. Questa legge è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale. (GU Serie Generale n.222 del 13-08-1984)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1984/08/13/084U0449/sg>

⁴⁶⁰ Corte cost. sent. n. 52/2016.

può essere descritto come standardizzato e questa definizione è applicabile soprattutto al gruppo di intese sottoscritte nel 2007⁴⁶¹ e quelle seguenti, le quali sono molto simili tra loro sia nella loro struttura, sia appunto nelle loro disposizioni, esse infatti sono quasi uniformate e prive di importanti riferimenti alle particolarità confessionali. Queste considerazioni comportano quindi che si sia creata una sorta di diritto comune delle intese⁴⁶² e ciò sembra far pensare che non sia l'intesa ad essere formata sulla base dell'accordo tra rappresentanza della fede acattolica ed il Governo ma il contrario, ossia che l'intesa abbia un suo articolato già predefinito a cui la confessione debba uniformarsi senza la possibilità di plasmare le disposizioni sulla base dei propri interessi compatibilmente con la mediazione con le istituzioni statali. Questa riflessione sulle disposizioni condivise da moltissimi accordi con le confessioni religiose può essere riproposta anche riguardo l'intesa con la Church of England e alla relativa legge di approvazione, ma ciò non stupisce considerando i notevoli punti di contatto tra questa religione e quella cattolica già esposti nel precedente capitolo durante l'analisi delle disposizioni contenute nella L. 240/2021.⁴⁶³

Riguardo alla Chiesa d'Inghilterra, ciò che appare rilevante, a parere di chi scrive, sono due aspetti: il suo carattere di chiesa nazionale, il quale è ancora marcato in una società multietnica come quella odierna, soprattutto in riferimento al melting pot presente nel Regno Unito, ed il coinvolgimento dei fedeli laici nella sua organizzazione e nel procedimento di

⁴⁶¹ Ci si riferisce alle cinque intese sottoscritte nel 2007 le quali sono spesso definite come "intese fotocopia" e sono state tutte sottoscritte nel 2007 ed approvate dal Parlamento nel 2012 tranne una, quella concernente l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai. Queste sono le intese firmate il 4 aprile 2007 con: la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana (UBI) ed infine con l'Unione Induista Italiana; in seguito sono state tutte convertite in legge rispettivamente tramite: L. 126/2012, L. 127/2012, L. 128/2012, L. 245/2012 e L. 246/2012. Invece l'intesa con l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai è stata raggiunta nel 2015 e recepita nell'ordinamento l'anno successivo con L. 130/2016 ma comunque condivide le stesse caratteristiche delle già citate intese del 2007. L'elenco delle intese strettamente dal Governo è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).
https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

⁴⁶² Espressione di Nicola Colaiani in "Per un diritto di libertà." pag. 84, come riportato da Salvatore Bordonali in "La legge n. 1159 del 1929 e la nuova Intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"" pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) nel Quaderno Monografico "1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive." a cura di Maria d'Arienzo, supplemento alla rivista, anno XV, n. 1-2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/bordonali-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴⁶³ La L. 240/2021 è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it)
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;240>

formazione di leggi ecclesiastiche e canoniche, con un peso non trascurabile anche al più altro livello del General Synod⁴⁶⁴. Partendo dal primo punto evidenziato, non stupisce che la Church of England sia nata e si sia sviluppata come il primo modello in Europa di chiesa nazionale, soprattutto in considerazione delle motivazioni soprattutto personali e politiche alla base della sua fondazione, le quali hanno portato il sovrano Enrico VIII Tudor⁴⁶⁵ a proclamare nel 1534 il noto Act of Supremacy⁴⁶⁶.

La Chiesa d'Inghilterra e per esteso quindi la Gran Bretagna nel corso dei secoli hanno saputo mantenere questa caratteristica, nonostante la situazione sociale molto diversa rispetto ai tempi della dinastia Tudor e facendo ciò hanno tolto molte delle restrizioni che si imponevano ai cattolici ed ai credenti di altre fedi ed hanno anche eliminato la pratica del giuramento alla Chiesa d'Inghilterra ed alla Corona che era previsto per chi volesse ricoprire cariche ed impieghi pubblici, rendendo in ogni caso l'anglicanesimo e la famiglia reale una parte importante dell'identità inglese, ma applicando una politica di tolleranza anche religiosa in un modo che sembra efficiente. Curiosamente un'unica forma di imposizione religiosa persiste nei confronti proprio della famiglia reale, poiché è previsto che nessun sovrano del Regno Unito possa professare una religione diversa perché tra i suoi doveri vi è anche quello di guida della Chiesa stessa, la quale comunque deve sottoporre alla approvazione regia le measures⁴⁶⁷ emanate dal General Synod.⁴⁶⁸ La seconda caratteristica che differenzia la Church of England da molte delle altre religioni è il coinvolgimento del laicato; infatti, a partire dai livelli organizzativi più elementari, cioè il Parochial Church Council,⁴⁶⁹ risalendo dal Deanery Synod⁴⁷⁰ ed il Diocesan Synod⁴⁷¹ fino al General Synod si può vedere come molti dei membri laici siano direttamente eletti dai fedeli ed essi vadano a sedere nelle House

⁴⁶⁴ Traducibile come "Sinodo generale".

⁴⁶⁵ Henry VIII Tudor (Greenwich 1491 – 1547). Sito dell'Enciclopedia Treccani (www.treccani.it) alla voce "Enrico VIII re d'Inghilterra".

<https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-viii-re-d-inghilterra/>

⁴⁶⁶ Traducibile come "Atto di supremazia".

⁴⁶⁷ Traducibile come "Provvedimenti".

⁴⁶⁸ Si veda la nota 464.

⁴⁶⁹ Traducibile come "Consiglio ecclesiastico parrocchiale".

⁴⁷⁰ Traducibile come "Sinodo decanale".

⁴⁷¹ Traducibile come "Sinodo diocesano".

of Laity⁴⁷² di ogni assemblea sinodale e la loro posizione è importante, poiché anche i membri di questa camera vanno a formare il Legislative Committee,⁴⁷³ un comitato interno al Sinodo generale il quale ha il compito di elaborare e proporre le norme ecclesiastiche.⁴⁷⁴

Tenendo quindi presenti le similitudini tra la Church of England e la Chiesa Cattolica ed il fatto che le prime intese strette dal Governo sono state formate con la cristianità protestante in cui l'anglicanesimo si inserisce, non stupisce come non vi siano stati intoppi nel raggiungimento di questo accordo e nella sua approvazione con legge, avvenuta piuttosto rapidamente se confrontata con le tempistiche impiegate per il raggiungimento di altre intese precedenti. L'intesa raggiunta con la Chiesa d'Inghilterra, inoltre, ha un preambolo molto simile a quello in apertura dell'intesa stretta con le Assemblee di Dio in Italia,⁴⁷⁵ l'associazione che rappresenta le comunità italiane appartenenti alle Chiese pentecostali originatesi dal movimento di risveglio religioso sviluppatosi a Los Angeles nel 1906⁴⁷⁶ e si vuole far notare come anche in questo caso la stesura dell'intesa e la sua conseguente approvazione con legge abbia avuto un percorso agevole e relativamente breve, poiché la presentazione del disegno di legge relativo è avvenuta nei due anni seguenti alla firma dell'accordo.

Sempre in tema di comparazione, sembra opportuno confrontare l'ultima intesa approvata con la prima, ossia quella firmata con la Tavola Valdese⁴⁷⁷, giunta a febbraio di quest'anno al suo quarantesimo anniversario, anch'essa una confessione cristiana evangelica e calvinista come la Chiesa d'Inghilterra. Innanzitutto, bisogna fare una prima distinzione tra intese brevi

⁴⁷² Traducibile come "Camera dei Laici".

⁴⁷³ Traducibile come "Comitato legislativo".

⁴⁷⁴ Informazioni prese sul sito del Parlamento del Regno Unito (www.parliament.uk) alla voce "Church of England Measures House of Commons Information Office"
<https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-information-office/110.pdf>

⁴⁷⁵ L'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (ADI) è stata raggiunta il 29 dicembre 1986 ed approvata con la L. 517/1988. L'elenco delle intese strette dal Governo è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://presidenza.governo.it>).

https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

⁴⁷⁶ Le informazioni sulle Assemblee di Dio in Italia (ADI) sono state prese dal sito omonimo (www.assembleedidio.org) alla voce "presentazione".

<https://www.assembleedidio.org/presentazione/>

⁴⁷⁷ Si veda la nota 459.

e lunghe: la differenza tra le due non riguarda l'estensione dell'articolato, ma le motivazioni alla base di queste previsioni, infatti le cosiddette intese corte sono costituite da disposizioni di principio, spesso astratte e con una formulazione in negativo; il contenuto delle intese identificate come lunghe, invece, può essere considerato più pragmatico poiché regola minuziosamente le materie di cui si occupa.⁴⁷⁸ In base a questa ripartizione nell'elenco delle intese brevi si ha quella sottoscritta con la Tavola Valdese, soprattutto in riferimento alla sua formulazione originaria, nata con l'intento di contestare la legislazione sui culti ammessi⁴⁷⁹ ponendosi come un "accordo di separazione"⁴⁸⁰ mentre invece si può definire un "accordo di cooperazione"⁴⁸¹ quello stretto con la Chiesa d'Inghilterra, il quale come si può facilmente intuire dall'analisi delle disposizioni della L. 240/2021 svolta nel capitolo precedente, rientra nel novero delle intese lunghe, pur essendo formato da un numero di articoli tra i più bassi rispetto alle altre intese precedenti; ma questa prima differenza non stupisce se si pensa ai diversi contesti sociali in cui queste intese si sono formate ed anche alle posizioni delle due confessioni religiose. Infatti, il Sinodo Valdese inizialmente optò per una posizione di netto separatismo tra fede e Stato, acuita ancora di più dall'entrata in vigore della Legge sull'esercizio dei culti ammessi⁴⁸² la quale venne percepita come un'imposizione e un'ingerenza.⁴⁸³ Dopo il secondo conflitto mondiale questa visione separatista venne mitigata

⁴⁷⁸ Gianni Long "Le intese con le Chiese Evangeliche" presente sul sito del Governo (presidenza.governo.it) ed inserito nel volume "Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e di legislazione ecclesiastica", 2001.

<https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/doc/long.pdf>

⁴⁷⁹ Si veda la nota 458.

⁴⁸⁰ Federico Colombo "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020. <https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁴⁸¹ Espressione presa da Gianni Long in "Le intese con le Chiese Evangeliche" presente sul sito del Governo (presidenza.governo.it) ed inserito nel volume "Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e di legislazione ecclesiastica" come riportata da Federico Colombo in "L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica" pubblicato sulla rivista telematica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020.

<https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

<https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/doc/long.pdf>

⁴⁸² Legge sull'esercizio dei culti ammessi, L. 1159/1929.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1929/07/16/029U1159/sg>

⁴⁸³ Jens Hansen "L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio" pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) Anno IX - n. 2-2014

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

e dopo svariate discussioni interne, la Chiesa Valdese decise in parte di aprirsi alle istituzioni statali soprattutto al fine di ottenere l'uguaglianza religiosa ed auspicando che l'Assemblea costituente "segna, in modo inequivoco, la fine di ogni residuo del vecchio Stato confessionale; considerando che qualsiasi ingerenza o restrizione esercitata dallo Stato sulla vita della Chiesa, al pari di qualsiasi privilegio, lederebbe la loro natura ed infamerebbe il loro mandato divino".⁴⁸⁴ Solo nel 1976 le comunità valdesi decisero di usufruire dello strumento creato dal terzo comma dell'art. 8 Cost. e si aprirono le trattative nel 1978, in pochi mesi venne presentata una prima versione pressoché definitiva del testo dell'accordo al Governo; si giunse tre anni dopo nel 1981 alla firma dell'intesa, la quale come già ricordato venne approvata con legge il 21 febbraio del 1984, solo tre giorni dopo la firma del Concordato con la Chiesa cattolica.⁴⁸⁵ Già a questo punto si possono vedere le differenze di impostazione delle due fedi: infatti, le comunità italiane della Church of England, complice anche il loro carattere di chiesa nazionale, non hanno mai manifestato insofferenza verso la Legge sull'esercizio dei culti ammessi, anzi con l'intesa si è attuata una disciplina dettagliata delle materie ecclesiastiche; all'opposto la Tavola Valdese al momento delle trattative con la Commissione interministeriale aveva come intento principale l'abrogazione della Legge sull'esercizio dei culti ammessi, la quale viene definita nell'art. 1 del testo dell'intesa come "non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le Chiese da essa rappresentate e lo Stato"⁴⁸⁶ ed, infatti, la disposizione che sancisce la cessazione degli effetti della L. 1159/1929 per la comunità valdese e metodista è diventata il primo articolo della norma di approvazione dell'intesa, anche se la critica relativa alla normativa sui culti ammessi non venne riportata.

⁴⁸⁴ Citazione dall'Articolo 24/SI/1945 (Atti del Sinodo del 1945 reperiti dall'Archivio Tavola Valdese), come riportato da Jens Hansen in "L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio" pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) Anno IX - n. 2-2014.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

⁴⁸⁵ Gianni Long "Le intese con le Chiese Evangeliche" presente in sul sito del Governo (presidenza.governo.it) ed inserito nel volume "Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e di legislazione ecclesiastica", 2001.

<https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/doc/long.pdf>

⁴⁸⁶ Citazione dall'art. 1 dell'intesa stratta con la Tavola valdese e riportato in allegato alla L. 449/1984. La norma è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;449>

Questa previsione è rimasta in questa posizione di rilievo anche nelle successive modificazioni di questa legge, quando invece nella maggior parte dei casi questa dichiarazione si trova nelle disposizioni finali della norma. La collocazione apicale riservata al contenuto di questo articolo può essere spiegata non solo per l'importanza attribuitale dalla confessione, ma anche considerando che, fino ad ora, questa è l'unica intesa priva di preambolo; si può quindi immaginare come, se fosse stato redatto un prologo, l'affermazione della cessazione degli effetti della normativa che le era stata precedentemente imposta e l'avversione provata a riguarda dalla comunità valdese avrebbero avuto uno spazio più adeguato entro cui essere manifestate appieno.

La prima legge di approvazione dell'intesa valdese subì in seguito due modificazioni⁴⁸⁷ che la avvicinarono agli ulteriori accordi successivamente raggiunti con le altre confessioni religiose, la prima nel 1993⁴⁸⁸ e la seconda avvenuta nel 2007⁴⁸⁹ ed entrambe concernenti l'accesso al sistema dell'otto per mille generato dal gettito IRPEF. Il primo emendamento di questa intesa scaturì dal cambio di posizione della Tavola Valdese la quale, dopo molte discussioni interne e scegliendo infine di uniformarsi alle altre religioni con intesa, decise di entrare nel sistema di sgravi fiscali e di ripartizione della quota dell'otto per mille che in precedenza aveva rifiutato, optando però, in un primo tempo, per usufruire solo delle quote derivate dalle scelte espresse dei cittadini e di non destinare tale somma per le attività di

⁴⁸⁷ In realtà le modifiche all'intesa valdese del 1984 furono tre poiché, oltre a quelle avvenute nel 1993 e nel 2007, vi fu una precedente modifica nel 1986 che riguardava la scelta compiuta dall'Unione delle Chiese valdesi e metodiste di non avvalersi dell'insegnamento religioso in ambito scolastico prevista dall'articolo 9 del testo originario dell'intesa; infatti si pensava che questa previsione potesse entrare in conflitto ed ostacolare l'approvazione della successiva L. 218/1986 sulla capacità delle scelte scolastiche degli studenti delle scuole superiori. Questa nuova intesa del 1986 non venne mai approvata con legge ed infatti le successive modifiche si riferiscono alla L. 449/84.

Informazioni presa da Gianni Long "Le intese con le Chiese Evangeliche" presente in sul sito del Governo (presidenza.governo.it) ed inserito nel volume "Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e di legislazione ecclesiastica", 2001.

<https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/doc/long.pdf>

⁴⁸⁸ Si tratta della L. 409/1993, consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it), cioè la norma di approvazione della modifica di intesa con la Tavola Valdese firmata il 25 gennaio 1993.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-05;409~art4>

⁴⁸⁹ Ci si riferisce alla modifica dell'intesa con la Tavola Valdese firmata il 4 aprile 2007, la stessa data delle cosiddette "intese fotocopia" redatte lo stesso anno, cioè la L. 68/2009 consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-06-19&atto.codiceRedazionale=009G0085&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=744c4e51-5027-4030-90ff-196382744fdf&tabID=0.8270237357852253&title=lbl.dettaglioAtto>

culto, ma di impiegarla esclusivamente per le altre attività culturali, assistenziali e sociali svolte dall'Unione delle Chiese valdesi e metodiste.⁴⁹⁰ Con l'ulteriore accordo di modifica dell'intesa raggiunto nel 2007, la Chiesa valdese, però, in reazione alla gestione dell'otto per mille da parte delle altre confessioni religiose ammesse in questo sistema, decise di utilizzare sempre per il finanziamento di attività assistenziali e culturali e comunque non di culto anche le quote derivate dalle scelte non espresse dei contribuenti.⁴⁹¹ A partire dalla L. 68/2009 fino ad oggi sono solo due le confessioni con intesa che non usufruiscono delle quote derivate dalle scelte non espresse dei contribuenti riguardo l'otto per mille e si tratta di due fedi che rientrano nel mondo della cristianità protestante: le Assemblee di Dio in Italia⁴⁹² e la Chiesa Apostolica.⁴⁹³⁴⁹⁴

Anche in questa posizione iniziale di rinuncia al sistema dell'otto per mille si nota una differenza con la Chiesa d'Inghilterra; infatti, si può vedere come questa fede accetti sia le somme derivate dalle scelte espresse sia da quelle non espresse e le utilizzi sia per attività culturali e sociali tra cui anche quelle missionarie da svolgersi all'estero, sia per le attività di culto includendo anche il sostentamento dei ministri di culto. Infatti, l'accesso a questi fondi è stata una delle ragioni principali che hanno spinto l'associazione Chiesa d'Inghilterra a compiere il percorso per il raggiungimento di un'intesa poiché secondo quanto espresso da Paolo Coniglio, fondatore dell'associazione e membro del suo Consiglio Direttivo attualmente in qualità di Tesoriere, queste entrate potrebbero fare una differenza enorme per

⁴⁹⁰ Jens Hansen "L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio" pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) Anno IX - n. 2-2014.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

⁴⁹¹ Jens Hansen "L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio" pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) Anno IX - n. 2-2014.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

⁴⁹² L'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (ADI) è stata firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con L. 517/1988.

⁴⁹³ L'intesa con la Chiesa Apostolica in Italia è stata firmata il 4 aprile 2007 ed approvata con L. 128/12.

⁴⁹⁴ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

i fedeli meno abbienti e per le opere assistenziali a cui si dedica l'associazione ed inoltre anche per la manutenzione degli edifici di culto.⁴⁹⁵

Una similitudine tra l'intesa del 1984 e quella del 2019 riguarda la disposizione che regola l'insegnamento religioso in ambito scolastico. Infatti, il terzo comma dell'art. 4 dell'accordo anglicano⁴⁹⁶ che, assicura "agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni"⁴⁹⁷, ricalca in parte la formulazione dell'art. 10 della legge di approvazione dell'intesa con la Tavola Valdese, il quale sullo stesso punto "assicura alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni".⁴⁹⁸

Un'ulteriore differenza invece si riscontra nell'ambito matrimoniale. Infatti, l'articolo 18 della L. 240/2021 si delinea adottando lo schema del matrimonio concordatario; invece, l'unione

⁴⁹⁵ Parole di Paolo Cesare Coniglio "The Legal Status of the Church of England" come riportato da Alessandro Tira in "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligion.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligion.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴⁹⁶ Alessandro Tira "La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica." Pubblicato sulla rivista Diritto e religioni (www.rivistadirittoereligion.com) numero 1 del 2020.

<https://www.rivistadirittoereligion.com/tira-chiesa-dinghilterra-pdf/>

⁴⁹⁷ L'art. 4 dell'intesa con la Church of England è stato riportato nell'art. 5 della L. 240/2021 che recita: "1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi. 2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. 3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari." La L.240/2021 è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-20&atto.codiceRedazionale=22G00005&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=19926d43-3ecf-4c4b-aa77-8d13ff10e7ad&tabID=0.37640632923244177&title=lbl.dettaglioAtto>

⁴⁹⁸ Il testo completo dell'art. 10 della L. 449/1984 recita: "La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti." Il testo completo della L. 449/1984 è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;449>

delle Chiese valdesi e metodiste non ricalca tale disciplina ma ne ha una propria, nota anche come “modello valdese”⁴⁹⁹, ed infatti l’art. 11 della L. 449/1984⁵⁰⁰ prevede l’applicazione delle norme confessionali solo relativamente al rito liturgico del matrimonio e lascia il resto alla giurisdizione dello Stato⁵⁰¹. Questa disposizione riflette il carattere separatista di questo accordo e comunque comporta una minore ingerenza rispetto al regime matrimoniale previsto dalla Legge sull’esercizio dei culti ammessi,⁵⁰² infatti, per effetto di questa previsione dell’intesa non è più necessaria un’autorizzazione rilasciata dalle istituzioni competenti ma qualora una coppia decida di sposarsi con il rito valdese deve semplicemente dichiararlo senza ulteriori oneri che restano però in capo all’ufficiale di stato civile.⁵⁰³

Alla luce di quanto esposto precedentemente in queste pagine, è possibile avanzare un ultimo commento in riferimento alla L. 240/2021 e complessivamente anche riguardo al sistema

⁴⁹⁹ Espressione presa da Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020.

<https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁵⁰⁰ Il testo completo dell’art. 11 della L. 449/1984 recita: “La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell’ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell’ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.” La L. 449/1984 è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;449>

⁵⁰¹ Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica” pubblicato sulla rivista telematica “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (<https://www.statoechiese.it>) fascicolo n. 11 del 2020.

<https://statoechiese.it/autori/colombo-federico#>

⁵⁰² Al tema del matrimonio sono dedicati gli articoli da 7 a 12 della Legge sull’esercizio dei culti ammessi (L. 1159/1929). La norma è consultabile sul sito Normattiva (www.normattiva.it).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929;1159>

⁵⁰³ Jens Hansen “L’intesa valdese a trent’anni dalla sua approvazione: un bilancio.” Pubblicato sulla rivista Diritto e Religioni (www.rivistadirittoereligioni.com) anno IX - n. 2/2014.

<https://www.rivistadirittoereligioni.com/hansen-j-lintesa-pdf/>

delle intese concluse dal Governo con le religioni non cattoliche in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 8 della Costituzione. *In primis* si è potuto notare come, tra le fedi che rientrano nella cristianità protestante, l'anglicanesimo sia la confessione più vicina al Cattolicesimo sia per il suo impianto dogmatico sia per quello culturale ed inoltre i suoi credenti formano un numero piuttosto esiguo⁵⁰⁴, soprattutto se confrontati alle quantità di seguaci di altre religioni considerate di minoranza, in particolare se si pensa alla popolazione italiana fedele all'Islam. Spostando invece l'attenzione sull'articolato dell'accordo con la Church of England, va considerato che, per quanto redatto in un modo molto conciso ed efficace, questo testo appare nel suo contenuto piuttosto standardizzato senza raggiungere ciò che dovrebbe essere il fine ultimo delle intese, ossia evidenziare le caratteristiche peculiari della confessione firmante l'intesa, la quali però nel caso specifico in esame, come già ricordato, non sono lontane dalla cultura cattolica diffusa in Italia⁵⁰⁵ e quindi non risultano bisognose di particolari sottolineature nel testo dell'intesa. In considerazione delle motivazioni sopra esposte, quindi, si può affermare che l'intesa stipulata con la Chiesa d'Inghilterra tramite l'Associazione Chiesa d'Inghilterra non rappresenta un nuovo punto di inizio per i rapporti tra Stato e confessioni acattoliche, né per la libertà religiosa nel suo complesso.

⁵⁰⁴ Cristiana Cianitto "Focus: L'intesa con l'Associazione "Chiesa di Inghilterra"" un dossier elaborato per OLIR (Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose); reperibile sul sito dell'AIR (Archivio Istituzionale della Ricerca) dell'Università degli Studi di Milano (air.unimi.it).

<https://air.unimi.it/retrieve/a8f44589-27ba-4349-b5f3-6f6158197c66/Focus%2bOLIR.pdf>

⁵⁰⁵ Cristiana Cianitto "Focus: L'intesa con l'Associazione "Chiesa di Inghilterra"" un dossier elaborato per OLIR (Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose); reperibile sul sito dell'AIR (Archivio Istituzionale della Ricerca) dell'Università degli Studi di Milano (air.unimi.it).

<https://air.unimi.it/retrieve/a8f44589-27ba-4349-b5f3-6f6158197c66/Focus%2bOLIR.pdf>

Bibliografia

Letteratura:

- Abel G.M. in “Caterina d’Aragona: ripudiata dal re, amata dal popolo.” in *Storica National Geographic* 2022.
- Salvatore Bordonali “La legge n. 1159 del 1929 e la nuova Intesa tra la Repubblica italiana e l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”” in *Diritto e Religioni nel Quaderno Monografico “11929-2019 Novant’anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive.”* a cura di Maria d’Arienzo, supplemento alla rivista, anno XV, n. 1-2020.
- Carlo Cardia in “Diritto e religione in Italia. Principi e temi” AA. VV. a cura di Rita Benigni, Roma Tre-Press, 2021.
- Carlo Cardia “Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana”, Giappichelli, 2019.
- Antonio G. Chizzoniti “Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano” Vita e Pensiero, 2000.
- Cristiana Cianitto “Focus: L’intesa con l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra””
- Nicola Colaianni “Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato” 2007 Stato e Chiese
- Federico Colombo “L’intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d’Inghilterra. Un’analisi genealogica.” In Stato e Chiese fascicolo n.11 del 2020.

- Norman Doe “Canon Law in the Anglican Communion. A Worldwide Perspective” Clarendon, Oxford, 1998.
- Silvio Ferrari “Diritto della Chiesa d’Inghilterra” UTET, 1991.
- Francesco Finocchiaro “Diritto ecclesiastico” Zanichelli, 2020.
- Elisabetta Frontoni “Il primo governo Conte e l’intesa con la Chiesa d’Inghilterra. Un’occasione per riflettere sul procedimento legislativo per approvare le leggi sulla base di intese.” Rivista Nomos, edizione 3 – 2019
- Antonio Fuccillo “Le intese senza intesa: nuovi modelli per la cooperazione Stato-confessioni religiose.” In Diritto e Religioni nel Quaderno Monografico “1929-2019 Novant’anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive.” a cura di Maria d’Arienzo, supplemento alla rivista, anno XV, n. 1-2020.
- Raffaele Granata “La disciplina del fattore religioso nella Church of England: prospettive di inclusivismo costituzionale.” Pubblicato sulla rivista Stato e Chiese fascicolo n. 19 del 2022.
- Francesco Gui in “Rivisitando la Brexit d’altri tempi. Un volume su Enrico VIII e lo scisma anglicano.” Eurostudium, fascicolo n. 41 del 2016.
- Jens Hansen in “L’intesa valdese a trent’anni dalla sua approvazione: un bilancio.” Diritto e Religioni anno IX - n. 2/2014.
- Gianni Long “Le confessioni religiose “diverse dalla cattolica”. Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato”, il Mulino, 1991.
- Gianni Long “Le intese con le Chiese Evangeliche” nel volume “Dall’Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e di legislazione ecclesiastica” 2001.

- Marco Maiorino “Enrico VIII e la richiesta di annullamento del matrimonio con Caterina d’Aragona inviata a Clemente VII. Quella lettera supplice, rispettosa e... intimidatoria.” L’Osservatore Romano, 2009.
- Luciano Musselli “Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica.” Giappichelli, 2011.
- Jlia Pasquali Cerioli “I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)” in “Nozioni di diritto ecclesiastico” AA. VV. a cura di Giuseppe Casuscelli, Giappichelli, 2012.
- Adriano Prosperi “Clemente VII” Enciclopedia dei Papi, Enciclopedia Treccani.
- Piero Rebora “Thomas Cromwell Conte di Essex” Enciclopedia Italiana, Enciclopedia Treccani.
- Alessandro Tira “La Chiesa d’Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica” Diritto e Religioni, numero 1 del 2020.
- Alessandro Tira “Considerazioni a margine della legge 29 dicembre 2021, n. 240 per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra.”” in “Le intese: attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente Intesa con la Chiesa d’Inghilterra” Quaderno Monografico n. 4 Supplemento Diritto e Religioni, Anno 2023, n. 2
- Daniele Trabucco “La laicità italiana: una laicità relativa e funzionale” sul sito “Diritto.it”
- Enrico Vitali e Antonio G. Chizzoniti “Manuale breve. Diritto ecclesiastico” Giuffrè, 2022.

Sitografia:

- air.unimi.it
- www.treccani.it
- www.gazzettaufficiale.it
- www.rivistadirittoereligioni.com
- www.diritto.it
- www.quirinale.it
- legislature.camera.it
- www.nascitacstituzione.it
- camera.it
- www.statoechiese.it
- www.normattiva.it
- www.parliament.uk
- www.churchofengland.org
- www.statoechiese.it
- www.storicang.it
- www.thebritishmonarchy.co.uk
- www.vatican.va
- rosa.uniroma1.it
- www.oxfordreference.com
- www.chiesaluterana.it

- www.royal.uk
- www.britannica.com
- www.chiesadinghilterra.org
- www.legislation.gov.uk
- www.anglicannews.org
- www.senato.it
- www.europe.anglican.org
- presidenza.governo.it
- www.assembleedidio.org

Fonti

Legislazione:

- L. 240/2021
- Art. 8 Cost.
- Art. 19 Cost.
- L. 1159/1929
- L. 810/1929
- L. 121/1985
- Statuto del Regno di Sardegna, 1848.
- Art. 7 Cost.
- L. 222/1985
- Artt. 36 e seguenti c.c.
- L. 449/1984
- L. cost. 3/2001
- L. 10/1997
- Art. 20 Cost.
- R.D. 289/1930
- D.P.R 17 luglio 2014

- L. 400/1988
- D.P.C.M. 14/3/1997
- D.P.C.M. 10/9/2007
- Act of supremacy, 1534
- Ecclesiastical Appeals Act
- Ten Articles Act
- Act of Uniformity, 1559
- Toleration Act
- Synodical Government Measure, 1969
- Diocese in Europe Measure, 1980 No. 2
- L. 517/1988
- L. 516/1988
- L. 520/1995
- Art. 33 Cost.
- L. 127/2012
- L. 101/1989
- Artt. 143 e seguenti c.c.
- L. 126/2012
- L. 127/2012
- L. 128/2012
- L. 245/2012

- L. 246/2012
- L. 130/2016
- L. 409/1993
- L. 68/2009

Giurisprudenza:

- Corte cost. sent. n. 43/1998
- Corte cost. sent. n. 195/1993
- Corte cost. sent. n. 467/1992
- Corte cost. sent. n. 346/202
- Corte cost. sent. n. 16/1987
- Corte cost. sent. n. 52/2016.
- Cass. sez. un. sent. n. 16305/2013
- Tar Lazio sent. n. 12359/2008
- Cons. Stato, sezione IV, n. 6083/2011
- Corte cost. sent. n. 59/1958
- Corte cost. sent. n. 45/1957

